

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 434<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 1966

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI,  
indi del Vice Presidente MACAGGI

#### INDICE

**CONGEDI** . . . . . Pag. 23305

#### **DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione . . . . . 23305

Approvazione da parte di Commissione permanente . . . . . 23375

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante . . . . . 23375

Deferimento a Commissione permanente in sede referente . . . . . 23375

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 23305

#### **Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:**

« Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale » (1215-Urgenza):

AGRIMI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . . . 23341, 23351

ANGELILLI . . . . . 23310

BONACINA . . . . . 23313 e *passim*

CARELLI . . . . . 23310 e *passim*

COLOMBO Vittorino, *Sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 23311, 23337

FABRETTI . . . . . Pag. 23317 e *passim*

FERRONI . . . . . 23374

GIRAUDO . . . . . 23338, 23343

LIMONI . . . . . 23354

LOMBARDI . . . . . 23308 e *passim*

MACAGGI . . . . . 23316, 23318

MAMMUCARI . . . . . 23311 e *passim*

MENCARAGLIA . . . . . 23323 e *passim*

PASTORE, *Ministro senza portafoglio* . . . . 23307  
e *passim*

PELLEGRINO . . . . . 23309 e *passim*

PIRASTU . . . . . 23350, 23353

ROVERE . . . . . 23320, 23354, 23370

SALARI . . . . . 23309 e *passim*

SANTARELLI . . . . . 23327, 23360

SAXL . . . . . 23337

STIRATI . . . . . 23310

TOMASUCCI . . . . . 23306 e *passim*

TRABUCCHI, *relatore* . . . . . 23307 e *passim*

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 23355

VECELLIO . . . . . 23328 e *passim*

ZACCARI . . . . . 23337, 23339, 23367

ZANNIER . . . . . 23334, 23336, 23365

#### **INTERROGAZIONI**

Annunzio . . . . . 23375



## Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

**P R E S I D E N T E .** La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

**G R A N Z O T T O B A S S O ,** Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 13 maggio.

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi

**P R E S I D E N T E .** Ha chiesto congedo il senatore Berlingieri per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questo congedo è concesso.

### Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

**P R E S I D E N T E .** Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico » (923-B) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 14ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« Concessione di un contributo straordinario di lire 3 miliardi a favore dell'Opera nazionale ciechi civili » (1679);

« Norme integrative all'articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e successive modifiche, sulle nuove costruzioni stradali ed autostradali » (1680);

Deputati CODIGNOLA e RIPAMONTI; TOROS ed altri. — « Modifica alla legge 3 novembre

1952, n. 1902, e successive modificazioni, sulle misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori e nuove norme sull'applicazione delle misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei programmi di fabbricazione » (1681).

### Annunzio di presentazione di disegni di legge

**P R E S I D E N T E .** Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

*Viglianesi, Bermani e Valsecchi Pasquale:*

« Nuove disposizioni in materia di versamento e prescrizione dei contributi per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti » (1682);

« Modifiche alle leggi 29 dicembre 1956, n. 1533, 27 novembre 1960, n. 1397, e 21 febbraio 1963, n. 244, in tema di determinazione dei compensi professionali per le prestazioni mediche a favore degli iscritti ad enti previdenziali » (1683);

*Cagnasso, Giraudo, Zaccari, Torelli, Rotta e Bussi:*

« Modifiche alla tabella A nn. 7 e 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, per quanto concerne il gioco del "pallone elastico" » (1684);

*Stefanelli:*

« Abrogazione dell'articolo 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e degli articoli 285 e 286 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza » (1685).

**Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale » (1215-Urgenza)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale ».

Dobbiamo procedere all'esame dell'articolo 6. Se ne dia lettura.

G R A N Z O T T O B A S S O , Segretario:

**Art. 6.**

*(Finanziamento a tasso agevolato alle iniziative turistiche)*

Nelle zone di cui al primo comma dell'articolo 1, per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi, di pensioni e di locande, nonché di autostelli, di case per ferie per lavoratori ed ostelli per la gioventù, di rifugi alpini, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero e per le relative attrezzature, sono concessi, alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero o ad enti locali interessati allo sviluppo delle attività turistiche, mutui a tasso agevolato.

Nelle zone di cui al precedente comma, i mutui a tasso agevolato sono concessi anche per la realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche e, comunque, idonei a favorire le attività turistiche ivi compresi gli impianti di trasporto per mezzo di funi, comunque denominati.

Alla concessione dei mutui provvedono gli Istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro.

Il tasso di interesse e la durata del mutuo sono stabiliti sulla base dei criteri fissati dai piani quinquennali di cui al precedente articolo 1, con decreto del Ministro del

tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata ai sensi del precedente comma, il Ministro del turismo e dello spettacolo è autorizzato a concedere agli Istituti di credito, previo parere degli Enti provinciali del turismo competenti per territorio, un contributo sulle singole operazioni di mutuo, secondo i criteri e le modalità fissati dai programmi di cui al precedente articolo 2.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato dai senatori Veronesi, Grassi, Pasquato, Rotta, Bosso, Artom, Rovere e Bonaldi un emendamento tendente ad aggiungere al primo comma, dopo le parole: « di villaggi turistici a tipo alberghiero », le altre: « di stabilimenti idrotermali ».

Poichè i presentatori non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato all'emendamento.

Da parte dei senatori Tomasucci, Mamucari e Fabretti è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G R A N Z O T T O B A S S O , Segretario:

*Al primo comma, sostituire le parole da « sono concessi... » fino alla fine, con le altre: « sono concessi, agli enti locali interessati allo sviluppo delle attività turistiche, alle associazioni di categoria, di lavoratori e studenti, alle imprese operanti nel settore turistico alberghiero, mutui a tasso agevolato, sempre che gli investimenti in questione risultino conformi alle indicazioni del Piano economico nazionale e dei piani di cui all'articolo 1 ».*

P R E S I D E N T E . Il senatore Tomasucci ha facoltà di illustrare questo emendamento.

T O M A S U C C I . Signor Presidente, mi pare che l'articolo 6 preveda una serie di contributi per associazioni di albergatori e tante altre categorie. Noi proponiamo che

a questo articolo siano aggiunti gli enti locali, le categorie di lavoratori interessate, le associazioni di studenti e le imprese operanti nel settore turistico alberghiero. Pensiamo che si debba fare uno sforzo soprattutto per introdurre le organizzazioni degli enti locali, le quali praticamente sono quelle che sostengono in tutte le località, per quanto riguarda l'attività turistica, il maggiore peso e il maggiore sforzo di carattere economico e sociale.

**P R E S I D E N T E** . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**T R A B U C C H I** , *relatore*. La Commissione è contraria per il solito principio che quello che si vuole è che sorgano le iniziative, e quindi deve essere concetto generale l'ammettere tutti coloro che possono venire ammessi. Poichè ho già la parola, ricordo che tanto qui come, del resto, anche nella legge per il Mezzogiorno, l'espressione « rifugi alpini » comprende anche i rifugi montani. Noi manteniamo quell'espressione perchè si trova anche nella legge della Cassa per il Mezzogiorno, ma non c'è dubbio che più esatto sarebbe parlare di rifugi montani.

**T O M A S U C C I** . Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E** . Ne ha facoltà.

**T O M A S U C C I** . Senatore Trabucchi, rifugi « alpini » non vuol dire però necessariamente enti locali. Noi abbiamo una serie di comuni, nell'Italia centro-settentrionale, che hanno stazioni climatiche, turistiche. Questi comuni stanno sostenendo uno sforzo notevole per sviluppare le attività di carattere turistico che sono diventate, per alcune zone, molto importanti, direi addirittura sostitutive dell'attività agricola e industriale, perchè si tratta di zone che sono andate completamente in decadenza dal punto di vista economico. Molti di questi comuni hanno creato strutture e infrastrutture di carattere turistico-alberghiero.

Ora perchè, se diamo i soldi al privato e alle singole associazioni di albergatori e di industriali, non dobbiamo dare contributi anche agli enti locali?

**T R A B U C C H I** , *relatore*. È detto « ad enti locali interessati » quindi l'« anche » è pacifico. È l'« esclusivamente » che non va, mentre l'interpretazione della parola « alpini » eravamo d'accordo di darla perchè serve per tutto, anche per gli Appennini.

**P R E S I D E N T E** . Senatore Tomasucci, mantiene l'emendamento?

**T O M A S U C C I** . Sì e ne chiedo la votazione, signor Presidente.

**P R E S I D E N T E** . Invito l'onorevole Ministro ad esprimere l'avviso del Governo.

**P A S T O R E** , *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è d'accordo con il relatore.

**P R E S I D E N T E** . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Tomasucci e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

I senatori Lombardi e Vecellio hanno presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

**G R A N Z O T T O B A S S O** , *Segretario*:

*Al quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso il tasso anzidetto non può essere inferiore a quello fissato per i corrispondenti finanziamenti nei territori meridionali, indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni ».*

**P R E S I D E N T E** . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**T R A B U C C H I** , *relatore*. La Commissione accetta l'emendamento, con la sop-

pressione della parola « meridionali », per ragioni di analogia con quanto già approvato in sede di articolo 5.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Lombardi, accetta la correzione apportata dalla Commissione?

**L O M B A R D I .** Sì, signor Presidente.

**P R E S I D E N T E .** Meto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Lombardi e Vecellio, con la soppressione della parola: « meridionali ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo modificato di cui do lettura:

**Art. 6.**

*(Finanziamento a tasso agevolato alle iniziative turistiche)*

Nelle zone di cui al primo comma dell'articolo 1, per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di immobili ad uso di alberghi, di pensioni e di locande, nonché di autostelli, di case per ferie per lavoratori ed ostelli per la gioventù, di rifugi alpini, di campeggi, di villaggi turistici a tipo alberghiero e per le relative attrezzature, sono concessi, alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero o ad enti locali interessati allo sviluppo delle attività turistiche, mutui a tasso agevolato.

Nelle zone di cui al precedente comma, i mutui a tasso agevolato sono concessi anche per la realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche e, comunque, idonei a favorire le attività turistiche ivi compresi gli impianti di trasporto per mezzo di funi, comunque denominati.

Alla concessione dei mutui provvedono gli Istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro.

Il tasso di interesse e la durata del mutuo sono stabiliti sulla base dei criteri fissati

dai piani quinquennali di cui al precedente articolo 1, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. In ogni caso il tasso anzidetto non può essere inferiore a quello fissato per i corrispondenti finanziamenti nei territori indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata ai sensi del precedente comma, il Ministro del turismo e dello spettacolo è autorizzato a concedere agli Istituti di credito, previo parere degli Enti provinciali del turismo competenti per territorio, un contributo sulle singole operazioni di mutuo, secondo i criteri e le modalità fissati dai programmi di cui al precedente articolo 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Da parte dei senatori Salari, Tiberi, Angelilli, Bartolomei, Carelli Venturi e Stirati è stato presentato un articolo 6-bis. Se ne dia lettura.

**G R A N Z O T T O B A S S O ,** Segretario:

**Art. 6-bis.**

*(Costituzione di una Società finanziaria interregionale per lo sviluppo delle zone dell'Italia centrale)*

Su conforme parere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, gli enti esercenti il credito a medio e lungo termine e le aziende di credito di cui alle lettere a) e d) dell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, già abilitati ad esercitare l'attività nei territori delle Province dell'Italia centrale riconosciuti depressi in base al primo comma dell'articolo 1, possono essere autorizzati con decreto del Ministro del tesoro a partecipare, anche in deroga ai loro statuti, al capitale di una società finanziaria interregionale, che potrà essere

costituita dall'Istituto mobiliare italiano, per promuovere e realizzare nell'area di depressione dell'Italia centrale iniziative industriali, turistiche, commerciali sulla base delle direttive contenute nella presente legge.

La società finanziaria di cui al precedente comma può essere autorizzata dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ad emettere prestiti obbligazionari anche in deroga al limite di cui all'articolo 2410 del Codice civile.

La società finanziaria di cui al presente articolo è esente per 10 anni dalla sua costituzione dall'imposta sulle società di cui al titolo settimo del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Salari ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**S A L A R I .** Onorevoli colleghi, la costituzione della società finanziaria da noi proposta è ben poca e modesta cosa e non vorrei che le parole grosse potessero ingannare la vostra attenzione. Si tratta soltanto di dare uno stimolo agli istituti di credito che già agiscono nell'Italia centrale, affinché si uniscano e colmino così una delle più gravi lacune che dobbiamo lamentare, la mancanza cioè di capitali in quantità sufficienti per permettere il sorgere di iniziative industriali.

Si tratta soltanto di introdurre due modestissime agevolazioni in deroga alle leggi attualmente esistenti. Una è la facoltà di costituire la finanziaria in deroga ai propri statuti; l'altra la facoltà di emettere prestiti obbligazionari in deroga all'articolo 2410 del codice civile. Ecco tutto. Non si chiede nulla a nessuno. Vogliamo fare con i nostri mezzi; chiediamo soltanto che ci sia concessa questa facoltà.

Terremmo in modo particolare a che queste iniziative comprendessero anche il turismo. Infatti, come è noto, l'Italia centrale è costituita da regioni che per motivi storici, culturali religiosi e paesistici rappresentano per l'Italia e per il mondo una attrazione alla quale nessun uomo in un certo momento della sua vita può sfuggire.

Pensiamo quindi che il comprendervi le iniziative turistiche potrebbe rappresentare un notevole vantaggio per le nostre regioni.

Confido, onorevoli colleghi, nel vostro benevolo accoglimento dell'emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Poichè i senatori Bertoli, Fabretti, Tomasucci e Pellegrino hanno presentato un articolo 7-bis di analogo contenuto, penso che la discussione dei due emendamenti possa avvenire congiuntamente. Si dia pertanto lettura dell'articolo 7-bis proposto dal senatore Bertoli e da altri senatori.

**G R A N Z O T T O B A S S O ,** Segretario:

Art. 7-bis.

Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio su proposta del Comitato dei ministri di cui all'articolo 1, autorizza la costituzione di società finanziarie regionali a prevalente capitale pubblico, con il compito di promuovere nuove iniziative nelle zone di cui all'articolo 1 e fornire loro assistenza tecnica e consulenza di mercato.

A tali società possono partecipare istituti e associazioni di credito, enti locali, enti pubblici, ed enti privati.

A dette società finanziarie possono essere assegnati, dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 1, finanziamenti ed anticipazioni da prelevare sugli stanziamenti previsti dalla presente legge.

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Pellegrino ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**P E L L E G R I N O .** Siamo perfettamente d'accordo con quanto poc'anzi ha detto il senatore Salari. Noi riteniamo necessario costituire società finanziarie a carattere interregionale con prevalente capitale pubblico. Siamo però anche dell'opinione che tali società possano essere costituite anche a carattere regionale.

Abbiamo detto: a prevalente carattere pubblico. Infatti vogliamo fare intervenire

i Comuni, gli enti locali ed altri enti pubblici, affinché si porti in queste zone depresse un contributo anche con tali nuovi strumenti finanziari.

A N G E L I L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N G E L I L L I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, di fronte alla limitata disponibilità di mezzi previsti dalla legge, io credo che sia indispensabile la approvazione della finanziaria. Sarà questo l'unico strumento capace di stimolare iniziative imprenditoriali in modo da dare un certo sviluppo all'economia dell'Italia centrale, riscattandola da una sempre più grave situazione di squilibrio derivante dal processo di sviluppo industriale del Nord e dalla politica di incentivazione meridionale.

La quasi totalità dell'Italia centrale, tranne poche zone favorite, è stretta da questa morsa economica che la soffoca e che determina la delineaione di tre Italie, assolutamente slegate e indipendenti. Delle tre, quella centrale, viene ad essere in uno stato di particolare disagio che è destinato ad aumentare se non verrà chiarita questa irrazionale suddivisione. La finanziaria, potendo, sia pure parzialmente, sopperire alle carenze della legge, potrà dare inizio ad un indirizzo di recupero dello svantaggio delle regioni centrali, armonizzandone l'economia e favorendone lo sviluppo. Mi auguro pertanto che il Senato e il Governo, sensibili a tale situazione, accolgano l'emendamento che ho presentato con altri colleghi e che è stato illustrato dall'onorevole Salari.

S T I R A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S T I R A T I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, voglio anch'io aggiungere poche parole all'illustrazione testè fatta dal senatore Salari. Il programma economico nazionale riconosce l'esistenza di un fenomeno di depressione in zone al di fuori dell'Italia meridionale e segna anche una

netta distinzione fra alcune zone isolate del Nord e una fascia di zone omogenee nell'Italia centrale. Il programma economico nazionale afferma altresì chiaramente che nell'area centrale la situazione di depressione è caratterizzata soprattutto dal modesto tasso di sviluppo delle attività produttive, specialmente di quelle industriali. Pertanto il piano medesimo sottolinea l'importanza primaria di una politica di industrializzazione per il superamento della depressione tipica dell'area centrale.

Mi pare che questo modesto strumento debba essere riconosciuto dal Governo e dall'Assemblea; noi confidiamo che questo emendamento, che ha un certo rilievo per l'Italia centrale, sia accolto dall'Assemblea.

C A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R E L L I . Come rappresentante delle Marche, sono logicamente favorevole all'emendamento Salari, che del resto ho anche firmato. Debbo aggiungere che questo è l'unico mezzo per poter risolvere i vari problemi economici al di fuori delle limitate disponibilità finanziarie relative al disegno di legge. Bene ha detto il collega Salari: senza chiedere nulla a nessuno, noi desideriamo soltanto l'adesione a questo emendamento per poter fare con le nostre forze quello che non ci è permesso di fare con le sole disponibilità del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

T R A B U C C H I , *relatore*. Sostanzialmente la Commissione riconosce la necessità di un apporto di capitali soprattutto per quanto riguarda l'Italia centrale, in quanto l'esistenza di capitali disponibili rappresenta una condizione perchè le varie iniziative possano sorgere. Mi permetto però di fare alcune osservazioni. Parlandosi di una società finanziaria non mi pare che si possa dire « per promuovere e realizzare,



sulla base... iniziative industriali»; occorre dire «per promuovere la realizzazione», altrimenti la società non è più una società finanziaria ma diventa una società attiva.

In secondo luogo — e questo agli effetti anche fiscali — sembra alla Commissione che ci si possa fermare sulle iniziative industriali perchè le iniziative turistiche e commerciali potrebbero un po' allarmare il rappresentante del Ministero del tesoro qui presente, il quale probabilmente pensa che una società finanziaria deve essere legata a iniziative che diano una sostanziale garanzia a chi poi sottoscrive le obbligazioni. Devo dire inoltre che un po' per le mie antiche passioni — che ho ancora, anche se mi hanno fatto avere qualche dolore — ed anche per amicizia verso il giovane Sottosegretario per le finanze, prevedo che egli dirà che l'ultimo comma non è assolutamente accettabile perchè per quanto riguarda le esenzioni fiscali bisogna andarci piano.

Nei riguardi dell'emendamento illustrato dal senatore Pellegrino devo rilevare due differenze. La prima differenza è che si ammetterebbe la partecipazione degli enti locali, degli enti pubblici e degli enti privati (questa volta il collega Pellegrino è anche un po' privatista!) nella costituzione delle società finanziarie.

Io penso che la funzione degli enti pubblici, degli enti locali, come quella degli enti privati, sia di sottoscrivere le obbligazioni, ma che sia bene che le finanziarie siano costituite da istituti di credito anche perchè ritengo che questa possa essere una condizione per l'approvazione, da parte degli organi di controllo bancari, i quali desiderano naturalmente che si tratti di enti tutti soggetti alla loro vigilanza.

L'altro discorso è quello relativo alla possibilità di concedere finanziamenti e anticipazioni per queste società finanziarie.

Io qui mi rimetto naturalmente al Ministro che ha la responsabilità dei pochi mezzi che abbiamo a disposizione e che è sempre geloso di quello che può concedersi al Mezzogiorno, tramite la Cassa, la quale è costituita con scopi ben più larghi di quelli attualmente previsti con questa legge.

Quindi sul fatto della possibilità di concedere finanziamenti e anticipazioni da parte del Ministero, il che costituirebbe una cosa alquanto abnorme, specialmente per le anticipazioni, penso che debba essere il Ministro a dire la sua parola.

In linea di massima la Commissione sarebbe contraria a questa confusione tra le funzioni ministeriali e le funzioni che nel Mezzogiorno ha invece chiaramente la Cassa che è stata costituita con criteri di autonomia ben diversi.

M A M M U C A R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A M M U C A R I . Noi saremmo d'accordo nel ripiegare sull'emendamento Salari, rinunciando al nostro emendamento, a due condizioni: la prima che, quando si parla di una società finanziaria interregionale, sia chiarito che questa società sia a prevalente capitale pubblico; la seconda, se fosse possibile, che, invece di dire «interregionale», fosse detto «regionale».

Accettiamo anche le osservazioni del senatore Trabucchi nel senso di togliere le parole «turistiche, commerciali», lasciando solamente «iniziative industriali».

C O L O M B O V I T T O R I N O , Sottosegretario di Stato per le finanze. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O L O M B O V I T T O R I N O , Sottosegretario di Stato per le finanze. Per quanto riguarda l'ultimo comma del proposto articolo 6-bis che prevede, in favore delle costituende società finanziarie interregionali, l'esenzione dall'imposta sulle società per 10 anni, si fa presente che tale imposta ha spiccato carattere di generalità. È un'imposta che colpisce anche i soggetti esenti dall'imposta di ricchezza mobile e che godono di riduzioni temporanee dell'imposta stessa.

Pertanto il Governo è contrario a questo particolare emendamento. Si fa anche presente che già le società finanziarie godono di una riduzione per quanto si riferisce alle imposte sulle società.

Pregherei perciò il proponente di rinunciare all'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo 6-bis perchè la sua approvazione costituirebbe un gravissimo precedente nella sistematica generale della legislazione tributaria.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole ministro Pastore ad esprimere il suo avviso.

**P A S T O R E ,** *Ministro senza portafoglio.* Dichiaro di concordare con le dichiarazioni del relatore.

Per la parte che egli ha voluto lasciare al giudizio del Governo, preciserò subito di non poter accogliere nell'emendamento l'indicazione di iniziative turistiche e commerciali.

Vi sono poi alcuni emendamenti puramente formali che passerò alla Presidenza.

Ritengo invece che, nel complesso dell'emendamento, si possa accettare (questa è una novità che sarà gradita ai presentatori) il penultimo capoverso, là dove si dice che la società finanziaria può essere autorizzata dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ad emettere prestiti obbligazionari anche in deroga al limite di cui all'articolo 2410 del codice civile.

Per l'ultimo comma ha già parlato il rappresentante del Ministero delle finanze e non ho nulla da aggiungere.

Circa la richiesta di inserire il concetto secondo cui la finanziaria sia a prevalente capitale pubblico, dichiaro di non poter accogliere la proposta.

Prima di tutto, faccio rilevare che è l'IMI che costituisce la società, e l'IMI opera con capitale pubblico. In secondo luogo, vorrei togliere ogni forma che scoraggi una eventuale efficienza di questa finanziaria.

Abbiamo ieri e l'altro ieri ripetutamente parlato della necessità di fare uno sforzo verso l'Italia centrale. Io credo che, istituendo la finanziaria, facendo in modo che

sia una finanziaria efficiente, dando ad essa la possibilità di emettere obbligazioni, il Senato ed anche il Governo daranno la dimostrazione di voler sinceramente tentare delle grosse operazioni di ripresa nelle provincie dell'Italia centrale.

Pertanto, sul piano formale, io ho qui una modificazione di poco conto, che presento alla Presidenza perchè ne dia comunicazione al Senato.

**P R E S I D E N T E .** Leggo l'emendamento proposto dall'onorevole Ministro, così anche i colleghi possono vedere se ritengono di aderire ad esso:

« Su conforme parere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, gli enti esercenti il credito a medio e lungo termine e le aziende di credito di cui alle lettere a) e d) dell'articolo 5 del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, già abilitati ad esercitare l'attività nei territori delle Provincie dell'Italia centrale riconosciuti depressi in base al primo comma dell'articolo 1, possono essere autorizzati con decreto del Ministro del tesoro a partecipare, anche in deroga ai loro statuti, al capitale di una Società finanziaria interregionale che potrà essere costituita dall'Istituto Mobiliare Italiano, per promuovere e realizzare nelle Province dell'Italia centrale, indicate nei piani quinquennali di cui al precedente articolo 1, iniziative industriali sulla base dei criteri e delle modalità fissate dai piani stessi.

La società finanziaria di cui al precedente comma può essere autorizzata dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ad emettere prestiti obbligazionari anche in deroga all'articolo 2410 del Codice civile ».

I presentatori degli emendamenti accettano il testo proposto dal Governo?

**S A L A R I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**S A L A R I .** Prendo atto della buona volontà del Ministro e lo ringrazio. Non

posso però non esprimere nuovamente il mio profondo rincrescimento nel vedere questa innata vocazione turistica delle regioni dell'Italia centrale, che potrebbe rappresentare uno, e forse il più fecondo binario per lo sviluppo delle regioni stesse, respinta per difficoltà delle quali, d'altra parte, io mi rendo conto.

P A S T O R E , *Ministro senza portafoglio*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A S T O R E , *Ministro senza portafoglio*. Vorrei pregare il senatore Salari ed i suoi colleghi di tener conto (ricordando sempre che abbiamo convenuto sul diverso carattere della depressione del Mezzogiorno e del Centro-nord) che la facilitazione, dal punto di vista della società finanziaria, al settore turistico e commerciale non esiste neppure nella legge per il Mezzogiorno.

Quindi, non è che qui ci sia una presa di posizione tendente in qualche modo a discriminare l'Italia centrale.

B O N A C I N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A C I N A . Anzitutto desidero chiedere all'onorevole Ministro se egli ritiene veramente necessario mettere, nel testo di cui è stata data ora lettura, le parole: « gli istituti abilitati a esercitare nei territori delle Province dell'Italia centrale riconosciuti depressi in base al primo comma dell'articolo 1 ».

È chiaro che l'abilitazione a operare è a carattere territoriale generale, e quindi questo periodo che ora ho letto a mio avviso andrebbe tranquillamente soppresso, anche perchè potrebbero sorgere equivoci qualora lo lasciassimo com'è.

In secondo luogo, confesso di non aver ben capito, a meno che non vi sia espresso riferimento alle future Regioni, le quali troverebbero già uno strumento finanziario operativo nelle società finanziarie re-

gionali, il motivo per il quale dovremmo preferire alla società finanziaria interregionale più società finanziarie regionali.

P R E S I D E N T E . L'emendamento parla di « società interregionale »; sono invece i presentatori dell'altro emendamento che hanno proposto società regionali. Senatore Mammucari, insiste nel suo emendamento?

M A M M U C A R I . Noi chiederemmo anzitutto che dopo le parole « società interregionale » aggiungessero le altre « o società regionali », cioè proporremmo un'alternativa, nell'ipotesi che si possa realizzare la costituzione di società regionali, date le caratteristiche sufficientemente diverse delle Regioni che fanno parte dell'Italia centrale. Se andiamo dalla Toscana alle Marche abbiamo una situazione profondamente diversa e per le possibilità economiche locali e per le possibilità, direi, di ripresa autonoma: occorrono piccoli incentivi per la Toscana, mentre per le Marche e per l'alto Lazio è necessario avere una distribuzione di incentivi maggiori che non in altre Regioni.

La seconda richiesta è quella del « prevalente carattere pubblico ». Perchè insistiamo su questo termine? Perchè sappiamo qual è la tendenza degli istituti privati. Non è che gli istituti privati, una volta attuati gli interventi, per promuovere iniziative industriali, realizzino, proprio là dove queste società finanziarie operano, quell'operazione così necessaria che si esprime nel reinvestimento o nella rotazione di investimenti nelle stesse regioni, oppure in una zona interregionale, dei mezzi finanziari messi a disposizione. La nostra preoccupazione è che quando interviene la maggioranza di istituti di credito privati o di enti privati finanziari, si attua l'operazione inversa, cioè tutto ciò che la società ricava di utile e di profitto viene esportato e le Regioni costituiscono nella pratica una cavia su cui si opera al fine di realizzare operazioni positive per gli istituti privati, per poi investire utili e profitti in altre attività, in altre operazioni, in altre Regioni. Per questo noi insistiamo sul concetto di prevalente carattere pubblico.

S A L A R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A L A R I . Onorevoli senatori, mi permetto, anche a nome dei colleghi che hanno firmato l'emendamento, di insistere sulla nostra formulazione. Si tratta di un appello a tutte le Regioni depresse dell'Italia centrale ad unirsi una buona volta, ad uscire fuori da un comportamento che finora ci ha sempre divisi. Questa è la prima prova a cui queste povere regioni sono chiamate perchè facciano finalmente un fronte unico per uscir fuori dalle proprie non floride condizioni. Oltre a questo valore psicologico del nostro emendamento, ve n'è anche un altro di indubbia realtà obiettiva perchè se tutte queste regioni sono povere possono costituire un organismo efficiente solo a patto e a condizione di unire tutte le proprie forze e le proprie energie economiche e finanziarie.

Se diamo la possibilità ad ogni Regione di costituire una finanziaria propria io non so a quale polverizzazione in questo campo andremmo incontro, con la certezza di pregiudicare in partenza ogni possibilità di funzionalità e di efficienza di questo nuovo organismo. Nè vedo i pericoli, cui ha fatto cenno l'onorevole collega Mammucari, di fuga degli utili di queste attività quando è ben chiara, nella formulazione dell'articolo, la circostanza in base alla quale la finanziaria può essere costituita da istituti di credito che agiscono nell'ambito di queste regioni e di queste zone depresse. È un appello, quindi, a tutte le energie fresche, volitive, dinamiche, delle nostre regioni perchè si uniscano e combattano una sacrosanta battaglia per far progredire anche le terre depresse dell'Italia centrale.

Insistiamo pertanto nella formulazione del nostro emendamento con le modifiche suggerite dal Governo e dall'onorevole Trabucchi.

B O N A C I N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A C I N A . Onorevole Presidente, dopo aver riflettuto e dopo aver sentito le varie argomentazioni, credo sia contraddittorio con la non regionalizzazione il plurale: « società finanziarie ». Se noi vogliamo, come io sono d'accordo si faccia (dirò poi i motivi anche in risposta alle obiezioni del collega Mammucari), una società finanziaria che abbia una possibilità di operare e di acquisire i capitali per irrorarne l'apparato produttivo, dobbiamo arrivare ad una sola società finanziaria interregionale, dovendo tra l'altro ricordare che la difficoltà di collocare obbligazioni sul mercato diventa tanto maggiore quanto più numerosi sono i soggetti che cercano di reperire i mezzi. Personalmente, sono quindi per la società finanziaria interregionale, al singolare. Il collega Mammucari ha rappresentato, a parte il problema del riferimento regionalistico, il pericolo che la interregionalità della società finanziaria apra possibilità di fughe di capitali dalle zone più povere. Il problema da lui accennato non si pone nei confronti della società finanziaria, poichè consiste nella fuga del risparmio dalle zone più povere alle zone più ricche, ma riguarda se mai il sistema economico nel suo insieme e, poi, quello di raccolta e smistamento del risparmio. Ma, proprio nella misura in cui avremo una società finanziaria interregionale, la quale massicciamente abbia la possibilità di compiere quelle operazioni di vasta portata a cui ha fatto riferimento l'onorevole Ministro, nella stessa misura avremo la possibilità di tamponare o di compensare i pericoli ai quali ha fatto riferimento il senatore Mammucari.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sulla proposta del senatore Mammucari tendente ad aggiungere le parole: « a prevalente capitale pubblico ».

T R A B U C C H I , *relatore*. La Commissione è evidentemente contraria. Abbiamo già detto che dobbiamo cercare di far venire tutto il capitale possibile. Non abbiate preoccupazione degli utili di una finanziaria di questo genere, che utili farà fatica ad averne.

Quindi lasciate che per il momento venga il capitale se ha da venire.

Torno invece ad insistere, onorevole Presidente, su quella modifica riguardante le parole: « promuovere e realizzare ». Si potrebbe anche dire addirittura: « promuovere iniziative », perchè altrimenti dal punto di vista fiscale andiamo a finire in un disastro.

P R E S I D E N T E . Il senatore Bonacina insiste nel suo emendamento?

B O N A C I N A . No, non insisto, perchè non c'è una abilitazione *ad hoc*.

M A M M U C A R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A M M U C A R I . Possiamo accettare il concetto di un'unica società interregionale, però noi proporremmo un emendamento tendente ad inserire dopo le parole: « unica società interregionale finanziaria », le altre: « a prevalente carattere pubblico ». Se viene accolto anche questo emendamento va bene, altrimenti noi possiamo accettare l'ordine del giorno, insistendo però sull'emendamento particolare: « a prevalente carattere pubblico ».

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole ministro Pastore ad esprimere l'avviso del Governo.

P A S T O R E , *Ministro senza portafoglio*. Io confermo il testo che parla di una società finanziaria interregionale e non aggiungo altre motivazioni. Confermo di non poter accedere alla proposta relativa al prevalente capitale pubblico innanzitutto perchè è promossa dall'IMI, cioè dall'Istituto immobiliare; in secondo luogo, perchè penso che abbiamo tutto l'interesse a non scoraggiare forme che diano forza alla finanziaria; terzo perchè convengo che probabilmente è molto formale quel parlare di istituti che operano nei territori riconosciuti depressi. Direi che in questo c'è una logica che riscon-

tiamo in tutta la legge. D'altra parte, se stabilissimo ciò per i territori delle provincie dell'Italia centrale, dovremmo poi andare a stabilire esattamente le circoscrizioni delle province dell'Italia centrale. Ora non so se lì esista una indicazione esplicita; mentre esiste per il comprensorio del Mezzogiorno, non credo che esista una linea gotica tra provincie centrali e provincie settentrionali, e siccome non disturba l'affermazione: « esistenti nelle provincie ove vi sono territori », non vedo perchè la dovremmo togliere, anche se può apparire formale.

P R E S I D E N T E . Il senatore Mammucari propone pertanto che all'emendamento proposto dal Governo vengano aggiunte, dopo le parole: « società finanziarie interregionali », le altre: « a prevalente capitale pubblico ».

B O N A C I N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A C I N A . Io personalmente sono favorevole all'accoglimento dell'emendamento Mammucari, anche se mi sfugge in questo momento il significato preciso della dizione « prevalente capitale pubblico », perchè, se il prevalente capitale pubblico volesse significare partecipazione statale, usciremmo dal seminato, in quanto non possiamo davvero ritenere realizzabile questa soluzione. Se invece quella espressione volesse dire partecipazione di istituti di credito di diritto pubblico, eccetera, allora sarei d'accordo con l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Mammucari, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Il senatore Trabucchi ha proposto che nel testo del Governo le parole: « promuovere e realizzare » siano sostituite con le altre: « promuovere la realizzazione ».

Invito l'onorevole ministro Pastore ad esprimere l'avviso del Governo.

**PASTORE**, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è d'accordo.

**PRESIDENTE**. Metto allora ai voti l'emendamento proposto dal senatore Trabucchi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Comunico che il senatore Mammucari ha rinunciato al suo emendamento tendente a sostituire le parole: « società finanziaria interregionale » con le altre: « società finanziarie interregionali ».

**TRABUCCHI**, *relatore*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**TRABUCCHI**, *relatore*. Vorrei fare una piccola osservazione anche se ha una importanza relativa. Gli istituti di credito hanno il vizio di citare sempre la legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni. In realtà c'è invece la legge del 1937 che rifà tutto il testo. Mi riservo quindi in sede di coordinamento di vedere se sia il caso di citare la legge del 1936 o quella del 1937, perchè sono due leggi a scavalco (anche una volta si legiferava male). È un decreto-legge del 1936 convertito in legge nel 1937, quando già era uscito un altro decreto-legge del 1937, convertito in legge successivamente. Quindi è bene che vediamo un po' la procedura privatamente, e io credo che il Senato non abbia niente in contrario a questa opera di coordinamento.

**PRESIDENTE**. L'espressione: « e successive modificazioni » salva tutto.

**TRABUCCHI**, *relatore*. Ma non sono modificazioni successive, perchè sono due decreti convertiti in legge a scavalco.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'articolo 6-bis nel testo proposto dal Governo e

modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

I senatori Macaggi, Banfi, Bermani, Arnau-di, Bonacina e Stirati hanno proposto un altro articolo 6-bis. Se ne dia lettura.

**GRANZOTTO BASSO**, *Segretario*:

**Art. 6-bis.**

*(Finanziamenti a tasso agevolato per attività pescherecce).*

Per la provvista ed il miglioramento degli scafi e delle attrezzature, comprese le spese per gli impianti a mare di coltivazione dei mitili e delle ostriche, per la costruzione, l'acquisto e l'ampliamento delle opere e delle attrezzature per la conservazione e lavorazione dei prodotti e sottoprodotti della pesca, sono concessi, alle cooperative di pescatori ed ai loro consorzi, mutui a tasso agevolato.

Il tasso di interesse e la durata del mutuo sono stabiliti secondo quanto disposto dal quarto comma del precedente articolo 6.

**PRESIDENTE**. Il senatore Macaggi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**MACAGGI**. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa mia proposta si riferisce ad una lacuna che, a mio modo di vedere, esiste nel presente provvedimento legislativo, dove si considerano parecchie attività lavorative, agricole, industriali, turistiche, eccetera, ma non si fa parola di una attività di primo piano per il nostro Paese, quale è l'attività marittima ed in particolare l'attività peschereccia.

Io credo superfluo di richiamare l'attenzione del Senato sul fatto che le caratteristiche costiere del nostro Paese come si presentano nel Sud, esistono nel Nord. Vorrei anzi aggiungere che le attività pescherecce, se hanno una maggiore estensione ed un maggior peso nel Sud in quanto le cooperative pescherecce del Sud (richiamo l'attenzio-

ne sul fatto che i finanziamenti richiesti riguarderebbero esclusivamente le cooperative) offrono un campo di azione molto più esteso e quindi hanno un maggior peso finanziario, ciò invece non è per le cooperative del Nord, le quali sono relativamente modeste. Verso di loro, appunto per questo fatto, credo dovrebbe rivolgersi l'attenzione del Governo al fine di offrire qualche finanziamento dove si renda necessario per mantenere in vita le cooperative stesse, per le quali la perdita di un peschereccio o la necessità di intervenire con riparazioni costituisce talvolta una spesa tale da comprometterne addirittura la possibilità di esistenza.

Vorrei aggiungere che altri provvedimenti legislativi analoghi, come la legge sul Mezzogiorno e quella sulla Sardegna, comprendono queste attività marinare. Non vedo perciò il motivo per il quale, nel presente provvedimento, debbono essere dimenticati questi nostri lavoratori delle coste, che meritano tutta la nostra considerazione e che sono sullo stesso piano dei pescatori meridionali. Mi riferisco a questo proposito a quanto ieri il nostro relatore ha sottolineato, quando ha affermato il principio di non creare con le nostre leggi delle discriminazioni. Questa, a mio modo di vedere, sarebbe una vera e propria discriminazione nei confronti dei pescatori del Nord e del centro Italia rispetto ai diritti che hanno acquisito i pescatori del Sud e delle Isole.

Queste le ragioni per cui mi sono permesso di proporre l'emendamento, che confido sarà accolto dal Senato.

F A B R E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A B R E T T I . Il nostro Gruppo si associa all'emendamento proposto dal senatore Macaggi per far sì che questa legge possa operare in direzione del settore della pesca. Si potrà obiettare che le zone interessate, essendo zone rivierasche, potrebbero non essere considerate zone depresse; ma io credo che se vi è un settore economico depresso, è proprio quello dell'industria della pesca. Le condizioni degli operatori economici, soprat-

tutto delle cooperative dei pescatori, sono tali da meritare tutto l'appoggio del Parlamento e un incoraggiamento a risorgere dalle condizioni di decadenza nelle quali si trovano, anche per una ragione di tornaconto economico del Paese. Voi sapete che noi spendiamo oltre 60 miliardi all'anno per le importazioni del pesce. Occorre invece dare a questo settore ogni aiuto, almeno nel campo finanziario, per consentirgli di ammodernarsi e di raggiungere quei livelli di produttività che l'interesse nazionale richiede.

Per tali motivi, come ripeto, ci associamo all'emendamento Macaggi.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

T R A B U C C H I , *relatore*. Il parere della Commissione è diviso in se stesso. Infatti la Commissione vorrebbe facilitare i pescatori, ma il punto fondamentale è che il privilegio in questione si è voluto dare soltanto alle regioni dell'Italia meridionale con la legge n. 648. Il Ministro mi ha fatto osservare che in questa occasione non si sono volute estendere ai territori depressi dell'Italia centro-settentrionale tutte le condizioni di particolare favore di cui godono, in base all'apposita legge, le regioni del Sud. Per tale motivo la Commissione, pur rimettendosi evidentemente al parere del Senato, dovrebbe esprimere parere contrario al fine di non dare neppure l'impressione che si voglia annullare quella situazione di vantaggio che abbiamo, forse un po' a malincuore, concesso soltanto al Sud.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro ad esprimere l'avviso del Governo.

P A S T O R E , *Ministro senza portafoglio*. Io riconosco la fondatezza delle argomentazioni qui recate dal senatore Macaggi. Tuttavia ricordo al Senato che io debbo esercitare il ruolo di custode (e non lo faccio certo a malincuore) delle particolari condizioni di favore che il Parlamento e il Governo a suo tempo hanno disposto — ed hanno poi riconfermato — a favore del Mez-

zogiorno d'Italia. A coloro che pensassero che siamo di fronte a delle preferenze senza un serio fondamento mi si consenta di ricordare ciò che del resto ho detto già nel mio intervento di replica, cioè che il problema del Mezzogiorno è più grave di quanto non pensiamo, e non soltanto nella sua realtà odierna. Noi dobbiamo pervenire, in un tempo breve ormai, a superare le condizioni di depressione di quella parte d'Italia, cioè di mezza Italia; in tal modo risolveremo non solo storicamente, ma anche sul piano politico ed economico un problema che investe l'economia di tutto il Paese. Noi sentiamo sempre delle critiche perchè non riusciamo a realizzare, ad esempio, il blocco dell'esodo delle popolazioni. Voi potete capire che il più preoccupato è certamente il Governo. Ebbene, tutto ciò che tentiamo di fare in più nel Mezzogiorno ha ovviamente questo obiettivo di fondo: riscattare il Mezzogiorno da quelle condizioni di depressione e creare le condizioni per cui finalmente l'esodo abbia a cessare. Ecco perchè il Governo è fermo nella sua già dichiarata posizione di non equiparare questa legge a quelle che agevolano il Mezzogiorno d'Italia. Me ne rammarico, ma non è possibile da parte nostra procedere diversamente.

F A B R E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A B R E T T I . Io desidero contestare i motivi di opposizione a questo emendamento che sono stati portati sia dal relatore sia dal Ministro. Le sue argomentazioni, onorevole Pastore, non ci convincono, perchè lei sostiene il concetto di dover favorire la pesca nell'Italia meridionale.

Ebbene, i problemi dei pescatori del Sud sono gli stessi di quelli dei pescatori dell'Italia centrale, della costa ligure o dell'alto Adriatico.

Se nel Mezzogiorno c'è un'esigenza di intervento per evitare la fuga dei pescatori dal settore, ed anche l'esodo dai comuni, ebbene, lo stesso fenomeno avviene, per esempio, nelle Marche, dove non troviamo più

un giovane disposto ad andare a fare il pescatore, nessuno che accetti di esercitare ancora un mestiere simile, per le condizioni economiche nelle quali il settore si trova. Vediamo anche certi pescatori operatori economici che hanno la tendenza a trasferirsi in zone del Mezzogiorno per beneficiare delle facilitazioni che la Cassa per il Mezzogiorno concede.

Ci si ostina invece a non estendere ad altre zone depresse dell'Italia centro-settentrionale questi benefici: pertanto noi dichiariamo di sostenere questo emendamento.

M A C A G G I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A C A G G I . In sostanza tocca a me, come presentatore dell'emendamento decidere se insistere o meno per la votazione.

Mi permetto di far rilevare al Ministro ed al relatore che le argomentazioni che essi hanno portato contro l'accettazione di questo mio articolo aggiuntivo, francamente non solo non mi convincono, ma non mi sembrano accettabili nel vero senso della parola.

Quando si parla di privilegi che vengono creati per una parte del nostro Paese nei confronti di un'altra (qui non si tratta di aree depresse nel senso territoriale, ma di un particolare settore lavorativo caratteristico del nostro Paese, che è interesse nostro di mantenere vivo e che viene compromesso dalla mancanza di una presa in considerazione in questo disegno di legge) io penso e ripeto che dovremmo tener presente che le cooperative dei pescatori sono molto più vitali nel Sud che non nel Nord, ove vi sono solo cooperative modestissime.

Mi riferisco in modo particolare alle cooperative sull'Adriatico, ma anche a quelle sul Tirreno che conosco bene. Sono cooperative che vivono sul filo del rasoio.

Comunque, di fronte alla posizione negativa assunta dal relatore e dal Governo io credo sia interesse mio di ritirare l'emendamento anche per poter eventualmente domani procedere, senza pregiudiziali dannose, al fine di aiutare questi lavoratori del mare.



B O N A C I N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A C I N A . Prima di andare avanti, signor Presidente, vorrei far rilevare che sul precedente articolo 6-bis, già votato, vi è un errore materiale.

Infatti il testo letto dall'onorevole Ministro dice: « per promuovere la realizzazione nelle provincie dell'Italia centrale indicate nei piani quinquennali di cui al precedente articolo 1 ».

Ora a me pare di ravvisare anzitutto un errore di riferimento, perchè non sono i piani quinquennali a delimitare alcunchè ma vi si provvede con l'atto formale di alimentazione delle zone: i piani specificano solo la materia e i tempi degli interventi.

In secondo luogo, lo spirito dei proponenti l'emendamento era che l'intervento delle finanziarie dovesse aver luogo nelle aree depresse dell'Italia centrale. E allora bisognerebbe introdurre la correzione puramente formale: « per promuovere la realizzazione nelle zone depresse dell'Italia centrale delimitate ai sensi dell'articolo 1 eccetera ».

P R E S I D E N T E . La Commissione e il Governo accettano la proposta del senatore Bonacina?

P A S T O R E , *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è d'accordo.

T R A B U C C H I , *relatore*. Anche la Commissione è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, la proposta del senatore Bonacina è accolta. L'articolo 6-bis risulta pertanto del seguente tenore:

Art. 6-bis.

*(Costituzione di una Società finanziaria interregionale per lo sviluppo delle zone dell'Italia centrale)*

Su conforme parere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio gli enti esercenti il credito a medio e lungo

termine e le aziende di credito di cui alle lettere a) e d) dell'articolo 5 del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, già abilitati ad esercitare la attività nei territori delle provincie dell'Italia centrale riconosciuti depressi in base al primo comma dell'articolo 1, possono essere autorizzati con decreto del Ministro del tesoro a partecipare, anche in deroga ai loro statuti, al capitale di una Società finanziaria interregionale che potrà essere costituita dall'Istituto Mobiliare Italiano, per promuovere la realizzazione, nelle zone depresse dell'Italia centrale, delimitate ai sensi dell'articolo 1, di iniziative industriali, sulla base dei criteri e delle modalità fissati dai piani quinquennali.

La Società finanziaria di cui al precedente comma può essere autorizzata dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ad emettere prestiti obbligazionari anche in deroga al limite di cui all'articolo 2410 del Codice civile.

P R E S I D E N T E . L'emendamento del senatore Macaggi e di altri senatori è stato ritirato.

F A B R E T T I . Lo faccio mio.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 6-bis proposto dai senatori Macaggi, Banfi, Bermani ed altri, fatto proprio dal senatore Fabretti, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

G R A N Z O T T O B A S S O , *Segretario*:

Art. 7.

*(Esenzioni fiscali per le nuove imprese artigiane e industriali)*

Le nuove imprese artigiane e le nuove piccole e medie imprese industriali aventi per oggetto produzione di beni, che si costituiscono nelle zone depresse dell'Italia setten-

trionale e centrale, diverse dai territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, sono esenti, per dieci anni dalla data di inizio della loro attività — rilevabile con atto della competente Camera di commercio, industria e agricoltura — da ogni tributo diretto sul reddito.

Per le nuove imprese industriali l'esenzione è applicabile alle aziende, il cui investimento in impianti fissi non superi comunque due miliardi di lire.

Tale esenzione si applica anche al maggiore reddito derivante dall'ampliamento delle aziende esistenti, il cui investimento globale in impianti fissi non superi il limite di cui al precedente comma.

Le modalità per l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste o richiamate dalla presente legge, sono determinate con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.

**PRESIDENTE.** Su questo articolo è stato presentato dai senatori Simonucci, Fabretti e Mencaraglia un emendamento sostitutivo al primo comma. Se ne dia lettura.

**GRANZOTTO BASSO, Segretario:**

*Al primo comma, sostituire le parole dall'inizio fino a «... zone depresse» con le altre: «Le imprese artigiane, le piccole e medie imprese industriali che si costituiscono, trasformano o ammodernano nelle zone depresse».*

**PRESIDENTE.** Il senatore Fabretti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**FABRETTI.** L'emendamento è chiaro: si tratta di inserire questa norma nel testo del disegno di legge della Commissione.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**TRABUCCI, relatore.** La Commissione non può essere d'accordo. Evidentemente non possiamo ammettere limitazioni, perchè abbiamo stabilito già quali sono i criteri; quanto alle imprese artigiane, ha già detto ieri il Ministro il suo pensiero.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole ministro Pastore ad esprimere l'avviso del Governo.

**PASTORE, Ministro senza portafoglio.** Il Governo è contrario per quanto già detto, che cioè non si possono aggiungere ulteriori agevolazioni finanziarie in questa legge, anche per la posizione assunta dal Ministero delle finanze.

**PRESIDENTE.** Senatore Fabretti, insiste nell'emendamento?

**FABRETTI.** Lo ritiriamo.

**PRESIDENTE.** I senatori Veronesi, Grassi, Pasquato, Rotta, Bosso, Artom, Rovere e Bonaldi hanno presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

**GRANZOTTO BASSO, Segretario:**

*Al primo comma, sostituire le parole da: «per dieci anni...» sino alla fine, con le altre: «da ogni tributo diretto sul reddito per dieci anni a decorrere dal primo esercizio di produzione del reddito dei rispettivi impianti, con esclusione dal computo degli anni nei quali il reddito non si sia verificato».*

**PRESIDENTE.** Il senatore Rovere ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**ROVERE.** Signor Presidente, io credo che questo nostro emendamento sia molto chiaro, e facilmente intuibile è il motivo che ci ha spinto a presentarlo. Si tratta, in fondo, di concedere una estensione dei benefici, di concedere una estensione reale degli stessi, tenendo conto che pare logico am-

mettere le imprese a fruire di queste esenzioni soltanto dal momento in cui effettivamente il loro reddito diventa attivo. Solo così questo provvedimento avrà una validità pratica.

**P R E S I D E N T E** . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**T R A B U C C H I** , *relatore*. In sede di Commissione è stata già discussa una proposta analoga e la Commissione stessa ha dovuto esprimere parere contrario perchè le esenzioni fiscali si danno da quando sorge l'azienda; non si può aspettare che l'azienda cominci a funzionare. Si sa che nel primo anno non si hanno utili; vuol dire che ne conseguirà il fatto che non si pagheranno imposte. Ma non si può stabilire che si comincia a dare l'esenzione dalle imposte da quando l'azienda comincerà ad avere utili.

Evidentemente c'è una situazione di privilegio rispetto alle altre aziende che, invece di avere solo il primo anno, ne hanno dieci. Quindi la Commissione è contraria all'emendamento. (*Interruzione del senatore Tomasucci*).

**P R E S I D E N T E** . Invito l'onorevole ministro Pastore ad esprimere l'avviso del Governo.

**P A S T O R E** , *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è concorde con il parere espresso dal relatore.

**P R E S I D E N T E** . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Veronesi, Grassi ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Sul secondo comma sono stati presentati due emendamenti: uno è stato presentato dai senatori Veronesi, Grassi, Pasquato, Rotta, Bosso, Artom, Rovere e Bonaldi; l'altro è stato presentato dai senatori Bertoli, Fabretti, Mencaraglia e Pellegrino. Si dia lettura dei due emendamenti.

**G R A N Z O T T O B A S S O** , *Segretario*:

*Al secondo comma, sostituire le parole: « due miliardi di lire », con le altre: « 3 miliardi di lire ».*

VERONESI, GRASSI, PASQUATO,  
ROTTA, BOSSO, ARTOM, ROVERE,  
BONALDI;

*Al secondo comma, sostituire le parole: « due miliardi di lire », con le altre: « un miliardo di lire ».*

BERTOLI, FABRETTI, MENCARAGLIA,  
PELLEGRINO.

**P R E S I D E N T E** . Il senatore Rovere ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

**R O V E R E** . Praticamente credo che l'emendamento si commenti da solo. Anche qui si tratta di estendere questi benefici al massimo, chiamando a fruire degli stessi il maggior numero possibile di imprese.

**P R E S I D E N T E** . Il senatore Pellegrino ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

**P E L L E G R I N O** . Questa norma introduce una profonda innovazione rispetto alla legislazione ora in vigore. Infatti, ai fini dell'ammissione al beneficio fiscale, non si ha più riguardo al dato puramente numerico dei dipendenti occupati, ma la concessione delle agevolazioni viene riferita all'entità degli investimenti in impianti fissi.

Orbene, se uno degli scopi di questa legge è quello di intervenire laddove sussiste una rilevante disoccupazione, più logico sarebbe stato seguire il principio di concedere l'esenzione decennale da ogni tributo diretto in base al numero dei dipendenti occupati e non all'entità degli investimenti in impianti fissi. Devo altresì ricordare che il Governo, nel suo disegno di legge, pur riferendosi al parametro degli investimenti fissi, stabilì la cifra massima per il godimento delle esenzioni fiscali in un miliardo e mezzo di lire. Noi, già in Commissione, ritenemmo esagerato quanto aveva proposto allora il Governo e a mag-

gior ragione dobbiamo ritenere esagerato il fatto che questa esenzione, in ordine al valore degli impianti fissi, è stata elevata a 2 miliardi. Riteniamo intanto di poter proporre che, proprio per il fine che si prefigge la legge, cioè di intervenire in favore delle nuove aziende artigiane e delle piccole e medie imprese, si debbano concedere le agevolazioni fiscali quando l'ammontare degli investimenti fissi è di un miliardo di lire. Perciò proponiamo che al secondo comma dell'articolo 7 le parole « due miliardi » vengano sostituite con le parole « un miliardo ».

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sugli emendamenti in esame.

**T R A B U C C H I , relatore.** La Commissione fra due forze eguali e contrarie continua a fare come l'asino di Buridano: rimane ferma sui due miliardi. D'altra parte il conto dei due miliardi è nato dalla considerazione della quantità di capitali occorrenti all'impiego di una persona. Se praticamente i 10 milioni potevano corrispondere al capitale fisso necessario per impiegare una persona in un certo momento, sembra che, con l'andamento delle cose, possano essere più facilmente sostituiti dai venti in quanto oggi la meccanizzazione, la automazione ed altre applicazioni della tecnica in sviluppo implicano nuovi progressi tecnici e un maggiore assorbimento di capitali rispetto all'unità « uomo ». L'abbandono del sistema di misura « uomo occupato » in confronto al sistema di misura « capitale » che corrisponde all'uomo occupato, è stato causato soprattutto dal fatto che gli uomini diventavano tutti bambini, come accade quando si pignorano gli oggetti grossi e poi all'asta si trovano gli stessi oggetti ma divenuti oggettini; diventavano tutti piccoli perchè diventavano tutti apprendisti, tutti provvisori e così praticamente si favorivano una quantità di frodi. Invece la valutazione del capitale immesso ha una possibilità di concezione oggettiva che rappresenta un qualcosa di meglio e di più facile da constatare — si parla di impianti fissi — che non la presenza degli uomini i quali, avendo la

possibilità di muoversi, possono essere presenti qualche volta e qualche altra no e quindi possono dar luogo ad un'infinità di discussioni e di contestazioni.

Praticamente i 20 milioni per unità rappresentano, diciamo così, una considerazione che vorrei dire sufficiente nel momento attuale. Probabilmente la tecnica farà raggiungere anche i tre miliardi se si continuerà la meccanizzazione. Ma per ora vogliamo dire agli amici liberali di accontentarsi del limite di due miliardi.

**P A S T O R E ,** *Ministro senza portafoglio.* Concordo col parere del relatore.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Veronesi, Grassi, Pasquato ed altri, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Bertoli, Fabretti, Mencaraglia e Pelleggrino, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

I senatori Lombardi e Vecellio hanno presentato un emendamento tendente ad inserire dopo il terzo comma il seguente:

« Le medesime agevolazioni previste nel presente articolo si applicano, con i limiti di cui al secondo e terzo comma, anche alle imprese alberghiere e alle nuove imprese esercenti impianti di trasporto per mezzo di funi comunque denominati, che si costituiscono nei territori di cui all'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 526 ».

Il senatore Lombardi ha facoltà di svolgerlo.

**L O M B A R D I .** La proposta della Commissione di trasferire il capo secondo articolo 11, penultimo comma, praticamente non risulta migliore, nell'ordine della legge, di quella di sopprimere, in questa sede, all'articolo 7, questa agevolazione per il set-

tore alberghiero e per altre cose minori. A me pare che si debba ritornare al testo governativo, perchè sarebbe strano che tutte le zone fuori dalla montagna non siano assistite da questa proposta di agevolazione.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

**T R A B U C C H I , relatore.** La Commissione aveva voluto riferirsi soltanto alla montagna poichè, quanto alle imprese alberghiere, si è pensato che solo in montagna, in quelle zone depresse, si possano assumere iniziative del genere, nelle altre parti sembra di no. Però la Commissione si rimette al Governo e, se il Governo si rimette al Senato, al Senato.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole ministro Pastore ad esprimere l'avviso del Governo.

**P A S T O R E , Ministro senza portafoglio.** Il Governo purtroppo non può dichiararsi favorevole anche perchè, quando andiamo a stabilire delle differenziazioni, è difficile contestare che l'organizzazione alberghiera sia una delle primarie risorse della montagna, per non dire probabilmente una risorsa esclusiva. Quindi non si fa nessun torto se manteniamo la disposizione solo per il settore montano.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Lombardi, mantiene il suo emendamento?

**L O M B A R D I .** No, signor Presidente, lo ritiro.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'articolo 7. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

I senatori Fabiani, Mencaraglia, Fabretti, Boccassi e Pellegrino hanno presentato un articolo 7-bis. Se ne dia lettura.

**G R A N Z O T T O B A S S O , Segretario:**

**Art. 7-bis.**

Le aziende a partecipazione statale e l'Enel sono tenuti a localizzare nelle zone di cui all'articolo 1 una quota dei propri investimenti in armonia con i programmi regionali di sviluppo economico.

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Mencaraglia ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**M E N C A R A G L I A .** Onorevole Presidente, sarò brevissimo. I motivi che sostengono questo emendamento sono stati da me già largamente svolti in sede di discussione generale. Andare a fondo di questo problema significherebbe riparlare delle aziende a partecipazione statale, della programmazione, degli intendimenti del Governo di centro-sinistra e degli intendimenti che ci si propone di realizzare con questa legge. Attendo quindi che il relatore mi ripeta che questo articolo aggiuntivo può trovare miglior sede in un altro strumento legislativo, con ciò riconfermando la volontà politica della maggioranza.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**T R A B U C C H I , relatore.** Già abbiamo un obbligo di dare il 40 per cento degli investimenti al Sud. Siamo quindi sempre allo stesso punto. Se adesso vogliamo dare un'altra percentuale alle zone del Nord noi mettiamo in prigione gli enti di Stato. Non credo che voi vogliate che gli enti di Stato operino in cattività. Bisogna lasciare che anche gli enti di Stato, almeno per una parte della loro attività, si indirizzino a criteri economici. Questo, in fondo, è anche uno dei principi fondamentali per cui gli enti di Stato si sono costituiti. Non parliamo poi del povero Enel, il quale sta diventando veramente la vittima delle varie aziendine che ha ereditato e che rappresentano una specie di bot-

te piena di spine come quella di Attilio Regolo. Non creiamo all'Enel ulteriori difficoltà nella sua opera: cerchiamo che operi veramente in maniera conforme alle nostre esigenze, dando cioè l'energia a buon mercato. Se darà l'energia a buon mercato sarà un vantaggio per tutti. Se viceversa lo condanniamo a fare opere antieconomiche, ad un certo momento ci farà pagare di più per l'energia, e questo sarà un danno sia per le zone depresse che per le altre. Lasciamolo funzionare e vivere, lasciamo che si faccia le ossa, poi magari gli tireremo anche il collo, ma per il momento lasciamo, ripeto, che si faccia le ossa e che si organizzi per produrre bene e distribuire meglio.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole ministro Pastore ad esprimere l'avviso del Governo.

**P A S T O R E ,** *Ministro senza portafoglio.* Il Governo è d'accordo con il relatore.

**T O M A S U C C I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**T O M A S U C C I .** Vorrei fare soltanto brevi osservazioni. Negli articoli iniziali si parla di tenere in dovuto conto le elaborazioni che avvengono su scala regionale, quindi i piani regionali di sviluppo che sono stati o comunque vengono elaborati da appositi Comitati. Ebbene, i Comitati in questi piani prevedono anche un impegno delle organizzazioni e delle imprese a partecipazione statale. Esempio ultimo: mentre nel piano per lo sviluppo marchigiano si parla del metano, perchè esiste la possibilità di sfruttamento di questi giacimenti, l'ENI su scala nazionale, nell'elaborazione del piano nazionale per lo sviluppo delle attività metanifere, non prevede le Marche, ed è quindi in netto contrasto con il piano regionale di sviluppo della Regione. Ora, in questo caso si tratta di tener conto delle elaborazioni e degli impegni di carattere programmatico che vengono avanzati nelle singole Regioni.

**P A S T O R E ,** *Ministro senza portafoglio.* Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**P A S T O R E ,** *Ministro senza portafoglio.* Faccio osservare che un fatto è tener conto, in sede di predisposizione di piani quinquennali, degli elaborati che si fanno nella Regione, e un fatto è farne un testo legislativo. Ecco perchè concordo con la dichiarazione fatta dal relatore.

**T O M A S U C C I .** Accadrà così che gli elaborati ci saranno e nel testo legislativo non avremo niente, per cui non avremo nessuna attività in questi settori.

**P A S T O R E ,** *Ministro senza portafoglio.* Mi dispiace dover prolungare questa discussione, ma non mi rendo conto di questa ostinazione a non capire un ragionamento più che mai logico. Io dichiaro che la legge impegna a tener conto, nella formazione dei piani quinquennali, anche degli elaborati. Mi vuole contestare che è un'altra cosa? Non è che con ciò noi facciamo una affermazione di principio su questo articolo. Si terrà conto delle indicazioni dei piani regionali. Certo, se il piano regionale predisposto da una determinata Regione non conterrà proposte o pareri nel senso da lei desiderato, la responsabilità non spetterà al Governo.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Fabretti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

**Z A N N I N I ,** *Segretario:*

## CAPO II

### DISPOSIZIONI SPECIALI PER I TERRITORI MONTANI

#### Art. 8.

*(Limiti territoriali di applicabilità)*

Nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed aggiunte, con esclusione dei territo-

ri nei quali la recettività alberghiera ed il movimento turistico nell'ultimo biennio risultino superiori ai limiti fissati dal Comitato dei ministri di cui al terzo comma dell'articolo 1, si applicano le disposizioni previste dal presente Capo, qualora non trovino applicazione le disposizioni di cui al Capo precedente.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura dell'articolo 9.

**Z A N N I N I , Segretario:**

**Art. 9.**

*(Esecuzione e completamento  
di opere pubbliche)*

Nei territori montani di cui al precedente articolo 8, i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste provvedono alla realizzazione di opere pubbliche indicate all'articolo 3 e al completamento — previo accertamento della loro funzionalità — di quelle già iniziate ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante programmi predisposti sulla base delle direttive fissate dai piani quinquennali ed approvati dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma del precedente articolo 1.

Per l'esecuzione di tali opere si applicano le disposizioni previste dal titolo terzo del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431 e successive modificazioni e integrazioni.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo da parte dei senatori Mencaraglia, Fabretti, Tomasucci, Mammucari e Orlandi. Se ne dia lettura.

**Z A N N I N I , Segretario:**

*Dopo il primo comma, inserire il seguente:*

« I programmi di cui al comma precedente vengono predisposti di concerto con gli Enti locali interessati o loro consorzi. Agli Enti locali o loro consorzi sarà affidata la esecuzione delle opere programmate di loro competenza ».

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Mencaraglia ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**M E N C A R A G L I A .** Signor Presidente, questo emendamento tende, come il complesso degli emendamenti da noi presentati, a dare una base democratica all'attuazione di questa legge, attraverso strumenti più vicini alle esigenze della popolazione.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

**B O N A C I N A .** Onorevole Presidente, alla formulazione della proposta così come viene presentata dal collega Mencaraglia la Commissione è contraria. Tuttavia io domanderei al Governo, e vorrei sentirlo dire, se si applicano ai territori montani tutte le disposizioni, per quanto riguarda i concerti, le intese e le preventive proposte, che noi abbiamo stabilito nella prima parte del disegno di legge.

Ho timore che la specialità delle disposizioni e la distinzione formale del capo secondo dal capo primo potrebbero portare qualche interprete a far cadere tutta la costruzione dei concerti di cui al capo primo; se le cose non stanno a questo modo, se invece quelle proposte e quei concerti hanno ugualmente luogo, mi pare che possiamo essere d'accordo. Ma è bene essere espliciti.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole ministro Pastore ad esprimere l'avviso del Governo.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Sono contrario a questo emendamento, sulla non accettazione del quale mi pare concordi anche la Commissione.

L'argomento che il senatore Bonacina qui ha portato si rifà all'emendamento che è stato accantonato sull'articolo 1. Siccome però su quell'emendamento abbiamo raggiunto l'accordo, e dovremo poi votarlo, valgono naturalmente lettera e spirito di quell'emendamento concordato.

BONACINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONACINA. Vorrei far osservare che qui siamo in fase di programmi esecutivi annuali, perchè anche in questo settore si procederà attraverso questa specie di programmi. L'emendamento accantonato concerne i piani quinquennali: qui siamo invece in tema di programmazione annuale. Sarebbe necessaria una conferma che anche alla programmazione annuale si applicano le norme che abbiamo già stabilito agli articoli 1 e 2 del disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Mencaraglia, Fabretti, Tomasucci, Mammucari e Orlandi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

I senatori Lombardi e Vecellio hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma.

Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

TRABUCCHI, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dai senatori Lombardi e Vecellio, accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

L'emendamento proposto dalla Commissione, tendente ad inserire al secondo comma, dopo le parole: « si applicano », le altre: « finchè vigenti », è precluso dalla votazione precedente.

Metto quindi ai voti l'articolo 9 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura dell'articolo 10.

ZANNINI, *Segretario*:

Art. 10.

(*Sperimentazione zootecnica*)

Nei territori montani di cui al precedente articolo 8, il Ministero dell'agricoltura e foreste provvede ad interventi di carattere straordinario per svolgere programmi di sperimentazione zootecnica di particolare interesse per lo sviluppo economico della montagna.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte dei senatori Boccassi, Tomasucci, Fabretti e Orlandi. Se ne dia lettura.

ZANNINI, *Segretario*:

*Sostituire le parole:* « il Ministero della agricoltura e foreste provvede » *con le altre:* « gli Enti di sviluppo o, in assenza di essi, i Comuni e le Province provvedono ».

PRESIDENTE. Il senatore Tomasucci ha facoltà di illustrare questo emendamento.

TOMASUCCI. Signor Presidente, torniamo ancora una volta a fare in modo che gli enti di sviluppo possano, là dove questi hanno eventualmente la possibilità di operare, essere gli esecutori delle opere che vengono previste dalla presente legge e, ove non esistano gli enti di sviluppo, siano i Comuni e le Province a provvedere.



Vorremmo insistere sull'emendamento e pregare la Commissione di accoglierlo, anche perchè è una questione non soltanto di democrazia, ma di impegno politico nei confronti di organismi che tutti abbiamo contribuito a creare. Noi abbiamo cercato di spiegare inizialmente quale era la nostra posizione nei confronti di questi articoli. Ciò che maggiormente ci preoccupa è che ancora una volta di fronte ai grossi problemi della montagna noi veniamo in soccorso con piccolissimi contributi. D'altra parte, in tutto il corso del dibattito sul presente provvedimento, il relatore e il Presidente della Commissione hanno opposto un costante rifiuto alle necessità e alle richieste che sono state presentate attraverso emendamenti per altre categorie, vedi ultima quella dei pescatori. Se non fossero stati introdotti nel disegno di legge gli articoli riguardanti la montagna, avremmo avuto nel quinquennio circa 100 miliardi in più da spendere per altre attività, con la possibilità di favorire ulteriormente le attività di carattere extra agricolo. In questo caso noi richiedevamo un impegno da parte del Governo affinché fosse potenziata e ulteriormente finanziata la legge n. 991, che riguarda i territori montani. Se vi è perciò una dispersione di mezzi nei contributi e nei fondi che si prevedono attraverso il presente provvedimento, la responsabilità ricade sulla maggioranza e sul Governo, che hanno voluto ad ogni costo inserire articoli come questi, i quali non portano certamente un contributo allo sviluppo delle attività economiche nelle zone di cui ci stiamo interessando.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**T R A B U C C H I , relatore.** La Commissione è contrarissima. Si è visto che è stato tolto dal capitolo sulla montagna qualsiasi intervento di natura agricola. L'unico punto che è rimasto è questo sulla sperimentazione zootecnica. Ma non deve trattarsi di una sperimentazione parziale o realizzata mediante piccoli sussidi, bensì di una sperimentazione straordinaria al fine di indi-

viduare le soluzioni che possono essere consigliate per l'attività zootecnica nella montagna. Non c'entrano qui nè gli enti di sviluppo, nè i Comuni, nè le Provincie; si tratta soltanto di finanziare da parte del Governo una sperimentazione che sia di natura particolare e che abbia particolare interesse per lo sviluppo della zona montana. Ecco il motivo per cui questa è l'unica norma riguardante l'agricoltura che è stata mantenuta per i territori montani.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole ministro Pastore ad esprimere l'avviso del Governo.

**P A S T O R E , Ministro senza portafoglio.** Il Governo, che rivendica il merito di avere introdotto questa parte, laddove la Commissione tendeva a sopprimerla, a questo punto concorda con il relatore. L'intervento non può che essere limitato alla sperimentazione zootecnica e quindi resta affidato al Ministero dell'agricoltura.

**S A N T A R E L L I .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**S A N T A R E L L I .** Signor Ministro ed onorevole Trabucchi, forse che la legge 14 luglio 1965, n. 901, per voi è sparita dalla circolazione? Esistono gli enti di sviluppo, che noi abbiamo votato qui, in Parlamento; c'è una legge dello Stato che non si vuole rispettare. Secondo l'articolo 3 di tale legge la sperimentazione e le altre attività agricole sono affidate agli enti di sviluppo. Non si capisce perciò perchè si sia così ostinati a non voler accettare un emendamento talmente elementare che si limita ad affidare agli enti la sperimentazione.

**T R A B U C C H I , relatore.** Perchè è tutta un'altra cosa.

**S A N T A R E L L I .** È sempre la stessa cosa. Desidero anche far presente agli onorevoli colleghi che con la legge n. 635 abbiamo dichiarato tutte le zone della legge n. 991

zone depresse. Voi dite che si deve aiutare la montagna; ma sono passati tanti anni e nessuno ha fatto niente in queste zone, e se ora le andiamo a finanziare in un modo così sbagliato non si farà niente nemmeno questa volta. Si ha addirittura una dispersione. Sui 2144 Comuni dichiarati zona depressa (non sappiamo quanti rimarranno con questa legge), 1732 rientrano nella legge n. 991. Questo l'ho ricavato dalla relazione del senatore Trabucchi. Se facciamo il conto, viene fuori una cifra di 50 milioni per cinque anni in ogni Comune. Ma è possibile disperdere così i quattrini, è possibile darli in questo modo? Inganniamo noi stessi e inganniamo i contadini.

Pertanto noi non riusciamo a capire perchè voi vogliate votare contro un emendamento così semplice e così elementare.

T R A B U C C H I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I , *relatore*. Non siamo favorevoli all'emendamento perchè non deve prevedersi di dare somme agli enti di sviluppo, ma solo, in casi straordinari ed eccezionali, di dedicarli a mezzo del Ministero dell'agricoltura ad alcune sperimentazioni che possono essere necessarie.

S A N T A R E L L I . Ma l'ente di sviluppo coordina ...

F A B R E T T I . È l'ente di sviluppo che evita la dispersione!

S A N T A R E L L I . Dite pur chiaramente che c'è la volontà politica di svuotare la legge sugli enti di sviluppo!

P A S T O R E , *Ministro senza portafoglio*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A S T O R E , *Ministro senza portafoglio*. Questo voler dare un giudizio sulle intenzioni è veramente fuori posto.

S A N T A R E L L I . No, signor Ministro. Da un mese e mezzo si discute in Commissione il piano verde e tutte le proposte relative agli enti di sviluppo sono state bocciate.

P A S T O R E , *Ministro senza portafoglio*. Qui non stiamo discutendo del piano verde. Lei ha ricordato che esiste la legge che affida agli enti di sviluppo dei compiti particolari, specifici. Ora, questo testo non esclude affatto che domani il Ministero dell'agricoltura si affidi per la sperimentazione o agli enti di sviluppo o ai Consorzi di bonifica montana o ad altri organismi. E siccome siamo sul terreno della sperimentazione, io mi affido alla sua certamente esistente competenza tecnica: è possibile che si proceda sul terreno della sperimentazione lasciando a singoli organismi locali la possibilità di andare per la propria strada? Ovviamente l'indirizzo unitario si impone perchè siamo, ripeto, sul piano della sperimentazione; e nel momento in cui affermiamo questo, non escludiamo che sul piano pratico possa avvenire questa specie di delega o di concessione agli enti locali.

S A N T A R E L L I . Ma diciamolo!

P A S T O R E , *Ministro senza portafoglio*. Ecco perchè a questo articolo non si possono imputare tutte le cattive intenzioni che voi dite.

T O M A S U C C I . Allora si possono togliere i Comuni e le Provincie lasciando gli enti di sviluppo, e si possono aggiungere le parole: « il Ministero dell'agricoltura può affidare ».

P R E S I D E N T E . Senatore Tomasucci, presenti l'emendamento nelle forme prescritte dal Regolamento.

V E C E L L I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E C E L L I O . Onorevole Ministro, io avrei evidentemente voluto cambiare del

tutto l'intestazione dell'articolo 10, « sperimentazione zootecnica » con la più ampia dizione: « Centri di sperimentazione zootecnica e forestale e di addestramento professionale ». Ella, onorevole Ministro, non ha ritenuto di accettare questo concetto perchè dice che si tratta di argomento da considerare in altra legge. A me pare però che sia inutile parlare nelle nostre zone di sviluppo di una qualsiasi sperimentazione, se non inseriamo anche il concetto di sperimentazione forestale. Questa è la proposta che intendo fare a modifica dell'articolo 10, che con la formulazione da me proposta abbraccerebbe tutto il settore silvo-pastorale che è così strettamente collegato ed interdipendente nell'economia della montagna.

C A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R E L L I . Debbo ricordare al collega Santarelli che noi abbiamo accettato, discutendo in Commissione sul piano verde n. 2, il principio che gli Ispettorati dell'agricoltura, organi periferici del Ministero, debbano dare l'indirizzo per un sistema di sperimentazione dimostrativa, indirizzo che deve essere effettuato per il tramite di determinati particolari organismi.

È difficile che un Ispettorato possa avere a disposizione una sua proprietà, come bene ha detto il ministro Pastore, per poter esercitare una sperimentazione zootecnica in montagna. Per forza di cose il Ministero dovrà appoggiarsi ad una organizzata proprietà o ad un ente e nulla toglie che la scelta possa cadere sopra l'ente di sviluppo oppure su un organismo capace di poter realizzare quell'indirizzo che si vuole sviluppare in una zona economica in fase di evoluzione produttivistica.

Quanto alla proposta del senatore Vecellio, mi si consenta di dirlo, esula dalle possibilità di pratica attuazione. La sperimentazione zootecnica è una cosa, quella forestale è un'altra. Capisco che tutte e due possono riguardare il sistema dell'economia montana, ma la sperimentazione zootecnica per la montagna opera là dove il bosco normalmente

non ha particolari interessi. Per questo non sono d'accordo con la proposta Vecellio mentre concordo con l'indirizzo indicato dal ministro Pastore e sono convinto che gli Ispettorati provinciali e compartimentali sapranno utilizzare quelle zone e quelle aziende capaci di svolgere iniziative aventi finalità di miglioramento economico della nostra montagna.

M A M M U C A R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A M M U C A R I . Vorrei un chiarimento dal signor Ministro: o noi siamo in una Assemblea che ha una visione unitaria dei problemi da trattare, o siamo di fronte ad una situazione per cui ogni Ministro realizza un'attività sua indipendentemente dall'attività di ogni altro Ministro.

Vorrei far notare che nel disegno di legge n. 1519 concernente i finanziamenti per il piano verde c'è un titolo primo, che riguarda tutta l'attività di sperimentazione. Vi si imposta addirittura il problema di una revisione radicale degli organismi che debbono realizzare la sperimentazione, ed il Ministero dell'agricoltura si arroga addirittura il diritto di sostituirsi alle Università. Si stanziava una serie di mezzi finanziari, per un importo complessivo di 20 miliardi. (*Interruzione del senatore Carelli*). La ricerca scientifica è pura ed applicata, e questo disegno di legge di cui parlo prevede l'una e l'altra: la ricerca scientifica ha due fasi e non si può scindere l'una fase dall'altra.

Ebbene, non riesco proprio a comprendere la ragione dell'articolo in discussione. Allora, sopprimiamo questo articolo perchè, o si attende che il disegno di legge n. 1519 sia definitivamente approvato con tutta l'impostazione radicalmente nuova che dà al settore della sperimentazione, o dobbiamo subito adeguare il provvedimento in esame a quanto previsto dal piano verde n. 2, perchè altrimenti ci troveremo in una situazione di estrema difficoltà. Per determinati argomenti si opera in modo diverso da quanto si è fatto precedentemente, o con una visione che contraddice alla visione di un al-

tro Ministero. Vorrei che lei, signor Ministro, tenesse presente il disegno di legge numero 1519 nella parte che riguarda la sperimentazione e i mezzi finanziari messi a disposizione per questo scopo.

**PASTORE**, *Ministro senza portafoglio*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**PASTORE**, *Ministro senza portafoglio*. A me pare che i nostri colleghi comunisti continuino in un errore — e spero che non voglia essere un eufemismo — cioè quello di cercare continuamente di far riferimento a leggi di carattere generale e ordinario. Questa è una legge straordinaria, è una legge che prevede interventi aggiuntivi. Quindi, cercare di inserire qui problemi che devono essere risolti nella legge generale e ordinaria, a mio avviso è un errore.

Torno ad insistere: qui non è escluso niente e nessuno da questo articolo. Capirei la reazione se a un certo momento qui ci fosse un'affermazione, ad esempio, contro l'utilizzo degli enti di sviluppo o dei consorzi di bonifica od altro; ma non c'è nulla. È dal Ministero dell'agricoltura che partono le direttive, insisto, per un concetto unitario della sperimentazione.

Ecco perchè non riesco a capire questa insistenza, a meno che non vogliate voi assumere quel certo ruolo per cui bisogna raggiungere ad ogni costo un obiettivo, cioè gli enti di sviluppo, e allora vi battete in questa direzione.

Siccome imputate a noi della maggioranza di non volere questi enti, è da dire che quest'altra parte almeno evita di tentare di raggiungere tale obiettivo — dato e non concesso che vi sia — utilizzando questa legge.

E al senatore Vecellio — il quale comunque era nel pieno diritto di riprendere il discorso — ha dato un'ottima risposta il senatore Carelli. Non si può confondere la sperimentazione zootecnica con quella forestale.

Tra l'altro, la ragione per la quale si è messa la sperimentazione zootecnica è perchè tutti sappiamo quanto pesi negativa-

mente l'insufficienza del patrimonio zootecnico nel nostro Paese.

**VECCELLIO**. Ma anche quello forestale ...

**PASTORE**, *Ministro senza portafoglio*. Sì, anche quello forestale, anche la viabilità e tutto quello che vuole, ma non si può fare una valutazione economica tra i due settori alla stessa maniera. Ed è solo per questo che ci siamo limitati alla sperimentazione zootecnica, per quanto abbia ragione il senatore Carelli, il quale dice che vorrebbe proprio sapere, a un certo momento — salvo scendere a particolari e dettagli tecnici che non sono di competenza di questa legge — come si possa procedere, sul piano sperimentale, nel settore della forestazione, mentre è certamente possibile procedere nel settore zootecnico.

Pregherei quindi di non insistere sull'emendamento.

**PRESIDENTE**. Mi perviene in questo momento un emendamento a firma dei senatori Mammucari, Simonucci, Tomasucci ed altri, tendente ad aggiungere all'articolo 10, dopo le parole: « di carattere straordinario », le altre: « avvalendosi degli enti di sviluppo ». Tale emendamento sostituisce quello stampato.

**CROLLALANZA**. Lo scopo è di ipotizzare lo sviluppo e la creazione degli enti di sviluppo, anche dove non ci sono!

**PRESIDENTE**. La Commissione e il Governo hanno già espresso il loro parere. Metto pertanto ai voti l'emendamento dei senatori Mammucari, Tomasucci ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

**BONACINA**. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A C I N A . Signor Presidente, tornando un poco indietro, all'articolo 9, vi è un problema di coordinamento formale da risolvere. Mi riferisco a uno scambio di battute che c'è stato tra l'onorevole Ministro e me. All'articolo 9 bisognerebbe appunto introdurre — è questione di coordinamento formale, ripeto — dopo la parola: « predisposti », le parole: « ai sensi del precedente articolo 2 ». Questo per mantenere la coerenza con quanto abbiamo stabilito in precedenza.

P R E S I D E N T E . La Commissione e il Governo sono d'accordo con la proposta del senatore Bonacina?

T R A B U C C H I , *relatore*. La Commissione è d'accordo.

P A S T O R E , *Ministro senza portafoglio*. Anche il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . A norma dell'articolo 74 del Regolamento, metto ai voti la proposta del senatore Bonacina. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvata.**

L'articolo 9 resta pertanto così formulato:

*(Esecuzione e completamento  
di opere pubbliche)*

Nei territori montani di cui al precedente articolo 8, i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste provvedono alla realizzazione di opere pubbliche indicate all'articolo 3 e al completamento — previo accertamento della loro funzionalità — di quelle già iniziate ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, mediante programmi predisposti, ai sensi del precedente articolo 2, sulla base delle direttive fissate dai piani quinquennali ed approvati dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma del precedente articolo 1.

Passiamo ora all'articolo 11. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario*:

Art. 11.

*(Agevolazioni alle iniziative turistiche,  
industriali e all'artigianato)*

Nei territori montani di cui al precedente articolo 8, sono concessi mutui a tasso agevolato e contributi fino al 10 per cento alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero per la realizzazione delle iniziative turistiche indicate nel primo comma del precedente articolo 6, sulla base dei criteri e delle modalità fissati dai piani quinquennali di cui al precedente articolo 1.

Le stesse agevolazioni possono essere concesse ad Enti locali o a loro Consorzi per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente comma, nonché per la realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche o comunque idonei a favorire le attività turistiche, ivi compresi gli impianti di trasporto per mezzo di funi, comunque denominati.

Alla concessione dei contributi provvedono gli Enti provinciali del turismo competenti per territorio.

Alle imprese e agli Enti indicati rispettivamente al primo e al secondo comma del presente articolo, nonché alle nuove imprese industriali e artigiane che si costituiscono nei territori anzidetti e in quelli indicati dall'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 526, si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 7 con i limiti e le modalità previsti dallo stesso articolo.

Alle nuove imprese esercenti nei territori montani, di cui al precedente articolo 8, impianti di trasporto per mezzo di funi, comunque denominati, si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 7 con le modalità previste dallo stesso articolo, ove l'investimento in impianti fissi non superi il limite di 3 miliardi di lire.

P R E S I D E N T E . Sul primo comma di questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo da parte dei sena-

tori Bertoli, Fabretti e Tomasucci. Se ne dia lettura.

**ZANNINI**, Segretario:

*Al primo comma, dopo le parole: « contributi fino al 10 per cento », inserire le altre: « della spesa ».*

**PRESIDENTE**. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

**TRABUCCHI**, relatore. La Commissione è favorevole.

**PASTORE**, Ministro senza portafoglio. Il Governo è d'accordo.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Bertoli, Fabretti e Tomasucci.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Da parte dei senatori Tomasucci, Mamucari e Fabretti è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

**ZANNINI**, Segretario:

*Sostituire il secondo ed il terzo comma con i seguenti:*

« Agli Enti locali o loro Consorzi possono essere concessi, oltre ai mutui previsti dal comma precedente, contributi fino al 50 per cento della spesa per la realizzazione delle iniziative turistiche indicate nel precedente articolo 6.

Alla concessione dei contributi provvedono le amministrazioni provinciali competenti per territorio, sentito l'Ente provinciale per il turismo ».

**PRESIDENTE**. Il senatore Tomasucci ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**TOMASUCCI**. Noi proponiamo che oltre ai benefici previsti dall'articolo 8 per

gli enti locali ed altri organismi si sostituiscano il secondo e il terzo comma dell'articolo 11 in modo da dare agli enti locali e ai loro consorzi agevolazioni superiori a quelle previste per enti privati che operano nell'attività turistica del nostro Paese. Si tratta quindi di erogare, per gli enti locali che eseguono opere che interessano le attività di carattere turistico, un contributo pari al 50 per cento della spesa per la realizzazione di tale attività. Al secondo comma dell'emendamento si chiedeva che alla concessione dei contributi provvedessero le Amministrazioni provinciali; in questo caso chiediamo che sia invertita la dizione e cioè che alla concessione dei contributi provvedano gli enti provinciali del turismo competenti sentito il parere delle Amministrazioni provinciali. Non abbiamo presentato un emendamento su questo secondo comma per facilitare un accordo, ma se il Ministro è favorevole, lo facciamo subito.

**VECELLIO**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**VECELLIO**. Signor Presidente, sullo stesso argomento anch'io avevo presentato un emendamento. Secondo me, quel 10 per cento è del tutto inaccettabile per gli enti pubblici perchè specialmente in montagna e nelle zone depresse considerate da questa legge nessuno può disporre dell'altro 90 per cento; da qui la necessità assoluta di aumentare il contributo per rendere operante il beneficio. Ho sentito accennare addirittura al 50 per cento, ciò che sarebbe forse giusto, ma non credo evidentemente possibile; ma l'attuale 10 per cento previsto dalla legge vuol dire non far niente. Una parola anche per quanto riguarda il terzo comma dell'articolo 11, che recita: « Alla concessione dei contributi provvedono gli enti provinciali del turismo competenti per territorio ». Io sono assolutamente contrario, in quanto bisogna aggiungere perlomeno: « sentiti gli enti locali interessati », per la necessità di dare una significazione agli enti preposti ai vari settori ed in particolare alla Provincia!

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

T R A B U C C H I , *relatore*. La Commissione ha purtroppo un tetto sopra di sé che è rappresentato dal 15 per cento concesso nel Mezzogiorno. Immaginatevi se io non sarei d'accordo di dare il 70 per cento al mio Comune, ma ho il Mezzogiorno sulla testa (invece che sotto i piedi).

P R E S I D E N T E . E per quanto riguarda l'altro emendamento circa gli enti provinciali del turismo?

T R A B U C C H I , *relatore*. Possiamo dire: sentiti gli enti locali, se si vuole. Ma non possiamo dire di più perchè l'organo periferico del Ministero del turismo sono gli enti provinciali del turismo; se funzionano male, cambiateli.

P A S T O R E , *Ministro senza portafoglio*. Per quanto riguarda il primo emendamento, il 15 per cento dato al Mezzogiorno sarebbe veramente contraddittorio con tutto quello che siamo andati affermando, se al Nord dessimo il 50 per cento.

Per la seconda questione io mi riferisco ad un'esigenza unitaria nella politica di sovvenzionamento e di aiuto alle iniziative turistiche; e l'esigenza unitaria postula la presenza di un organismo, di un'amministrazione centrale che è al di sopra degli stessi enti provinciali del turismo. Se cominciamo ad affidare questa facoltà anche agli enti locali, ad un certo momento potremmo trovarci di fronte a delle situazioni incresciose. Pertanto io ritengo si debba mantenere il testo della Commissione.

T O M A S U C C I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O M A S U C C I . Naturalmente noi voteremo a favore dell'emendamento che abbiamo presentato, ma la cosa che ci preoccupa è l'esclusione, in ogni occasione, degli enti locali, cioè degli enti più rappresentati-

vi che noi abbiamo in ogni attività nel nostro Paese. Nel campo delle attività turistiche, signor Ministro, se ci sono degli enti che si sono distinti e si stanno particolarmente distinguendo, questi sono gli enti locali che compiono, a proprie spese e a prezzo di enormi sacrifici, opere di notevole importanza. Gli enti provinciali del turismo spesso sono strumento politico di parte per campagne elettorali e spesso si compiono cose che qui non voglio neanche accennare.

Se vogliamo realizzare un'attività veramente coordinata e seria non possono essere esclusi gli enti locali perchè non c'è niente di straordinario che quando l'ente provinciale del turismo eroga un contributo di 50 milioni senta il gruppo dei Comuni interessati e l'Amministrazione provinciale che è l'organo elettivo nella provincia, e che rappresenta tutte le popolazioni. Escludere questi enti è un atto di discriminazione che si compie ed è un atto grave soprattutto a danno dell'autonomia degli enti locali nel nostro Paese.

P R E S I D E N T E . Si potrebbe dire: « sentite le amministrazioni della Provincia e degli enti locali ». Va bene così, senatore Tomasucci?

T O M A S U C C I . D'accordo, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sullo emendamento in esame con la modifica apportata.

T R A B U C C H I , *relatore*. Bisognerebbe dire soltanto: « provinciali » perchè gli enti locali sono i destinatari.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole ministro Pastore ad esprimere l'avviso del Governo.

P A S T O R E , *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento proposto dal senatore

Tomasucci e da altri senatori, tendente ad aggiungere al terzo comma dell'articolo 11 le parole « sentite le Amministrazioni provinciali », con l'avvertenza che tale emendamento sostituisce quello presentato dagli stessi senatori tendente a sostituire il secondo e il terzo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**E approvato.**

I senatori Zannier, Garlato, Bonacina, Pelizzo e Vallauri hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere al terzo comma, in fine, le seguenti parole: « e, nelle Regioni costituite, le Amministrazioni regionali interessate, ».

Il senatore Zannier ha facoltà di svolgerlo.

**Z A N N I E R .** Il mio emendamento si inserisce in quella che è stata la discussione sviluppata, in merito ad alcuni emendamenti riguardanti le Regioni a statuto speciale, dal senatore Bonacina e dal senatore Vallauri. Nelle Regioni a statuto speciale esiste, proprio per norma statutaria, una delega di competenza primaria nel settore del turismo. Quindi io propongo, e ritengo non vi possa essere un'obiezione che possa confutare tale proposta, che all'articolo 11, oltre al parere dell'Amministrazione provinciale, là dove sono costituite le Regioni a statuto speciale, le previste attribuzioni vengano riservate alle Amministrazioni regionali interessate che hanno anche la competenza della nomina del presidente dell'ente del turismo. Quindi, a maggior ragione, mi sembra che questo emendamento debba essere accettato per non creare quei conflitti di competenza tra una legge costituzionale e una legge speciale come quella in esame.

Ritengo che questo emendamento possa trovare favorevole accoglimento perchè perfeziona la legge rispettando le competenze delle Regioni a statuto speciale.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

**T R A B U C C H I , relatore.** Se si parlasse delle Regioni a statuto speciale mi sembra che si potrebbe accogliere l'emendamento.

**P A S T O R E ,** *Ministro senza portafoglio.* Sono d'accordo con il relatore.

**P R E S I D E N T E .** L'emendamento pertanto risulta così modificato: aggiungere al terzo comma dell'articolo 11, in fine, le parole: « e nelle Regioni a statuto speciale le Amministrazioni regionali interessate ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**E approvato.**

I senatori Zannier, Garlato, Bonacina, Pelizzo, Vallauri hanno presentato un emendamento tendente a sostituire al quarto comma le parole: « con i limiti e le modalità previsti dallo stesso articolo », con le altre: « con le modalità ed i limiti previsti dallo stesso articolo, ovvero, su richiesta degli interessati, col limite previsto dall'articolo unico della predetta legge ».

Il senatore Zannier ha facoltà di svolgerlo.

**Z A N N I E R .** L'articolo 7 del disegno di legge in esame limita l'esenzione fiscale decennale prevista da ogni tributo diretto sul reddito alle aziende il cui investimento in impianti fissi non superi comunque due miliardi di lire. Ora è vero che la determinazione di tale cifra corrisponde al criterio che è stato ampiamente illustrato dalla relazione Trabucchi e sul quale si è anche soffermato recentemente lo stesso relatore, però va anche detto che questo criterio non ha indubbiamente una validità assoluta perchè la varietà dell'investimento spesse volte è necessaria in rapporto ai diversi settori produttivi, per cui il criterio adottato, di cui si è fatto portavoce autorevole il nostro relatore, può essere anche un criterio aleatorio. Si è ritenuto pertanto che sarebbe equo, nel caso in esame, dare la possibilità di un'alternativa tra i due criteri: quello della dimensione degli investimenti e quello dell'occupazione, facendo riferimento per il



secondo alle limitazioni fissate nella stessa legge 13 giugno 1961, n. 526.

In sostanza, se noi non apportassimo lo emendamento da me proposto, per molte situazioni delle zone montane (e io mi riferisco in modo particolare al mio Friuli e alla Carnia) noi verremmo con questa legge ad avere condizioni di gran lunga meno favorevoli di quelle che ci erano date dalla legge n. 526. Ora, se queste sono le intenzioni del Governo e del Parlamento, evidentemente il mio emendamento non può trovare collocamento; ma se invece, come ritengo, noi vogliamo fare con questa legge un passo avanti rispetto alla precedente legislazione, ritengo che questa proposta in alternativa possa essere accettata, perchè fa esplicito riferimento ad una legge tuttora operante.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**T R A B U C C H I , relatore.** Mi dispiace di continuare sempre a dire di no, ma d'altra parte non posso dire di sì. Si è voluto rifare tutto il sistema. So anch'io che in montagna 500 operai rappresentano molto di più che non i 2 miliardi investiti: capisco benissimo che l'emendamento gioverebbe, ma innanzitutto non si può dare una esenzione fiscale ad una azienda a seconda del sistema di benefici che sceglie il contribuente, perchè in tal modo la norma fiscale viene rimessa nella sua applicazione alla volontà del contribuente e, in secondo luogo, abbiamo proprio voluto superare il concetto dell'operaio o dell'impiegato occupato per passare al concetto di « capitale investito ». Se io dessi un parere favorevole, il Ministro delle finanze, attraverso il suo Sottosegretario qui presente, mi farebbe osservare che abbiamo concesso anche troppo, partendo dalle proposte di prendere in considerazione impianti fino ad un miliardo, che era la base di partenza della concessione, salendo poi al miliardo e mezzo e poi a 2 miliardi, massimo ammissibile per le nuove imprese che vogliono l'esenzione da imposte. Pertanto il Ministro delle finanze mi direbbe di no

per questa e qualunque altra richiesta di nuovi benefici.

Quindi devo per forza dire di no, perchè proprio si è insistito sul Ministero delle finanze per avere la più larga concessione possibile, ma adottando una misura unica e togliendo tutte le altre concessioni.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole ministro Pastore ad esprimere l'avviso del Governo.

**P A S T O R E , Ministro senza portafoglio.** Nelle osservazioni del relatore è molto importante il riferimento che ha fatto all'impossibilità di lasciare al soggetto che dovrebbe beneficiarne la possibilità di scelta. Vorrei anche tranquillizzare il presentatore dell'emendamento e i suoi colleghi che, avendo elevato a 2 miliardi per gli impianti fissi, e tenendo conto che parliamo di territori montani, non si può non tener presente che nei territori montani non potrà che trattarsi sempre di impianti manifatturieri; e nell'impianto manifatturiero l'impianto fisso di 2 miliardi porta con sé una mano d'opera di rilievo, ciò che evidentemente non capita in pianura, dove si può fare un impianto di base in cui con poca gente si porta avanti l'iniziativa.

Ecco perchè io ritengo che, anche nel testo della Commissione, si possa trovare la garanzia che il limite di occupazione di 500 lavoratori è favorito.

**B O N A C I N A .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**B O N A C I N A .** Onorevole Presidente, io mi rendo conto delle considerazioni che sono state fatte e non vi torno sopra. Per le zone montane, però, il passo può essere avanti ma anche indietro.

**T R A B U C C H I , relatore.** È indietro in questo caso.

**B O N A C I N A .** Ecco, in questo caso è indietro. Io posso anche ammettere che in questo modo noi favoriamo la localizza-

zione, nelle zone montane, di industrie con alta intensità di capitale per addetto, e questo è un passo avanti, nelle zone montane, fino adesso, rarissime essendo le localizzazioni che abbiano questa caratteristica.

Però, viceversa, abbiamo una localizzazione tradizionale nelle zone montane, di attività industriali con basso capitale per addetto, e questo comporta indubbiamente un elemento di sostegno dell'occupazione, il quale dev'essere uno dei punti di riferimento delle agevolazioni fiscali. Ecco il motivo per il quale il mio voto va a favore dell'emendamento, al fine di salvaguardare nelle zone montane la situazione esistente. Tanto più che in alcune zone montane, come ad esempio nella Carnia, ci troveremmo con imprese inferiori al limite dei 500 lavoratori ed i cui investimenti complessivi, però, compresi gli investimenti addizionali che andremmo ad agevolare, supererebbero ben presto il limite dei 2 miliardi. C'è una cartiera in Carnia, ad esempio, che versa in queste condizioni. Con la presente norma noi penalizzeremmo quelle poche industrie che invece dovrebbero essere agevolate.

V E C E L L I O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E C E L L I O . Mi associo alle considerazioni del senatore Bonacina e dichiaro che voterò a favore dell'emendamento.

P A S T O R E , *Ministro senza portafoglio*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A S T O R E , *Ministro senza portafoglio*. Noi non possiamo pensare a questa legge come un insieme di tanti vestiti che possano andar bene a ciascun individuo. Lei, senatore Bonacina, ha parlato di una cartiera. Da quando in qua dobbiamo fare una legge che risolva un unico caso?

B O N A C I N A . Non mi faccia questo torto!

P A S T O R E , *Ministro senza portafoglio*. Del resto, se fosse possibile, avremmo il dovere di farlo. E però difficile risolvere un caso senza dar luogo ad altre conseguenze. Abbiamo elevato apposta a tre miliardi proprio per tener conto di ciò. Riconosco che nel caso indicato può verificarsi un inconveniente; ma non è mai capitato che una legge tenesse conto di tutte le situazioni particolari, soprattutto quando sono numericamente poche.

Z A N N I E R . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z A N N I E R . Una legge che sostituisce, integra o modifica una legge esistente, la quale favoriva determinate iniziative nei territori montani, non può, volendo favorire la montagna, essere modificata in modo che determinate iniziative, che in base alle leggi precedenti si erano sviluppate, vengano oggi represse in virtù di una nuova impostazione legislativa. Io posso anche concordare con quanto ha detto l'onorevole Ministro, che in montagna queste iniziative sono eccezionali, ma ritengo che una legge sia tanto più perfetta quanto più è in grado di rispondere ai casi limiti. Questo, a mio avviso, non avviene con la presente legge.

Se l'emendamento non potesse per ipotesi essere accettato, si ricorda che le disposizioni vigenti per i territori del Mezzogiorno hanno determinato, ai fini dell'identificazione di un criterio differenziale tra piccoli e grandi impianti, una dimensione di investimento ben maggiore di quella prevista dal disegno di legge in discussione, e precisamente sei miliardi, al di sotto dei quali, ad esempio, si applica un tasso di interesse del 4 per cento, che sale al 5 per cento per gli investimenti superiori a tale cifra. Si richiede, pertanto, quale eventuale alternativa all'emendamento proposto, che il limite massimo di investimento per tali iniziative venga adeguatamente aumentato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento proposto dal senatore Zan-

nier e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova.

Chi non approva l'emendamento è pregato di alzarsi.

Essendo ancora dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione.

I senatori favorevoli si porranno alla mia sinistra, quelli contrari alla mia destra.

**Non è approvato.**

Da parte dei senatori Saxl, Sand e Berlanda è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

**GRANZOTTO BASSO**, Segretario:

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

« I materiali da costruzione, le macchine e tutto quanto può occorrere per il primo impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e delle costruzioni annesse, che entro 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge sorgeranno nei territori montani, ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, sono esenti dal pagamento dei dazi e dei diritti doganali.

Le imposte di registro e quelle ipotecarie relative al primo trasferimento di immobili, a seguito di compravendita, occorrenti per l'impianto di cui sopra, sono stabilite nella misura fissa di lire 2.000 ».

**P R E S I D E N T E**. Il senatore Saxl ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**S A X L**. Non essendovi per me dubbi sulla sorte dell'emendamento proposto, avendo l'onorevole Sottosegretario per le finanze nella seduta di ieri anticipato il punto fermo del Governo su eventuali ulteriori agevolazioni fiscali, non insisto e ritiro l'emendamento, riservandomi di riproporre l'argomento in altra occasione.

**COLOMBO VITTORINO**, Sottosegretario di Stato per le finanze. La ringrazio.

**P R E S I D E N T E**. Faccio presente che, in base al coordinamento degli emendamenti testè approvati, la formulazione del terzo comma dell'articolo 11 è la seguente: « Alla concessione dei contributi provvedono gli Enti provinciali del turismo competenti per territorio, sentite le Amministrazioni provinciali. Nelle Regioni a statuto speciale provvedono le Amministrazioni regionali interessate.

Metto ai voti l'articolo 11, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Da parte dei senatori Zaccari, Morandi, Pelizzo, Zane, Salari e Angelilli è stato proposto un articolo 11-bis. Se ne dia lettura.

**GRANZOTTO BASSO**, Segretario:

*(Deroga ai limiti di concessione di licenze ed autorizzazioni)*

« Nei territori montani e nelle zone di cui all'articolo 1 alle quali si applicano le provvidenze della presente legge, possono essere concesse licenze ed autorizzazioni anche in deroga agli eventuali limiti stabiliti dalle disposizioni in vigore ».

**P R E S I D E N T E**. Il senatore Zaccari ha facoltà d'illustrare questo emendamento.

**Z A C C A R I**. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, mi sono permesso con alcuni colleghi di presentare questo emendamento, che mi sembra si inquadri perfettamente nella legge che prevede agevolazioni, esenzioni fiscali, finanziamenti a tasso agevolato, per vari motivi. Prima di tutto perchè, a mio parere, il problema dell'abolizione dei rapporti-limite per la concessione di licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza per la vendita di bevande alcoliche e analcoliche è ormai maturo. Ne fanno testimonianza le varie proposte di legge che nel tempo sono state presentate da onorevoli colleghi in questo e nell'altro ramo del Parlamento e il disegno di legge

in preparazione da parte del Ministero dell'interno sulla riforma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che, a quanto mi è stato riferito, ne contempla proprio l'abolizione.

Secondariamente perchè, se si vuole (e vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su questo punto) realmente agevolare le iniziative turistiche e rendere concretamente operanti le provvidenze stabilite agli articoli 6 e 11 che riguardano concessione di mutui a tasso agevolato e di contributi per imprese operanti nel settore turistico alberghiero e per attività turistiche in genere, è necessario che le Questure e le Prefetture possano, su parere degli Enti provinciali del turismo, derogare dai rapporti-limite fissati dalle disposizioni in vigore.

È ben vero che esiste la possibilità, da parte delle Questure, di concedere delle licenze stagionali, ma io penso che molti saranno spinti ad intraprendere più facilmente iniziative qualora, nel presente disegno di legge, si stabilisse quanto richiesto nell'emendamento.

Si tratta di un incentivo burocratico che penso possa avere grande importanza per il conseguimento degli scopi che la legge si prefigge per cui desidererei vivamente pregare la Commissione, il Governo e l'Assemblea di voler considerare positivamente questa proposta. Oggi è soprattutto necessario dare delle certezze ai cittadini. Si dovrebbe, infatti, poter fare questo discorso: chiunque costruirà, adatterà, amplierà immobili ad uso di albergo, pensione o locanda, come dice la legge, o darà vita a villaggi turistici a tipo alberghiero, potrà ottenere senza difficoltà le relative licenze ed autorizzazioni, cosa che oggi, con le disposizioni in vigore, non è assolutamente possibile.

Penso di aver chiarito il concetto di questo emendamento e penso che esso possa essere inserito nel contesto di questa legge vicino a quelle agevolazioni fiscali, vicino a tutte quelle altre facilitazioni ed incentivi che la legge contempla proprio perchè, se vogliamo sviluppare il turismo, è necessario che togliamo queste remore di natura burocratica.

Ultima considerazione. Prima di presentare l'emendamento ho chiesto un parere all'ufficio legislativo del Ministero dell'interno, ed il parere è stato favorevole in quanto questo, si è detto, è l'orientamento del Ministero dell'interno. Grazie, signor Presidente.

G I R A U D O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G I R A U D O . Mi associo alle considerazioni del senatore Zaccari.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

T R A B U C C I , *relatore*. Bisogna tornare al solito concetto. Non siamo qui a rivoluzionare tutto il sistema legislativo. Capisco che il centro-sinistra è rivoluzionario, ed allora vogliamo rivoluzionare tutto il mondo, ma questa è una legge particolare e se noi ci mettiamo a modificare in questa sede la legge di pubblica sicurezza e stabiliamo che togliamo addirittura completamente ogni limite per le licenze, ammettendo che in montagna ogni locale diventi una osteria, possiamo anche farlo, per fare felici i miei montanari che sarebbero contentissimi, perchè non hanno da fare nulla all'infuori del bere durante tanti giorni. Ma non mi pare opportuno cambiare la norma della legge di pubblica sicurezza e abolire ogni limite.

Ritengo che l'emendamento non debba essere nè accolto, nè respinto: c'è già un disegno di legge, presentato credo proprio dal senatore Zaccari. Lo prenderemo in esame, d'accordo con il Ministro dell'interno, lo tratteremo. Mi viene in mente che abbiamo appena fatto un'altra legge per stabilire che non ci possa essere una torrefazione di caffè in Valtellina ogni due persone. Questa è un'altra licenza che non dovremmo ammettere. Non possiamo conoscere tutte le autorizzazioni che ci sono e dire: giù tutte le farmacie, giù tutti gli esercizi, giù tutto quel che vi è. La nostra capacità rivoluzionaria

poi è limitata anche da un concetto di unità legislativa.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole ministro Pastore ad esprimere l'avviso del Governo.

**P A S T O R E ,** *Ministro senza portafoglio.* Io mi trovo nelle stesse condizioni del relatore; cioè, praticamente, sviluppo il mio lavoro di rappresentanza parlamentare in una zona di montagna, che è veramente di montagna, perchè è ai piedi del monte Rosa. Quindi sono tra l'incudine e il martello.

Posso anche capire che i nostri montanari abbiano bisogno di maggiori licenze; d'altra parte vi è il limite stabilito dalla legge di pubblica sicurezza, e poi vi è l'altro rischio che non possiamo ignorare, che può essere più grave specialmente nelle alte zone di montagna.

Lei crede veramente, senatore Zaccari, che noi daremmo un vantaggio consentendo un illimitato numero di licenze per la vendita di alcoolici? Io lascio questo valutare a voi tutti, per le ragioni numerose che potete supporre. Non è che io qui sollevi dei dubbi sulle capacità dei cittadini montani; però, vi sono dei dati di fatto che non possiamo ignorare.

Se è vero, come è certamente vero, che esiste una proposta di legge *ad hoc*, probabilmente quella sarà la sede opportuna per riesaminare la cosa. Però ritengo che bisogna distinguere: un conto sono le licenze di esercizi vari, negozi, eccetera, salvo poi determinare la guerra intestina tra questi proprietari di esercizi, e ben altra cosa sono le licenze per la vendita di alcoolici.

Probabilmente il senatore Zaccari si riferisce proprio a questo secondo caso; ecco quindi la ragione per cui il Governo si trova alquanto perplesso di fronte a questo emendamento e dichiara di non essere favorevole all'accoglimento.

**T R A B U C C H I ,** *relatore.* D'altra parte, siccome c'è un disegno di legge pendente, potrà modificare quel disegno di legge!

**P R E S I D E N T E .** Senatore Zaccari, insiste nell'emendamento?

**Z A C C A R I .** Sono disposto a ritirarlo poichè desidero riproporlo nella sede conveniente, quando verrà in discussione il provvedimento *ad hoc*.

**T R A B U C C H I ,** *relatore.* C'è un disegno di legge specifico per questo!

**Z A C C A R I .** Sì, ce l'ho qui, ma è stato insabbiato in Commissione l'altro giorno.

Vorrei, comunque, domandare se eventualmente un ordine del giorno in questo senso potrebbe essere accolto. Trasformerei cioè lo emendamento in un ordine del giorno.

**T R A B U C C H I ,** *relatore.* Si potrebbe anche accogliere, purchè naturalmente venga limitato, cioè stabilendo dei limiti.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Zaccari, lei è soddisfatto da questa dichiarazione?

**Z A C C A R I .** Sta bene, signor Presidente.

**P R E S I D E N T E .** Si dia lettura dell'articolo 12.

**Z A N N I N I ,** *Segretario:*

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI

##### Art. 12.

*(Stanziamenti integrativi)*

Per la realizzazione degli interventi straordinari previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 18.690 milioni più 39.380 milioni nell'esercizio finanziario 1966, di lire 39.380 milioni negli

esercizi 1967 e 1968, di lire 41.380 milioni nell'esercizio 1969 e di lire 21.790 milioni nell'esercizio 1970. L'anzidetta spesa è comprensiva della quota destinata alle spese di qualsiasi natura necessarie per la predisposizione dei piani pluriennali, determinata dal Comitato dei ministri di cui al terzo comma del precedente articolo 1.

Le somme autorizzate ripartite dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma dell'articolo 1 tra i Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del turismo e dello spettacolo, in relazione agli interventi da effettuare, sono iscritte sui singoli stati di previsione della spesa dei Ministeri predetti.

Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per le spese, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti nei singoli stati di previsione dei Ministeri medesimi.

All'onere di lire 18.690 milioni di lire 39.380 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1966 e alla maggiore spesa per il personale della segreteria di cui all'articolo 16 valutata, per l'esercizio stesso, in lire 270 milioni, si farà fronte per l'importo di lire 18.690 milioni e di 90 milioni mediante utilizzo di parte dello stanziamento di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1965 e per l'importo di lire 39.380 milioni e rispettivamente di lire 180 milioni mediante riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli 5381 e 3523 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio 1966.

Gli stanziamenti che in tutto o in parte rimanessero inutilizzati alla fine di ciascun esercizio potranno essere utilizzati, anche in deroga all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, negli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

**P R E S I D E N T E .** I senatori Lombardi e Vecellio, hanno presentato un emen-

damento tendente a sostituire la rubrica con la seguente: « Finanziamento degli interventi ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su questo emendamento.

**I R A B U C C H I , relatore.** La Commissione è favorevole.

**P A S T O R E , Ministro senza portafoglio.** Anche il Governo è d'accordo.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Lombardi e Vecellio. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**E approvato.**

Da parte del Governo è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

**Z A N N I N I , Segretario:**

*Al primo comma, in fine, sostituire le parole: « determinata dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma del precedente articolo 1 », con le altre: « determinata con decreto del Ministro del tesoro su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-nord ».*

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

**T R A B U C C H I , relatore.** La dattatura del Ministro del tesoro la subiamo tutti, quindi la Commissione è favorevole.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**E approvato.**

I senatori Lombardi e Vecellio hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere il terzo comma dell'articolo 12. Il senatore Lombardi ha facoltà di svolgerlo.

L O M B A R D I . Onorevole Presidente, la richiesta di sopprimere il terzo comma dell'articolo 12 ha lo scopo di togliere di mezzo un periodo che non ha più senso perchè fu posto per la prima volta nella 647, quindi nel 1950, al momento in cui non si aveva l'esatta sensazione dei rapporti tra gli interventi della 647 e la normale attività dello Stato. Fu un atto di cautela. Però, lungo la strada, mai c'è stata una contestazione o confusione tra interventi delle leggi per il Centro-nord e tutte le altre attività di spesa dello Stato e dell'Amministrazione pubblica in genere; allora se non erro, in un articolo della 647 si parlava di spesa in tutto o in parte sostenuta dallo Stato, oggi questo non è più detto. Io ritengo, per ragioni evidenti, di non appesantire le leggi con parole inutili e di togliere il comma in questione. Però se lo scrupolo del Senato fosse tale da volerlo ancora mantenere direi di correggere la frase: « per le spese anche straordinarie » giacchè con la legge del 1º marzo 1964 le spese straordinarie non esistono più, e di dire: « per gli interventi anche straordinari ».

P E L L E G R I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E L L E G R I N O . Signor Presidente, vorrei fare una proposta sul primo comma di questo articolo 12 e cioè che l'importo di lire 18.690 milioni facente parte dello stanziamento previsto al primo comma dell'articolo 12 venga elevato a 20 mila milioni perchè se si approva il primo comma dell'articolo 12 diventa precluso il mio emendamento all'articolo 14.

T R A B U C C H I , *relatore*. No, questo riguarda solo il regalo che il Tesoro ci fa, l'articolo 14 stabilisce come lo investiamo.

P E L L E G R I N O . Sta bene. Sono soddisfatto perchè l'onorevole relatore mi assicura che non è precluso il mio emendamento all'articolo 14, anche se viene ap-

provato l'articolo 12 nel testo della Commissione.

B O N A C I N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A C I N A . Sono d'accordo con la proposta di soppressione del collega Lombardi perchè, con l'accordo che spero il Senato vorrà ratificare, circa il famoso emendamento accantonato, si stabilisce una pianificazione zonale che coordinerà gli interventi straordinari con gli interventi ordinari. Stando così le cose, appare veramente pleonastico questo comma, anche perchè bisogna che noi ci guardiamo dall'introdurre nella legge delle espressioni giuridicamente non perfette che non raffigurino esattamente quali sono le differenze tra interventi straordinari e ordinari e tra spese correnti e in conto capitale.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro Pastore ad esprimere l'avviso del Governo.

P A S T O R E , *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è favorevole alla soppressione.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei porre una questione di coordinamento tra il primo e il secondo comma. Il primo comma prevede la iscrizione della spesa, che con questa legge viene affrontata, nello stato di previsione del Ministero del tesoro per i diversi esercizi; col secondo comma si prevede la iscrizione della stessa spesa, sia pure ripartita, nei singoli stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti. Propongo che nel secondo comma, laddove nell'ultima riga è detto: « sono iscritte sui singoli stati di previsione... » si dica invece: « sono attribuite, con decreto del Ministro del tesoro, ai singoli

stati di previsione della spesa dei Ministri predetti.

**P R E S I D E N T E .** La Commissione accoglie l'emendamento proposto dal Governo?

**T R A B U C C H I , relatore.** La Commissione è favorevole.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento sostitutivo di carattere formale presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**E approvato.**

Metto ai voti l'emendamento soppressivo del terzo comma presentato dai senatori Lombardi e Vecellio.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**E approvato.**

Faccio rilevare all'Assemblea che al quarto comma dell'articolo in esame vi è un errore tipografico. Infatti, alla prima riga, tra le parole: « 18.690 milioni di lire » e le altre: « 39.380 milioni » non è stata inserita la parola: « più ».

**B O N A C I N A .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**B O N A C I N A .** Proporrei di accantonare per un istante il penultimo comma dell'articolo 12 perchè la legge n. 64 consente di prorogare al solo esercizio successivo gli stanziamenti non utilizzati del fondo globale.

**A G R I M I , Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Ecco perchè si parla di deroga.

**B O N A C I N A .** Sono d'accordo, però io chiedo l'accantonamento del comma per verificare quanto ho detto. Infatti, se non erro la legge n. 64 dispone che possono essere utilizzate nell'esercizio successivo le somme accantonate nel fondo globale, quando i provvedimenti legislativi non siano stati perfezionati: che è un problema diverso da quello prospettato col comma a cui mi riferisco.

**P A S T O R E , Ministro senza portafoglio.** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**P A S T O R E , Ministro senza portafoglio.** Certamente se il senatore Bonacina riscontrerà l'esattezza di quanto egli dice, bisognerà tenere conto di questo. Comunque, qualunque sia la soluzione, io chiedo di fare attenzione, poichè sarebbe un guaio grosso se poi ci trovassimo a non poter disporre di questa norma.

**B O N A C I N A .** È soltanto una questione formale.

**P R E S I D E N T E .** In base alla richiesta del senatore Bonacina, resta quindi per il momento accantonato l'articolo 12. Prego quindi il senatore Bonacina di procedere subito agli accertamenti e di riferire al più presto.

Si dia lettura degli articoli successivi.

**G R A N Z O T T O B A S S O , Segretario:**

#### Art. 13.

*(Stanziamenti per i territori montani)*

Ai territori montani, di cui al precedente articolo 8, oltre allo stanziamento previsto dal successivo articolo 14, viene riservata, per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 9, 10 e 11 della presente legge, una quota di spesa che sarà determinata dal CIR in sede di approvazione dei piani pluriennali, tenendo conto della superficie territoriale, della popolazione e degli interventi da effettuare nei territori stessi.

**E approvato.**

#### Art. 14.

*(Stanziamento aggiuntivo per i territori montani)*

L'importo di lire 18.690 milioni, facente parte dello stanziamento previsto al primo comma dell'articolo 12 per l'esercizio fi-



nanziario 1966, è destinato a contribuire al completamento, nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed aggiunte, delle opere già iniziate ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647 e successive modificazioni ed integrazioni. I relativi programmi sono predisposti tenendo conto dell'entità e della funzionalità delle opere, nonché dei tempi tecnici necessari per la loro ultimazione e sono approvati dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma del precedente articolo 1.

Per l'esecuzione di tali opere si applicano le disposizioni previste dal titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431 e successive integrazioni e modificazioni.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

**G R A N Z O T T O B A S S O ,** Segretario:

*Al primo comma, sostituire le parole:* « L'importo di lire 18.690 milioni, facente parte dello stanziamento previsto al primo comma dell'articolo 12 per l'esercizio finanziario 1966 », *con le altre* « Nell'esercizio 1966, l'importo di lire 20.000 milioni »;

**BERTOLI, TOMASUCCI, FABRETTI, PELLEGRINO;**

*Al primo comma, sostituire le parole:* « L'importo di lire 18.690 milioni, facente parte dello stanziamento previsto al primo comma dell'articolo 12 per l'esercizio finanziario 1966 », *con le altre:* « L'intero stanziamento previsto al primo comma dell'articolo 12 per l'esercizio finanziario 1966 ».

**GIRAUDO, BERLANDA, VECCELLIO**

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Pellegrino ha facoltà di illustrare il primo emendamento.

**P E L L E G R I N O .** Noi abbiamo presentato questo emendamento soprattutto

perchè riteniamo che nella fase iniziale si debba dare un grande contributo per i problemi della montagna, in particolare per i lavori di sistemazione in alcune zone di montagna che sono rimasti sospesi per mancanza di finanziamenti. Non starò a discutere queste necessità perchè sono state ampiamente dibattute in questa Assemblea. Noi proponiamo questo emendamento anche perchè l'onere rimane coperto dai capitoli n. 5381 e 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1966.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

**T R A B U C C H I ,** relatore Bisognerebbe prima discutere l'emendamento Giraudo, perchè esso comprende anche quello presentato dal senatore Bertoli.

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Giraudo ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

**G I R A U D O .** Le ragioni che hanno suggerito questo emendamento sono di ordine essenzialmente pratico: ragioni inerenti ad una situazione di fatto che il Senato deve tener presente se si vuole che la legge possa operare subito là dove oggi esistono già le condizioni giuridiche, tecniche e procedurali per la sua immediata applicazione.

Per i territori montani la delimitazione, ai fini della presente legge, è un dato acquisito, perchè la legge recepisce le delimitazioni determinate in base alla legge 25 luglio 1952, n. 991. Noi abbiamo qui un dato di certezza geografica, al quale bisogna aggiungere il fatto delle molte opere che nelle zone montane sono state avviate con i finanziamenti delle leggi precedenti e che non sono state portate a compimento, ma per le quali esistono, da tempo, i progetti completi unitamente a progetti per molte opere nuove.

Quindi, sia in ordine alla delimitazione come in ordine alla progettazione, nelle zone montane si è pronti.

Di fronte a questa situazione sta la situazione delle zone depresse non montane.

Non disconosco affatto le esigenze di queste zone, osservo che la delimitazione di esse comporterà un periodo di tempo indubbiamente non inferiore all'anno, e certo le operazioni relative non potranno comunque essere ultimate entro il corrente esercizio finanziario.

Dalla realistica valutazione della situazione nei mesi che restano di questo primo anno di applicazione della legge derivano, dunque, due considerazioni. La prima sta nel fatto che riservando alle zone montane tutto lo stanziamento previsto per il primo anno non si costituisce un privilegio, ma si consente soltanto al Governo di operare prontamente là dove si può subito operare.

Ciò significa che negli anni successivi per le zone montane si verificherà una riduzione dei finanziamenti in proporzione al finanziamento maggiore che hanno avuto nel primo anno. Avremo al contrario un aumento di finanziamento per le altre zone nel momento in cui esse saranno state delimitate ed avranno potuto predisporre i progetti. Quindi non c'è nessun vincolo nelle cifre, ma soltanto la valorizzazione massima dei tempi di applicazione della legge. Per questo ritengo che il mio emendamento possa essere accolto.

**TRABUCCHI, relatore.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**TRABUCCHI, relatore.** Faccio presente che l'emendamento dell'onorevole Bertoli chiede di portare l'importo da lire 18.690 milioni a 20.000 milioni. L'emendamento del senatore Giraudo tende a portarlo all'intero stanziamento per l'esercizio 1966. Per cui l'emendamento Giraudo assorbe l'emendamento Bertoli.

**PELLEGRINO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PELLEGRINO.** Io pongo la seguente domanda: i capitoli 5381 e 5323 del fondo globale sono stati esauriti? Se non sono stati esauriti, esiste la copertura del finanziamento.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole ministro Pastore ad esprimere l'avviso del Governo.

**PASTORE, Ministro senza portafoglio.** Concordo con l'illustrazione fatta dal senatore Giraudo.

Chiedo però che il Senato rifletta che, secondo la legge, noi dovremmo procedere, sulla base dei criteri, alla delimitazione delle zone. Una volta delimitate le zone, dovremmo procedere alla redazione dei piani quinquennali, ed infine dovremo fare i programmi annuali. Per quanto possiamo contare che l'altro ramo del Parlamento approvi sollecitamente il disegno di legge, in realtà non sappiamo quando questo iter piuttosto laborioso avrà inizio.

Nessuno si lamenti. Gli svantaggi saranno sempre superati dai vantaggi dei principi della programmazione.

Che interesse abbiamo a rinviare l'utilizzazione di ben 60 miliardi circa al 1967? Faccio presente che si tratta di mettere in circolazione nell'economia del Paese, anche per i sempre incalzanti problemi della occupazione, un importo piuttosto ragguardevole. Tanto più che non c'è bisogno di delimitazione di zone, perchè i Comuni montani sono depressi *ope legis*; non c'è bisogno di programmi, perchè, specialmente in ordine al completamento, già esistono addirittura progetti esecutivi.

D'altra parte coloro che risiedono in zone non montane non debbono temere niente, in quanto esiste una norma che affida al Comitato dei ministri il compito di destinare annualmente gli importi disponibili vuoi alla montagna vuoi alle zone non montane. È troppo ovvio che, nella misura in cui tutto lo stanziamento dell'esercizio 1966 va alla montagna, nel 1967 il Comitato dei Ministri non potrà non tener conto che occorrerà operare decisamente a favore delle zone non montane.

Ecco perchè io credo che il Senato debba trovarsi d'accordo sull'emendamento del senatore Giraudo. Circa l'obiezione di natura tecnica non so se il rappresentante del Tesoro sia in grado di rispondere. D'altra parte, siccome il testo è stato visto anche dal Ministro del tesoro responsabile della stesura del bilancio, debbo ritenere che la obiezione sia da considerarsi superata.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Infatti.

P A S T O R E , *Ministro senza portafoglio.* Concordo con il relatore che l'emendamento Giraudo assorbe l'emendamento Bertoli. Poichè l'emendamento Bertoli tendeva a portare l'importo a 20 milioni, dimostrava di volere dare tutto quanto è possibile alle zone montane. Quindi dovremmo in questo caso finalmente trovare l'unanimità.

P R E S I D E N T E . Senatore Pellegrino, insiste nell'emendamento?

P E L L E G R I N O . Insisto nella mia richiesta, perchè gli stanziamenti richiamati sono abbastanza consistenti: di circa 300 miliardi per il capitolo 5.381 e di 142 miliardi per il capitolo 5.323 nel fondo globale del 1965. Noi chiediamo formalmente che vengano presentati gli elenchi relativi al modo con cui sono stati utilizzati questi fondi globali, per conoscere se sono esauriti o non.

M A M M U C A R I . Se c'è ancora un residuo, utilizziamolo per finanziare la parte relativa ai comuni montani.

P A S T O R E , *Ministro senza portafoglio.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A S T O R E , *Ministro senza portafoglio.* Ripeto ancora una volta che, per quanto riguarda l'aspetto tecnico, non sono in grado di dare una risposta. Tuttavia l'origine di questi 18 miliardi è la stessa dei

60 miliardi che a suo tempo, in un momento di incremento di entrate, vennero destinati al Mezzogiorno. È vero che la legge numero 717 destinò 1.700 miliardi, però nella realtà figurarono 1.640 proprio perchè vennero assorbiti quelli che erano stati destinati in precedenza, ancora non in vista della legge. Così è successo per la legge sul Centro-nord. In occasione dello stanziamento di quei 60 miliardi, o 70 che siano, vennero destinati 18 miliardi al Centro-nord, però non poterono essere utilizzati perchè, scaduta la legge n. 635, si rese necessaria la nuova legge: ed ecco che siamo alla nuova legge. A rigore avremmo dovuto occupare quindi solo i 18 miliardi, senonchè, essendosi protratto il tempo di approvazione della nuova legge, è venuta la proposta di unire a quei 18 miliardi anche lo stanziamento previsto in via normale nell'esercizio 1966.

P R E S I D E N T E . Senatore Pellegrino, insiste ancora sull'emendamento?

P E L L E G R I N O . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Giraudo e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Da parte dei senatori Mammucari, Fabretti e Mencaraglia è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G R A N Z O T T O B A S S O , *Segretario:*

*Al primo comma, dopo le parole « I relativi programmi sono predisposti », inserire le altre: « di concerto con le amministrazioni provinciali e comunali interessate e loro consorzi ».*

P R E S I D E N T E . Il senatore Mammucari ha facoltà d'illustrare questo emendamento.

M A M M U C A R I . Vorrei chiarire il motivo di questo emendamento. Innanzi-

tutto debbo osservare che l'articolo 14 è abbastanza pericoloso per l'utilizzazione dei fondi di cui ai 18 miliardi, perchè stabilisce il principio che con questa somma si deve sopperire al completamento di opere che possono essere state impostate anche molti anni prima. Ora, opere preventive, per esempio, nel 1958, oggi costano di gran lunga di più sia per l'aumento dei prezzi che per l'aumento dei costi, quindi il totale delle spese che si dovrebbero sostenere è molto maggiore di quello, che era stato preventivato. Il pericolo è che, quando a dover decidere dell'utilizzazione di questa somma non sono le Amministrazioni degli enti locali nè tanto meno i Consigli di Valle o i consorzi di bonifica montana locali, ma è il Comitato dei ministri, la scelta non sia conforme nè all'importanza delle opere, almeno per quelle determinate zone depresse, nè all'urgenza di completamento delle opere, che sono state magari stabilite anche di comune accordo con i Consigli di Valle. Queste opere di cui alla legge per i Comuni che rientrano nelle zone montane erano state già concordate dalle Amministrazioni degli enti locali, sia provinciali che comunali, anche nel quadro dell'impostazione dei piani di bonifica montana di cui ai Consigli di Valle. Per questo noi insistiamo che la scelta venga realizzata dalle Amministrazioni provinciali e dai Comuni.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

T R A B U C C H I , *relatore*. La Commissione si rimette al Governo. Però, trattandosi di completamenti, sembra a noi che la scelta debba essere fatta tenendo già conto del fatto che ciascuna delle Amministrazioni interessate ha la sua opera da completare. Quindi perdiamo del tempo per niente. Possiamo già presumere che ciascun Comune consideri la propria opera più necessaria di quella di tutti gli altri. Se si trattasse di opere nuove saremmo d'accordo, ma poichè si tratta di completare quelle vecchie è talmente naturale che ciascuno appoggi le proprie che si può presumere

che questo già accada. E allora è meglio che il Governo provveda subito a fare il suo piano.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole ministro Pastore ad esprimere l'avviso del Governo.

P A S T O R E , *Ministro senza portafoglio*. Fatta preliminarmente una dichiarazione di principio, cioè di fede nei confronti degli enti locali, ad evitare che la mia posizione sia malamente interpretata, prego di considerare che, accogliendo l'emendamento, andremmo ad appesantire le procedure, là dove abbiamo detto poco fa che abbiamo proprio bisogno di procedere con una certa rapidità.

Ma d'altra parte credete proprio che gli uffici del Genio civile, dai quali alla fine partono le proposte, procedano senza consultazioni, intese, valutazioni sul posto circa la priorità delle opere? Ecco perchè pregherei il senatore Mammucari di ritirare l'emendamento, emendamento che, in ogni caso, il Governo non potrebbe accettare.

M A M M U C A R I . Con l'assicurazione data dal Ministro, ritiro l'emendamento.

P A S T O R E , *Ministro senza portafoglio*. Bisogna vedere che contenuto dà all'assicurazione. Io ho detto che, secondo me, è normale che certe procedure vengano seguite, ma che da ciò ne nasca una cambiale firmata, ovviamente no.

M A M M U C A R I . Non vogliamo cambiali, ci accontentiamo di una assicurazione.

P R E S I D E N T E . La Commissione ha presentato un emendamento tendente ad inserire al secondo comma, dopo le parole: « si applicano », le altre: « finchè vigenti ».

T R A B U C C H I , *relatore*. Signor Presidente, questo emendamento deve essere sostituito con un emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 14, avendo il Senato approvato, su proposta del sottosegretario Agrimi, la soppressione delle al-

tre parti che fanno riferimento al decreto-legge del 1965 e alla legge di ratifica del decreto stesso.

**P R E S I D E N T E** . Il Governo è d'accordo?

**P A S T O R E** , *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è d'accordo.

**P R E S I D E N T E** . Metto ai voti l'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 14, proposto dalla Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

I senatori Bertoli, Tomasucci e Fabretti hanno proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« All'onere di lire 20.000 milioni previsto nel presente articolo si provvede mediante l'utilizzo di parte degli stanziamenti di cui ai capitoli 5381 e 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1965 ».

Questo emendamento è precluso.

Metto ai voti l'articolo 14 nel testo emendato di cui do lettura:

L'intero stanziamento previsto al primo comma dell'articolo 12 per l'esercizio finanziario 1966 è destinato a contribuire al completamento, nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed aggiunte, delle opere già iniziate ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647 e successive modificazioni ed integrazioni. I relativi programmi sono predisposti tenendo conto dell'entità e della funzionalità delle opere, nonchè dei tempi tecnici necessari per la loro ultimazione e sono approvati dal Comitato dei ministri di cui al terzo comma del precedente articolo 1.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Il senatore Carelli e i senatori Lombardi e Vecellio hanno proposto due identici

emendamenti tendenti ad inserire, dopo l'articolo 14, il testo dell'articolo 9 del disegno di legge governativo di cui la Commissione ha proposto la soppressione. Si dia lettura di tale articolo.

**G R A N Z O T T O B A S S O** , *Segretario*:

(*Stanziamenti integrativi*)

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per gli esercizi dal 1966 al 1969, in relazione al prevedibile andamento dei tributi erariali, possono essere autorizzate, sulla base del programma di sviluppo economico, maggiori spese per gli interventi previsti dalla presente legge in aggiunta a quelle autorizzate dal precedente articolo.

Tali maggiori somme sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e quindi, a seguito del riparto da effettuarsi con le modalità previste dal precedente articolo, attribuite con decreto del Ministro del tesoro ai singoli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del turismo e dello spettacolo.

**T R A B U C C H I** , *relatore*. Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E** . Ne ha facoltà.

**T R A B U C C H I** , *relatore*. La Commissione ha già discusso questo argomento ed ha proposto, sia pure a maggioranza (io personalmente ero di altra opinione), la soppressione dell'articolo 9.

**C A R E L L I** . Allora si rimetta alla Assemblea.

**T R A B U C C H I** , *relatore*. Io non posso dire che mi rimetto all'Assemblea; posso dire che personalmente ero contrario alla soppressione ma che la Commissione, nella sua maggioranza, è stata favorevole.

**C A R E L L I** . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R E L L I . Su questo argomento ha già parlato molto bene il senatore Lombardi; ne ho parlato anch'io, per una identica preoccupazione.

Faccio osservare al senatore Trabucchi e a chi ha proposto la soppressione dell'articolo 9 che un orientamento del tipo previsto da questo articolo è stato riconosciuto valido nel passato per altre leggi. Ora, se vogliamo eliminare molte difficoltà procedurali o quanto meno renderle meno pesanti, dobbiamo dare al Governo la possibilità di intervenire senza ricorrere a nuove leggi, altrimenti perderemo del tempo prezioso.

Con l'articolo 9 si stabilisce che, permettendo le disponibilità e sulla base dell'andamento dei tributi erariali, possono essere autorizzate maggiori spese per gli interventi previsti dalla presente legge. Non credo ci sia nulla di male che il Governo possa disporre stanziamenti maggiori: è nel principio della continuità operativa. Non vedo, ripeto, perchè si debba provvedere attraverso leggi speciali, con tutti quei ritardi che la non breve esperienza parlamentare ha portato a nostra conoscenza.

Pertanto, onorevole Presidente, vorrei pregare l'onorevole Ministro e l'onorevole relatore di voler riportare la loro attenzione sulla necessità di ripristinare l'articolo 9, e di reinserirlo nel testo del disegno di legge per necessità pratiche e agevolazioni procedurali ed anche per un potenziamento automatico e dinamico delle eventuali disponibilità finanziarie.

B O N A C I N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A C I N A . Signor Presidente, io sono stato tra coloro, in sede di 5ª Commissione, che hanno sostenuto da una parte la dubbia costituzionalità di questo articolo, dall'altra l'inopportunità, in questo momento, di inserire in testi di legge articoli così fatti.

Circa la dubbia costituzionalità, mi rendo conto della controbiezione fatta da alcuni colleghi; compreso ad esempio il senatore Trabucchi, il quale dice che, con riferimento al terzo comma dell'articolo 81, la sostanzialità della norma legislativa, che consentirebbe poi nella legge formale di bilancio di iscrivere le maggiori spese, è assicurata dall'articolo 9.

Però io vorrei premettermi di controbieettare a mia volta che, di questo passo, sarebbe molto facile eludere sistematicamente il terzo comma dell'articolo 81, il quale invece è perentorio nell'esigere la norma sostanziale ogni qualvolta si vogliano introdurre maggiori spese.

Ma, espressa la mia riserva o il mio dubbio sulla costituzionalità di questa norma, c'è la considerazione dell'opportunità, ed io vorrei chiamarla opportunità politica ancora prima che opportunità politico-economica.

L'opportunità politica si riferisce a ciò che dovrà derivare dall'attuazione della programmazione; la quale programmazione, con la sua scorrevolezza, con il suo aggiustamento anno per anno, attraverso la nota previsionale e programmatica, che per quanto riguarda la finanza pubblica dovrà definire la prevedibile dimensione delle maggiori entrate per l'utilizzazione delle stesse ai fini delle erogazioni programmate, consentirà di risolvere i problemi come oggi non siamo ancora in grado di fare.

Aggiungo, peraltro, che è all'opera la Commissione interparlamentare incaricata di proporre, da una parte, la soluzione del problema rappresentato dalla copertura delle spese pluriennali ad andamento crescente e di studiare, dall'altra, un congegno legislativo che metta d'accordo la soluzione del problema ora citato con le esigenze della programmazione.

Ecco i motivi per i quali, pur rendendomi perfettamente conto della ragion d'essere, anche qui politica, per cui il Governo ha inserito questa norma nel testo, io credo che in questo momento, essendo, come nuovamente auspichiamo ed auspico, alla vigilia della programmazione, non sia opportuno mantenerla.

Per questi stessi motivi, io confermo il mio parere che questo articolo sia da sopprimere dal disegno di legge.

L O M B A R D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L O M B A R D I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, io sono di parere diverso da quello ora espresso dal senatore Bonacina. A parte l'esempio portato dal senatore Carelli della legge sulle opere portuali votata lo scorso anno...

C R O L L A L A N Z A . Se si è sbagliato una volta, non è detto che si debba sbagliare sempre!

L O M B A R D I . Rinuncio a parlare dell'esempio: come se non ci fosse. Prendiamo l'argomento e svisceriamolo così com'è. Due sono le obiezioni: la legalità di questo articolo nei confronti del dettato costituzionale e l'opportunità di proporlo. Dal punto di vista della legalità, rispondo che, nel nostro ordinamento, l'istituto dell'autorizzazione di spesa ha due vie: o la via della legge organica o la via della legge speciale. La via della legge organica è la seguente: la spesa è dalla legge organica rimandata anno per anno al bilancio...

B O N A C I N A . Vorrei capire la distinzione tra legge organica e legge speciale.

L O M B A R D I . Le leggi, dal punto di vista del finanziamento della spesa, le possiamo raggruppare in due tipi fondamentali: leggi organiche e leggi speciali. Le leggi organiche, che per lo più si riferiscono a spese fisse, spese di funzionamento oppure anche in parte a spese di investimento, demandano alla legge di bilancio di fare lo stanziamento secondo quanto è consentito dalla politica del momento, da quello cioè che dice il Tesoro. Se si dovesse rinunciare a questo tipo di leggi vi rendete conto che sarebbe impossibile risolvere il problema delle spese fisse. Altre leggi invece, dette leggi speciali, fissano e quantificano la spesa, al

di fuori della legge di bilancio e per una durata  $x$  di anni. Con questo articolo noi vogliamo risolvere il seguente problema: siamo di fronte ad un piano quinquennale ed ad una legge speciale, la quale stabilisce uno stock di stanziamenti. Riteniamo però che 200 miliardi siano troppo pochi (dico che sono pochissimi, anzi arriverei a dire che sono irrisori data la quantità e la qualità degli obiettivi che abbiamo discusso in questi giorni). La preoccupazione del Ministro proponente fu quella di consentire di poter integrare questi stanziamenti; e ha suggerito una strada che è questa: invece di ricorrere ad altra legge speciale successiva, richiamare, fin da ora, la legge di bilancio, per l'autorizzazione della spesa. Questo non significa alcun impegno allo stato presente. Il terzo comma dell'articolo 81 dice: « con l'approvazione della legge di bilancio non si possono stabilire nuove spese e nuovi tributi ». Cosa significa? Che quando noi veniamo qui ad approvare una legge di bilancio tutto quello che è iscritto nella parte della spesa deve essere già in anticipo giustificato o da una legge organica o da una legge speciale. L'accorgimento dell'articolo 9 è quello di dire che per futuri bisogni, invece di seguire la via della legge speciale, si seguirà un'altra procedura. Mi pare che il suggerimento sia anche opportuno oltre che legittimo, perchè già con la legge dei porti (il piano quinquennale stabiliva uno stock di 260 miliardi, nel capitolo sui trasporti, ma non era d'altronde possibile disporre per più di 75 miliardi) si pensò di ricorrere a questo accorgimento contenuto all'articolo 2 della legge n. 1200 e che ripete con le stesse parole quello che noi leggiamo all'articolo 9 del disegno di legge numero 1215.

Vogliamo aiutare il Ministro a risolvere il problema? Gli appuntamenti annuali sarebbero tre, non più il 1966, che sarà comunque depennato perchè è già stato approvato il bilancio del 1966, ma il 1967, il 1968, il 1969; si tratta di integrare con legge di bilancio, a tre appuntamenti facili, ovvero di rinunciare a questa procedura e dover presentare una legge speciale. Ma voi sapete che le leggi speciali arrivano sempre in ri-

tardo, con tutte le relative conseguenze. A mio avviso ha fatto bene, in origine, il Ministro a proporre questo articolo 9.

P I R A S T U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I R A S T U . Signor Presidente, noi senza dubbio pensiamo che la somma prevista dalla legge sia del tutto insufficiente, quindi saremmo favorevoli a un congruo aumento della somma prevista. Però l'articolo 9 nella sua formulazione non può non lasciare molto perplessi sia sul valore sia sulla sua legittimità costituzionale sia sulla sua reale efficacia. Un articolo di questo genere è molto discutibile nei confronti di una giusta interpretazione dell'articolo 81 della Costituzione, e il fatto che ci siano precedenti non costituisce qualcosa di determinante: se abbiamo sbagliato in altre leggi non è detto che si debba continuare a sbagliare. D'altronde l'esistenza di precedenti e questa formulazione che poi verrebbe seguita anche in altre leggi priverebbero di efficacia la formulazione stessa. Del resto c'è una Commissione che sta discutendo sull'interpretazione dell'articolo 81...

C A R E L L I . Cosa c'entra l'articolo 81?

P I R A S T U . C'entra, senatore Carelli, poichè se non c'entrasse varrebbe l'altro argomento, che cioè questo articolo 9 ha scarsissima efficacia e nessun valore. Si tratta di aiutare e di sostenere l'opera del Ministro? Ebbene, questo si può fare attraverso un ordine del giorno. Ma se lo stesso senatore Carelli sostiene che questo articolo non ha valore in quanto non incide sull'articolo 81 e in quanto si tratta soltanto di una facoltà, allora sarebbe sufficiente un ordine del giorno in cui il Senato esprimesse il suo pensiero, la sua volontà affinché, quando si determinino le condizioni nel quadro del piano, si diano maggiori stanziamenti. Ma se noi accettiamo questo articolo 9 in un momento in cui vi è una Commissione che sta discutendo sull'interpre-

tazione dell'articolo 81, noi ribadiamo una prassi che a mio parere lascia molto perplessi. Pertanto, mentre sarei favorevole alla presentazione di un ordine del giorno, e mentre sulla sostanza sono pienamente d'accordo perchè le somme stanziare sono del tutto insufficienti ed irrisorie, anche per motivi di legittimità costituzionale sarei favorevole a conservare la soppressione dell'articolo 9 che è stata votata dalla Commissione finanze e tesoro, se non sbaglio, all'unanimità.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole ministro Pastore ad esprimere l'avviso del Governo.

P A S T O R E , *Ministro senza portafoglio*. Il Governo presentò a suo tempo l'articolo 9. Quale l'origine? Le insistenze del Ministro responsabile delle zone depresse del Centro-nord sviluppate in sede di Consiglio dei ministri indussero il Ministro del tesoro, che si rese conto della fondatezza delle richieste, a condividere l'inclusione di questo articolo. Io prego il Senato di tener conto del fatto che non si trattava soltanto di una platonica dichiarazione di buona volontà, che poteva avere il suo peso, ma di un principio che è stato addirittura tradotto in un articolo. Sono state qui sollevate, come del resto prima anche in sede di Commissione, obiezioni di natura costituzionale ed altre del genere, tanto che avevo suggerito, in un secondo tempo, di presentare un ordine del giorno che i colleghi possono trovare nel fascicolo n. 3 in apertura; ordine del giorno che porta la firma dei senatori Salari, Venturi, Angelilli, Bartolomei e Carelli. Si tratta di chiederci se diamo un peso uguale all'ordine del giorno e all'articolo legislativo. La questione è tutta qui. Infatti, circa la denunciata limitatezza dei fondi, non vi sono dissensi: c'è stata una lamentela generale; e la buona volontà del Ministro del tesoro è dichiarata addirittura in un articolo di legge, il che vuol dire che abbiamo fin da questo momento un impegno circa i possibili incrementi delle entrate.

Fatte queste premesse, non posso non dichiarare che il Governo si rimette al Sena-



to, specie dopo gli interventi che sono stati fatti anche in Commissione. Naturalmente se il Senato dovesse abrogare l'articolo 9, io non potrò non insistere perchè sia votato l'ordine del giorno che ho testè richiamato.

L O M B A R D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L O M B A R D I . Nel caso che si accettasse la mia formula, non si dica: « per gli esercizi dal 1966 al 1969 » ma dal 1967, per ovvie ragioni di trascorso tempo dalla presentazione della legge.

S A L A R I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A L A R I . La formulazione dell'articolo 9 fu sottoposta in sede di 5<sup>a</sup> Commissione ad una approfondita discussione, e a maggioranza si concluse che questa formulazione è quanto mai infelice e tale da indurre a forti dubbi sulla sua costituzionalità. Non è il caso di ripetere oggi in quest'Aula la discussione già fatta. Mi pare di non poter condividere le sia pur abili considerazioni del collega Lombardi. Pertanto ad un oscuro articolo di legge mi sembra di poter preferire un chiaro ordine del giorno che il Governo ha già dichiarato di poter accettare.

Per queste ragioni voterò contro gli emendamenti proposti dai colleghi Carelli e Lombardi.

B O N A C I N A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A C I N A . Onorevole Presidente, a titolo di dichiarazione di voto vorrei permettermi di ricordare che tenemmo presenti le considerazioni che spinsero il Governo, e in modo particolare l'onorevole Pastore, ad insistere per l'inserzione di que-

sto articolo il quale, oltre che nella legge sui porti, figura anche in altri due disegni di legge che abbiamo in discussione: quello sul piano della scuola e quello sul « piano verde ». Quando discutemmo quei disegni di legge in sede di 5<sup>a</sup> Commissione alla presenza del Ministro del tesoro per esprimere il nostro parere, egli, sentite le considerazioni che in sintesi sono state qui riprodotte, fu d'accordo nel sopprimere lo articolo.

P A S T O R E , *Ministro senza portafoglio*. Non per questo disegno di legge.

B O N A C I N A . Ma il concetto, il problema era identico. Io volevo dir questo per contrapporre all'assenso dato inizialmente dal Ministro del tesoro alle pressanti richieste dell'onorevole Pastore (come, ritengo, del Ministro della agricoltura e di quello della pubblica istruzione), il ripensamento dello stesso Ministro. Esso, a mio avviso, non volle rappresentare una ritirata sostanziale, ma una battuta interlocutoria, in attesa di soluzioni più valide del problema affrontato dall'articolo.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi spiace che questa discussione, che è così interessante dal punto di vista giuridico-costituzionale, sia avvenuta in questo scorcio di seduta nella quale un po' tutti i colleghi senatori hanno urgenza di concludere.

Desidero ringraziare, per il contributo fornito su questo argomento, i senatori Carelli, Bonacina, Lombardi, Pirastu e il relatore Trabucchi. È evidente che da un punto di vista formale, di stretta legittimità costituzionale, lascia per lo meno perplessi la coincidenza tra la dizione dell'articolo 81 della Costituzione e la dizione letterale dell'articolo 9 che si propone di ripristinare. L'articolo 81 dice molto chiaramente che:

« con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese ». L'articolo 9 di questo disegno di legge dice che con la legge di approvazione del bilancio dello Stato possono essere autorizzate maggiori spese, e quindi sostanzialmente nuove spese.

Sotto questo profilo effettivamente sembra emergere una certa dissonanza tra la norma costituzionale e l'articolo 9. Mi rimetto, tuttavia, alla dichiarazione dell'onorevole ministro Pastore, il quale a sua volta si è rimesso alla decisione dell'Assemblea.

Vorrei soltanto fare una proposta che si fonda soprattutto sulle considerazioni del senatore Bonacina, che mi pare abbia contestato la norma in parola anche sotto il profilo della opportunità. Se contestiamo l'opportunità degli aumenti degli stanziamenti...

B O N A C I N A . No, no, non mi faccia dire quello che non ho detto.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Allora, se questo non è, vorrei avanzare una possibile soluzione.

In definitiva che cosa è questo articolo 9, se non una autorizzazione concessa al Governo a maggiorare, per gli scopi previsti nel disegno di legge, negli esercizi dal 1967 al 1969 gli stanziamenti in bilancio? Cioè il Parlamento sarebbe d'accordo, ove non ostassero formalità di carattere costituzionale, ad autorizzare il Governo ad impinguare, senza bisogno di ulteriore decisione parlamentare, gli stanziamenti di bilancio? Se la sostanziale volontà del Senato è questa, si potrebbe trasformare l'articolo 9 in una norma di delega al Governo, nel senso che il Governo è delegato, ove si verifichi un prevedibile migliore andamento delle entrate tributarie, a maggiorare gli stanziamenti secondo i principi e i criteri direttivi contenuti nella legge in questione.

B O N A C I N A . La delega in questa materia non è possibile.

A G R I M I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non si tratta di delega per la legge di bilancio. Se siamo d'accordo nella

sostanza, e cioè che, verificandosene la possibilità, una certa quota di maggiori entrate venga destinata a finanziare ulteriormente la presente legge, un provvedimento del Governo avente valore di legge emanato prima della formazione del bilancio determinerebbe questo impinguamento di capitoli di spesa da iscrivere regolarmente nello stato di previsione dell'esercizio successivo.

Si tratta, comunque, di una semplice indicazione. Allo stato, non posso che rimettermi alle dichiarazioni dell'onorevole ministro Pastore.

T R A B U C C H I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I , *relatore*. Sono stato in Commissione tra i favorevoli a mantenere l'articolo 9. Parlo perciò da questo microfono e non dal banco della Commissione, perchè non posso rappresentare la Commissione su tale punto.

Io penso che l'articolo 9, anche se è forse formulato in modo non molto preciso, corrisponda a quelle disposizioni da noi introdotte in parecchie norme di legge con le quali si stabilisce che alle leggi di bilancio si possa lasciare determinare il *quantum* degli stanziamenti autorizzandoli in linea di principio. La differenza che si riscontra in questo caso è soltanto in un senso. Noi diciamo: è obbligatorio stanziare almeno queste cifre ed è rimesso alla legge di bilancio lo stanziamento in più. Purtroppo, invece che fare, come dicevamo scherzando in Commissione, una *venditio rei speratae*, abbiamo fatto addirittura una *venditio spei*. Infatti non abbiamo neanche precisato che vi sia un obbligo di stanziare di più a seconda dei bisogni, ma abbiamo detto che può essere stanziata qualche cosa di più.

Io, sia pure interpretando un poco elasticamente la formula, penso che la sostanza delle norme costituzionali sia osservata. È riconosciuto da tutti — ed è questo il punto fondamentale che emerge dall'articolo 9 così come era formulato — che i fondi a disposizione non bastano e che occor-

re che essi siano aumentati. Purtroppo dobbiamo riconoscere che oggi come oggi abbiamo una previsione ma non una certezza di adempiere a questo obbligo di aumento. Ci rimettiamo pertanto alla legge di bilancio per determinare, in relazione non soltanto all'aumento delle entrate ma al nuovo equilibrio dei bilanci 1967, 1968, 1969, la possibilità di operare questi stanziamenti ulteriori che non saranno facoltativi ma necessari, ma che non possiamo ancora oggi votare in quanto ci troviamo di fronte a ristretti limiti di bilancio.

Quindi l'articolo 9, che diventa 14, potrebbe e dovrebbe essere interpretato come la posizione di una norma sostanziale rispetto alla quale l'attuazione concreta quantitativa è rimessa alla legge del bilancio. E in questo senso mi ricollegerei a quella decisione della Corte costituzionale che ha riconosciuto il fenomeno opposto, cioè che anche quando siano stati previsti gli stanziamenti per i bilanci futuri, nelle leggi di bilancio future si possa non dar corso agli stanziamenti previsti con la legislazione precedente. Siamo in una situazione di transizione, diciamo così, dalla norma relativa al bilancio annuale alla norma che permetterà gli impegni plurimi, e in questo periodo di transizione penso che l'articolo 9 come è stato proposto (salvo che diventa articolo 14), possa trovare la sua giustificazione come uno dei tanti sistemi per cercare di arrivare, in forma legislativa, ad adeguarci alla realtà delle esigenze che oggi non rientrano più nel limite fisso del bilancio annuale. In questo senso io voterò favorevolmente.

**P I R A S T U** . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E** . Ne ha facoltà.

**P I R A S T U** . Noi ci asteniamo dalla votazione di questo emendamento perchè, mentre abbiamo qualche dubbio sul valore concreto di questo articolo che costituisce soltanto un alibi per il Governo, sentiamo d'altronde fortemente l'esigenza di un aumento dei fondi.

**P R E S I D E N T E** . Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Carrelli e dai senatori Lombardi e Vecellio tendente a ripristinare l'articolo 9 del disegno di legge governativo di cui la Commissione ha proposto la soppressione, con l'avvertenza che la data « 1966 » va sostituita con l'altra « 1967 ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato dalla votazione, procederemo alla controprova. Chi non approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

L'ordine del giorno presentato dal senatore Salari e da altri senatori, che era stato accantonato, risulta superato.

Si dia lettura dell'articolo 15.

**G R A N Z O T T O B A S S O** , Segretario:

Art. 15.

*(Norme finali e transitorie)*

Ferme restando le agevolazioni già concesse alle imprese ammesse ai benefici della legge 29 luglio 1957, n. 635, le dichiarazioni ed i riconoscimenti di « località economicamente depresse » effettuati in applicazione, rispettivamente, dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647, nonchè dell'articolo 8 della citata legge n. 635 e successive modificazioni e integrazioni, perdono ogni efficacia a seguito dell'entrata in vigore della presente legge.

L'esenzione fiscale di cui all'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 e successive modificazioni e integrazioni continua ad applicarsi nelle località già riconosciute economicamente depresse per le iniziative i cui impianti entrino in funzione entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

**P R E S I D E N T E** . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Veronesi, Grassi, Pasquato, Rotta, Bosso, Artom, Rovere e Bonaldi.

Se ne dia lettura.

GRANZOTTO BASSO, Segretario:

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

« Alle imprese industriali che beneficiano già delle agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni e integrazioni ed a quelle che si impianteranno nelle località già riconosciute depresse nel triennio previsto dal precedente comma, l'esenzione fiscale sarà applicata anche nel caso di supero del massimale di cento operai, purchè gli investimenti fissi non eccedano i limiti stabiliti ai commi secondo e terzo del precedente articolo 7.

L'esenzione fiscale di cui all'articolo 1 della legge 20 dicembre 1961, n. 1427, è accordata alle aziende sorte o ampliate, o che sorgeranno o si amplieranno per effetto della legge stessa, anche nel caso che occupino più di cento operai, purchè il valore dell'impianto non superi i limiti di cui ai commi secondo e terzo del precedente articolo 7 ».

PRESIDENTE. Senatore Rovere, insiste nell'emendamento?

ROVERE. Non insistiamo.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Limoni e Cittante è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

GRANZOTTO BASSO, Segretario:

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« L'esenzione fiscale di cui all'articolo 1 della legge 20 gennaio 1961, n. 1427, è accordata alle aziende sorte o ampliate o che sorgeranno o si amplieranno per effetto della legge stessa, anche nel caso che occupino più di cento operai, purchè il valore dell'investimento in impianti fissi non superi i limiti di cui ai commi secondo e terzo del precedente articolo 7 ».

PRESIDENTE. Il senatore Limoni ha facoltà d'illustrare questo emendamento.

LIMONI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento tende a mantenere per le zone del Polesine i benefici previsti dalla legge 20 dicembre 1961, n. 1427. Con quella legge ad una gran parte dei Comuni della provincia di Rovigo, a pochi Comuni della provincia di Venezia e ad un Comune della provincia di Ferrara, Mesola, era stato assicurato il beneficio della esenzione fiscale per dieci anni da ogni tributo diretto sul reddito per quelle imprese artigiane e nuove piccole industrie che avessero iniziato la loro attività dopo l'entrata in vigore di quella legge.

Occorreva però, per le piccole industrie, che non si superasse il limite di 100 operai. Ora, siccome con il disegno di legge al nostro esame i criteri sono modificati e le piccole industrie che beneficiano delle esenzioni fiscali non sono più commisurate sul numero degli operai occupati, ma sul volume degli investimenti (cioè quelle che non superino i 2 miliardi di investimento), io propongo, con questo mio emendamento, che l'esenzione fiscale prevista all'articolo 1 della legge n. 1427 sia accordata alle aziende sorte ed ampliate o che sorgeranno e si amplieranno per effetto della legge stessa, anche nel caso che occupino più di 100 operai, purchè il capitale investito non superi quello previsto dai commi secondo e terzo dell'articolo 7.

La ragione è che queste aziende possono avere avuto una notevole espansione. Quando arrivano al limite dei 100 operai, cosa fanno? O non recepiscono la maggiore produzione o ricorrono all'espedito di occupare, anzichè operai, degli apprendisti: e con ciò si viene a limitare, sia l'espansione della produzione, sia l'occupazione.

Con questo emendamento, togliendo il limite dei 100 operai, fissando però il limite, previsto dall'articolo 7, dei 2 miliardi di investimento, ci si riporta nello spirito e nella lettera della presente legge e si agevola l'espansione produttiva, anche sotto l'aspetto dell'occupazione, delle imprese col-

locate in queste zone del Polesine, dalla provincia di Venezia a quella di Ferrara.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**T R A B U C C H I , relatore.** La Commissione riconosce che il discorso del senatore Limoni è strettamente logico, ma deve ricordare che la logica e la finanza non vanno quasi mai d'accordo.

Però, nella scelta tra la logica e la finanza, la Commissione si rimette al Governo. Farebbe presente però che le ditte che hanno già fatto i loro conti e che hanno ritenuto opportuno, con la vecchia agevolazione, cioè con il limite dei 100 operai, di poter far nascere una impresa senza limitazione e senza agevolazioni, oggi non dovrebbero avere nessuna ragione di ottenere un regalo ulteriore. Oggi, l'ammettere che possano superare anche il numero di 100 dipendenti, purchè rientrino nella misura del capitale, sembrerebbe contrario allo spirito delle nostre nuove norme, che è fatto per spingere altra gente a venire, non per fare un divano un po' più comodo alle ditte che sono già arrivate.

Comunque è anche vero che, dal punto di vista logico, l'emendamento Limoni avrebbe una certa base. Io sono, per mia natura, piuttosto stretto nelle concessioni e quindi sarei contrario; altri componenti della Commissione sono incerti. Pertanto ci rimettiamo al Governo.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

**V A L S E C C H I , Sottosegretario di Stato per le finanze.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, io dovrò sforzarmi di persuadere il senatore Trabucchi che non è sempre vero che finanza e logica non vanno d'accordo. Questa volta cerchiamo di sistemare la logica per vedere un po' le conseguenze finanziarie, o meglio fiscali, che bisognerebbe dedurne.

L'articolo 15 in pratica cosa introduce? Introduce una *prorogatio legis* per quanto riguarda le agevolazioni fiscali accordate a quelle imprese che erano sorte nei territori dichiarati economicamente depressi sulla scorta della legge n. 635 e successive modificazioni. Le agevolazioni fiscali, secondo quella legge, si applicavano ad aziende che non superassero il limite massimo di 100 operai; dico operai e non dipendenti. Successivamente, con una legge che se non erro è del 1961, questo limite di 100 operai, per le zone di cui alla legge n. 991, veniva portato a 500.

Adesso noi abbiamo accettato, con l'approvazione degli articoli precedenti (che il Senato ha onorato del suo assenso mentre io non ero qui presente) un criterio diverso; cioè, invece che in riferimento al numero degli operai impiegati, abbiamo accettato il criterio in riferimento all'entità del capitale investito.

Succede che a questo punto si dice: *quid* delle aziende che sono in fase di costruzione, per esempio, o in fase finale di avvio dei lavori, essendo scaduta la legge n. 635, salvo una limitata proroga, e non essendo ancora sorta la nuova legge? Si risponde con le norme del secondo comma di questo articolo, dicendo che per tre anni valgono le norme fiscali in vigore con la legge preesistente, cioè quelle norme che stabilivano il limite di 100 operai o, come nella legge numero 991, di 500 operai.

Adesso qui modifichiamo la *prorogatio*, cioè introduciamo un nuovo criterio discriminatorio, per cui quel limite di 100 operai è superabile in certe zone e non è superabile in altre. Veramente faccio uno sforzo a comprendere perchè bisogna andare avanti con queste eccezioni a livello di singoli Comuni. Capisco una proroga se la proroga mantiene fermo il sistema e gli elementi su cui essa stessa nasce; ma che si proroghi e nello stesso tempo si vari in una parte la zona sulla quale si estende il beneficio e si introduca in questa *prorogatio* non già il criterio tipico della *prorogatio*, che era quello del limite degli operai, ma il criterio della nuova legge che è quello dell'entità del capitale investito, ebbene, non mi

sembra logico. E devo dire, per la verità, che, se il Ministero delle finanze esprime, come esprime, parere contrario, lo esprime in perfetta aderenza alla logica, più che alla ragione fiscale. Perchè forse gli interessi fiscali che sottendono a tutte queste operazioni, nelle ipotesi in cui possono sorgere e dilatarsi, sono di entità modestissima; ma certo vi è una ragione logica, cioè di cercare di mantenere l'istituto della *prorogatio* nei termini in cui si giustifica, di non fare commistioni tra le cose nuove e le cose vecchie e di non creare sperequazioni tra zone e zone che vivono e si sviluppano sulla base della vecchia legge.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Limoni e Cittante. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 15. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura dell'articolo 16.

**GRANZOTTO BASSO , Segretario:**

Art. 16.

(Disposizioni finali)

Il Comitato dei ministri istituito dalla legge 10 agosto 1950, n. 647, è soppresso.

Il Comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1 per l'espletamento dei compiti ad esso affidati dalla presente legge, si avvale della Segreteria di cui all'articolo 4 della legge 26 giugno 1965, n. 717. Il limite massimo di personale previsto dallo stesso articolo è elevato a 160 unità.

Il personale delle Amministrazioni dello Stato che presta la propria attività presso la Segreteria di cui all'articolo 4 della legge 26 giugno 1965, n. 717, è collocato nella posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al terzo comma dell'articolo 4 della legge 26 giugno 1965, n. 717, dopo le parole « Ministro del tesoro » va aggiunto « nonchè stipulare convenzioni con Enti pubblici e con privati, per il compimento di studi ed indagini occorrenti per la predisposizione dei piani di cui all'articolo 1 ».

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo è stato presentato da parte dei senatori Carelli, Venturi, Bartolomei, Bettoni, Angelilli, Baldini e Stirati un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

**GRANZOTTO BASSO , Segretario:**

*Sostituire il secondo comma con i seguenti:*

« Presso il Comitato di Ministri di cui al terzo comma dell'articolo 1, è costituita una Segreteria posta alle dipendenze del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord. La Segreteria è composta da personale comandato da altre Amministrazioni dello Stato e da Enti pubblici, nonchè da esperti.

I contingenti di personale da comandare o da assumere in qualità di esperti sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il limite massimo di 60 unità ».

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Carelli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**C A R E L L I .** Ho presentato, insieme ad altri colleghi, questo emendamento perchè, attraverso la costituzione di una Segreteria autonoma, potrà essere garantita una migliore efficienza, incisività ed organicità alla politica degli interventi straordinari nel Centro-nord. Una tale Segreteria — e noi abbiamo proposto una Segreteria autonoma presso il Comitato dei ministri — conferma la linea di perfetta di-

stinzione e demarcazione tra gli organi per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno e quelli per le zone del Centro-nord. Proprio per questa ragione: per una caratterizzazione e per una specializzazione dei problemi del Centro-nord, che si differenziano nettamente da quelli del Sud, la Segreteria articolata su basi autonome procederebbe molto meglio e darebbe, con una collaborazione più efficace, frutti più concreti. Per queste ragioni insisto perchè l'onorevole relatore e il Ministro tengano nella dovuta considerazione la proposta dando parere favorevole all'emendamento da me presentato insieme con altri colleghi.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

**T R A B U C C H I , relatore.** La Commissione è contraria.

**P A S T O R E , Ministro senza portafoglio.** Anche il Governo è contrario e vorrei aggiungere al senatore Carelli che è certamente vero che qui c'è un problema di articolazione interna, ma è un problema che si può risolvere sul piano amministrativo, senza necessità di una norma di legge.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Carelli, mantiene il suo emendamento?

**C A R E L L I .** Signor Presidente, prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro, pregandolo di voler esaminare la opportunità di articolare la sua Segreteria su due sezioni, secondo l'indirizzo indicato. Fatta questa precisazione, ritiro lo emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'articolo 16. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**E approvato.**

I senatori Bonacina, Lombardi, Banfi e Stirati hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 16, un articolo 16-bis. Se ne dia lettura.

**G R A N Z O T T O B A S S O , Segretario:**

**Art. 16-bis.**

« In allegato alla relazione annuale sulla attuazione del piano di coordinamento, previsto dall'articolo 22 della legge 26 giugno 1965 n. 717, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-nord riferisce sui provvedimenti adottati in ordine alla delimitazione delle zone depresse ed ai piani quinquennali di coordinamento, nonchè sugli interventi realizzati a norma della presente legge ».

**M E N C A R A G L I A .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**M E N C A R A G L I A .** Signor Presidente, prima che la votazione su questo emendamento aggiuntivo divenga preclusiva dei due emendamenti che seguono, si tratta di vedere su quale si vuole effettuare la votazione. Tutti e tre prevedono la relazione annuale e si potrebbe dire che tutti e tre sono la stessa cosa, ma effettivamente non sono la stessa cosa. Non so se posso adesso illustrare in che cosa l'emendamento da noi proposto è diverso o se debbo attendere che venga illustrato dal senatore Bonacina il suo emendamento.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Bonacina, lei acconsente che il senatore Mencaraglia illustri il suo emendamento o vuole prima illustrare il suo?

Senatore Mencaraglia, poichè il senatore Bonacina non si oppone, ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

**M E N C A R A G L I A .** Signor Presidente, io vorrei esprimermi sull'emendamento che precede il nostro ma non posso farlo perchè non mi posso esprimere su cose che precedono senza averne sentito l'esposizione. Quindi mi limiterò a dire le cose che riguardano l'emendamento da noi presentato.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Mencaraglia, se questa deve essere una questione di carattere pregiudiziale, lasci che il senatore Bonacina illustri il suo emendamento.

**B O N A C I N A .** Signor Presidente, il nostro emendamento è già di per sé sufficientemente chiaro. Credo piuttosto che, siccome l'invito del collega Mencaraglia è, tra virgolette, « provocatorio », cioè vuole provocare un giudizio, da parte mia dico subito che il Parlamento e l'opinione pubblica generalmente si trovano in condizioni di grave inferiorità quando devono giudicare in sede di controllo politico e per la formazione di nuove leggi, l'esperienza delle leggi precedentemente approvate. Ed il grave stato di inferiorità consiste in questo, che si dispone poco e male di elementi di giudizio sufficientemente dettagliati. Noi abbiamo visto che la relazione sull'attività di coordinamento che il ministro Pastore annualmente per legge presenta al Parlamento è andata fortemente migliorando come contenuto espositivo e come insieme di dati statistici. C'è però un punto sul quale ancora il Parlamento non dispone di sufficienti dati ed è proprio quello riguardante

le incentivazioni e le contribuzioni. Lei sa, onorevole Ministro, che esiste sotto questo profilo l'impegno assunto o da assumere in sede di programmazione, di fare una specie di inventariazione delle incentivazioni, inventariazione la quale sottende la necessità di sapere a chi vanno queste incentivazioni e che risultati danno. Allora, per concludere, io ritengo che sia da introdurre al mio emendamento una qualche aggiunta relativa alla maggiore analiticità degli elementi da inserire nella relazione: tali elementi, probabilmente, non potranno essere tutti quelli che indica il senatore Mencaraglia poichè altrimenti andremmo incontro ad una serie infinita di elencazioni. Ciò che penso sarebbe sufficiente è un'indicazione dei contributi e incentivazioni, ripartita per località di destinazione, dimensione delle imprese, settori di intervento. Se l'onorevole Ministro potesse dirci, predisponendo naturalmente i suoi uffici per questo adempimento, che non è di secondo momento (credo che i suoi uffici siano terribilmente occupati), che esso potrà essere realizzato, allora potremmo integrare il mio emendamento.

## Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

**P R E S I D E N T E .** Si dia lettura dell'emendamento presentato dai senatori Fabiani, Tomasucci, Fabretti e Mencaraglia.

**G R A N Z O T T O B A S S O ,** Segretario:

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**Art. 16-bis.**

« Il Comitato dei ministri di cui all'articolo 1 pubblicherà annualmente una relazione sull'attività svolta e sui progressi eco-

nomici realizzati nelle zone di sua competenza.

Tale relazione comprenderà un'analisi della distribuzione dei finanziamenti accordati, per settori, per categorie, per aziende ».

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Mencaraglia ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**M E N C A R A G L I A .** Signor Presidente, penso che su questo argomento dovrà pronunciarsi anche il senatore Trabucchi, presentatore anch'egli di un emendamento che fa obbligo di una relazione an-



nuale. Vorrei tuttavia dire che la dichiarazione che volevo « provocare » è stata resa dal senatore Bonacina. Quello che volevamo sapere dal senatore Bonacina e dalla sua parte politica era se il rischio che è implicito in questo disegno di legge, così come si va configurando, sia non tanto uno scatenamento di aspettative campanilistiche, quanto quello di una corsa clientelistica all'arraffamento. Abbiamo richiesto di avere una relazione che comprenda un'analisi della distribuzione dei finanziamenti per settore, per categoria e per azienda perchè abbiamo l'esperienza delle relazioni ministeriali sull'attuazione di precedenti leggi, che non permettono di esercitare un controllo sui contributi, sui finanziamenti e sulle agevolazioni effettuate da quel gruppo di Ministri, o da quel Ministro o da quell'autorità di Governo o di sottogoverno cui è data facoltà di dare o di non dare. Le categorie interessate vogliono sapere, non più come, per esempio, dalla relazione che conclude un anno di « piano verde n. 1 », che sono stati dati finanziamenti alle aziende di determinate dimensioni, ma vogliono sapere a chi va questo denaro. Non mi si dica che facciamo il processo alle intenzioni, perchè io rispondo che facciamo proprio il processo alle intenzioni per il futuro perchè conosciamo gli intendimenti e le azioni del passato. Chiediamo quindi che sia inserito, in uno qualunque dei due emendamenti, il principio che la relazione indichi i progressi economici realizzati nelle zone di competenza, e soprattutto che sia accolto per intero il secondo comma in cui si specifica che la relazione deve comprendere un'analisi che vada fino all'indicazione delle aziende, dei nominativi delle persone beneficiarie delle erogazioni dello Stato in base a questa legge.

G E N C O . Non è un segreto.

M E N C A R A G L I A . In passato è stato un segreto: noi vogliamo che in avvenire non lo sia più.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sugli emendamenti in esame.

T R A B U C C H I , *relatore*. Non ho nessuna difficoltà ad aderire all'emendamento Bonacina e anche ad accogliere il secondo comma dell'emendamento Fabiani, però con la soppressione delle parole: « e per aziende », perchè non vogliamo che la relazione perda la sua caratteristica di relazione che ha una visione economica generale, una visione di settori. Se vogliamo, possiamo aggiungere anche « per territori ». Ma non deve diventare la resa di conto delle singole operazioni che il Ministro fa, perchè questo sarebbe contro il principio fondamentale della responsabilità del Ministro e del Governo, affidata al Potere esecutivo e non al Parlamento.

Quanto alla relazione sulle conseguenze economiche dei provvedimenti, se il Ministro la vuole, la faccia, tuttavia si sa benissimo che è una raccolta di sole impressioni. Infatti nessuno può dire quali sono le conseguenze economiche di un contributo dato oggi, se non si avrà la possibilità di vederne le conseguenze prima di tre, quattro o cinque anni; e forse non si vedrà mai la conseguenza di quel provvedimento, ma la conseguenza di una linea di politica economica. Se il Ministro spera dunque di poter fare il profeta e di poter dire delle bugie che abbiano un aspetto abbastanza approvabile da parte del Parlamento, dica pure le sue bugie, ma secondo me è inutile dire che vogliamo noi parlare delle conseguenze economiche dei provvedimenti. E assolutamente impossibile fare in argomento un discorso serio. Bisogna parlare sempre, ripeto, solo delle conseguenze di una politica economica, nella quale i suoi provvedimenti saranno inseriti come importanti, costituiranno sempre una piccola cellula in un grande organismo.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole ministro Pastore ad esprimere l'avviso del Governo.

P A S T O R E , *Ministro senza portafoglio*. Sono talmente pesanti i giudizi espressi dal senatore Mencaraglia che sarei tentato di respingere in pieno il suo emendamento, non foss'altro perchè non supponga che sono proprio le sue considerazioni che m'inducono ad accettarlo. Ma cia-

scuno fa il suo mestiere, ed è anche giusto che quella parte continui ad esprimere giudizi estremamente preconcepiuti nei confronti dell'azione del Governo.

Venendo agli emendamenti, io accolgo senz'altro l'emendamento Bonacina, Lombardi ed altri, ed anch'io, come il relatore, sono d'avviso di aggiungervi l'ultimo comma dell'emendamento Fabiani, così formulato: « Tale relazione comprenderà un'analisi della distribuzione dei finanziamenti accordati, per territori, per settori, e per categorie ». Io credo che da qui si potranno forse dedurre anche dei dati consuntivi sul possibile sviluppo economico promosso.

SANTARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTARELLI. Il Ministro ha rifiutato l'espressione: « per aziende ». E qui il problema. Quando noi abbiamo discusso, senatore Bonacina, la proroga della legge n. 623, che ha concesso benefici alle industrie piccole e medie dell'Italia meridionale, il ministro Colombo ha messo a disposizione dei deputati un elenco nominativo di tutte le aziende italiane con a fianco addirittura le somme relative. Non si capisce perchè qui ci sia una ostinazione a non volere indicare le aziende. I pericoli di cui parlava l'onorevole Trabucchi noi non li vediamo più, per cui, una volta tolta la richiesta dell'analisi per aziende, l'elenco per settori e per categorie non significa niente, perchè noi non ci teniamo per niente a questo elenco che il Ministro ci vuol dare.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Se vogliamo insistere ad essere polemici io prendo in parola il senatore Santarelli e non accolgo il secondo comma dell'emendamento Fabiani, poichè, a suo giudizio, una volta tolte le aziende, non serve

più a nulla. Poichè invece io sono convinto che serve, ovviamente lo accetto. Il fatto che in sede di altra legge il Ministro del tesoro si sia dichiarato disposto a presentare gli emendamenti... (*interruzione del senatore Santarelli*) ... dimostra la piena rettitudine e buona fede del Governo nel suo complesso. E non ho nessuna difficoltà a dirgli la ragione per cui in questo momento non lo accetto: perchè io ho bisogno di vedere le proporzioni di questo impegno. Non ho motivi reconditi; non ho nessuna difficoltà, in seguito, come del resto è stato fatto per la legge n. 623, a mettere a disposizione gli elenchi in modo che tutto, vivadidio, sia alla luce del sole!

PRESIDENTE. Senatore Mencaraglia, insiste nell'emendamento?

MENCARAGLIA. Non insisto.

FABRETTI. Ci sentiamo soddisfatti della dichiarazione del Ministro che, quando richiederemo un elenco delle aziende, ce lo fornirà.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 16-bis nella sua nuova formulazione, di cui dò lettura:

« In allegato alla relazione annuale sulla attuazione del piano di coordinamento, previsto dall'articolo 22 della legge 26 giugno 1965, n. 717, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord riferisce sui provvedimenti adottati in ordine alla delimitazione delle zone depresse ed ai piani quinquennali di coordinamento, nonchè sugli interventi realizzati a norma della presente legge.

La relazione comprenderà un'analisi della distribuzione dei finanziamenti accordati per territori, settori e categorie ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**E approvato.**

Il senatore Trabucchi ha proposto tre articoli aggiuntivi. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 16-bis.

« Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del Centro-Nord presenta annualmente al Parlamento, entro il mese di settembre, una relazione consuntiva sullo stato di attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge ».

Art. 16-ter.

« Le disposizioni di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647 e successive modificazioni, integrazioni ed aggiunte, incompatibili con le norme della presente legge, sono abrogate ».

Art. 16-quater.

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

P R E S I D E N T E . L'articolo 16-bis è stato ritirato. Metto pertanto ai voti l'articolo 16-ter. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 16-quater. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Passiamo ora all'esame degli articoli e degli emendamenti accantonati.

Dobbiamo anzitutto esaminare l'emendamento presentato al secondo comma dell'articolo 1 dai senatori Tupini, Bonacina, Venturi, Angelilli e Salari.

Comunico che tale emendamento è stato ritirato dai presentatori e sostituito con il seguente:

Sostituire il secondo comma dell'articolo 1 con il seguente: « Il Comitato interministeriale per la ricostruzione approva piani quinquennali per la realizzazione coordinata, nelle zone delimitate ai sensi del precedente comma e nei territori montani di cui all'articolo 9, degli interventi straordinari previsti dalla presente legge con quelli a carattere ordinario ».

Metto ai voti questo emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Sempre sull'articolo 1 è stato presentato dalla Commissione un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

« Il Senato, a seguito dell'approvazione dei criteri per la delimitazione delle zone depresse, di cui al primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1215, fa voti perchè le medie statistiche (in particolare quella del reddito *pro capite*) — da utilizzare per l'applicazione dei criteri di cui sopra — non abbiano a riferirsi unicamente ad ambiti territoriali coincidenti con le circoscrizioni amministrative provinciali, ma — quando ne sia il caso — anche a quella cui estensione può coincidere soltanto con una parte del territorio della provincia ».

P R E S I D E N T E . Il Governo accoglie l'ordine del giorno?

P A S T O R E , *Ministro senza portafoglio*.  
Dichiaro di accogliere l'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Metto all'ora in votazione l'ordine del giorno presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ora ai voti l'articolo 1 nel testo modificato di cui do lettura:

CAPO I

(Disposizioni di carattere generale)

Art. 1.

(Delimitazione delle zone  
e piani quinquennali)

Sulla base delle indicazioni del programma economico nazionale, il Comitato interministeriale per la ricostruzione provvede,

su proposta del Comitato di cui al successivo terzo comma, alla delimitazione di zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, diverse dai territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, numero 646, e successive modificazioni e integrazioni, caratterizzate: da depauperamento delle forze di lavoro derivante o da sensibile invecchiamento della popolazione residente o da accentuati fenomeni di esodo; da livelli di reddito *pro capite* della popolazione inferiori alla media nazionale e tali da escludere lo spontaneo riequilibrio rispetto alla media stessa; da bassi livelli di produttività in dipendenza di problemi di riconversione dell'agricoltura o di un insufficiente sviluppo delle attività industriali. Tali zone riguardano ambiti territoriali sufficientemente ampi, che possono anche riferirsi, quando ciò sia indispensabile, a territori facenti parte di più provincie.

Il Comitato interministeriale per la ricostruzione approva piani quinquennali per la realizzazione coordinata, nelle zone delimitate ai sensi del precedente comma e nei territori montani di cui all'articolo 9, degli interventi straordinari previsti dalla presente legge con quelli a carattere ordinario.

I piani predisposti d'intesa con le Amministrazioni statali e regionali interessate, sono formulati da un Comitato di Ministri, costituito in seno al Comitato interministeriale per la ricostruzione e formato dai Ministri del bilancio, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio, del lavoro e della previdenza sociale, delle partecipazioni statali, del turismo e dello spettacolo e dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che lo presiede ed assume la denominazione di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.

Gli altri Ministri partecipano ai lavori del Comitato per la trattazione dei problemi di loro specifica competenza.

Ai fini della delimitazione delle zone depresse e della predisposizione ed approvazione dei piani quinquennali, il Comitato

interministeriale per la ricostruzione e il Comitato dei Ministri di cui al terzo comma sono integrati, per quanto concerne i rispettivi interessi, dai Presidenti delle Regioni costituite.

Per la formulazione dei piani, le Regioni presentano le proposte per gli interventi da effettuare nelle zone depresse comprese nei territori di rispettiva competenza.

Fino alla costituzione delle Regioni a statuto ordinario, alla delimitazione delle zone depresse e alla predisposizione dei piani si provvede previa consultazione dei Comitati regionali per la programmazione economica istituiti con decreto ministeriale 22 settembre 1964 e successive modificazioni e integrazioni.

I piani impegnano le Amministrazioni interessate ad adottare i provvedimenti necessari alla loro attuazione.

Le delimitazioni di zone depresse, nel caso in cui non sia ancora approvato il programma economico nazionale, sono effettuate sulla base dei criteri indicati al primo comma del presente articolo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 4 anch'esso accantonato.

La Commissione ha proposto un emendamento tendente a sostituire, alla lettera d) dell'articolo 4, le parole: « alle imprese agricole singole od associate », con le altre: « agli imprenditori agricoli singoli od associati, ivi compresi i coltivatori diretti, gli affittuari e loro cooperative, nonchè ai coloni ed ai mezzadri, nei casi di cui agli articoli 8 e 12 della legge 15 settembre 1964, n. 756 ».

Il Governo accetta questo emendamento?

P A S T O R E, *Ministro senza portafoglio*.  
Il Governo è d'accordo sull'emendamento.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Avverto, inoltre, che la Commissione ha proposto il seguente emendamento sostitu-

tivo del terzo comma dell'articolo 4: « Nelle zone di cui al primo comma il tasso di interesse previsto dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, per i mutui concessi agli imprenditori agricoli singoli od associati, ivi compresi i coltivatori diretti, gli affittuari e loro cooperative, per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale, nonchè ai coloni ed ai mezzadri, nei casi di cui agli articoli 8 e 12 della legge 15 settembre 1964, n. 756, è ridotto di un punto e comunque in misura non inferiore all'1 per cento ».

Il Governo è d'accordo?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*.  
Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato di cui do lettura:

#### Art. 4.

##### *(Agevolazioni per lo sviluppo delle attività agricole)*

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a realizzare, nell'ambito delle zone delimitate ai sensi del precedente articolo 1, interventi di carattere straordinario diretti a:

a) fornire alle imprese agricole l'assistenza per l'organizzazione aziendale;

b) svolgere programmi di sperimentazione agraria di particolare interesse per lo sviluppo economico delle zone;

c) costruire, in caso di assenza di adeguate iniziative e quando l'impianto abbia rilevante interesse ai fini della valorizzazione della zona, impianti di conservazione, trasformazione e distribuzione dei prodotti agricoli, da affidare in gestione ad Enti pubblici, a cooperative e loro consorzi, anche in associazione con imprese di produttori agricoli, commerciali ed industriali, che esercitino la loro attività nella zona nella quale viene realizzato l'impianto. Gli

enti gestori hanno facoltà di acquistare la proprietà dell'impianto, versando al Ministero dell'agricoltura il corrispettivo del costo dello stesso, anche in forma di ammortamento pluriennale, dedotto l'ammontare del contributo concedibile a norma della lettera d) del presente articolo;

d) concedere agli imprenditori agricoli singoli od associati, ivi compresi i coltivatori diretti, gli affittuari e loro cooperative, nonchè ai coloni ed ai mezzadri, nei casi di cui agli articoli 8 e 12 della legge 15 settembre 1964, n. 756, contributi, nella misura massima del 45 per cento, sulle spese necessarie per la formazione del capitale di dotazione adeguato alle caratteristiche ed alle dimensioni dell'azienda, nonchè contributi integrativi rispetto a quelli previsti da altre leggi in misura non superiore al 20 per cento, per l'attuazione di programmi di trasformazione aziendale;

e) concedere contributi agli enti di sviluppo per la partecipazione, fino alla misura massima del 20 per cento, al capitale di cooperative o società aventi lo scopo di fornire l'uso di beni strumentali per l'esercizio delle imprese agricole e svolgere attività di conservazione, trasformazione e distribuzione dei prodotti agricoli. Nei territori nei quali non operano gli enti di sviluppo, tali contributi possono essere concessi ad altri enti operanti nel settore, determinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord e sentite, per quanto di competenza, le Amministrazioni regionali interessate.

Per l'espletamento dei compiti di cui alle lettere a), b), c), d), il Ministero della agricoltura e delle foreste può avvalersi degli organismi di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuti giuridicamente e, laddove esistono, anche degli enti di sviluppo secondo le competenze a questi demandate dalla legge 21 luglio 1965, n. 901, e dei consorzi di bonifica, secondo le competenze stabilite dalla legislazione vigente.

Nelle zone di cui al primo comma il tasso di interesse previsto dalla legge 2 giugno

1961, n. 454, per i mutui concessi agli imprenditori agricoli singoli od associati, ivi compresi i coltivatori diretti, gli affittuari e loro cooperative, per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale, nonchè ai coloni ed ai mezzadri, nei casi di cui agli articoli 8 e 12 della legge 15 settembre 1964, n. 756, è ridotto di un punto e comunque in misura non inferiore all'1 per cento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Ricordo che era stato accantonato anche il quinto comma dell'articolo 12.

B O N A C I N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A C I N A . Io scioglierei la riserva dicendo che credo sia necessario sopprimere dall'articolo la frase: « anche in deroga all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, numero 64 ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

T R A B U C C H I , *relatore*. La Commissione è d'accordo.

P A S T O R E , *Ministro senza portafoglio*. Anche il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il penultimo comma dell'articolo 12 con la soppressione dell'inciso: « anche in deroga all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, numero 64 ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo emendato di cui do lettura:

#### Art. 12.

(Finanziamento degli interventi)

Per la realizzazione degli interventi straordinari previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi che sarà

inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 18.690 milioni più 39.380 milioni nell'esercizio finanziario 1966, di lire 39.380 milioni negli esercizi 1967 e 1968, di lire 41.380 milioni nell'esercizio 1969 e di lire 21.790 milioni nell'esercizio 1970. L'anzidetta spesa è comprensiva della quota destinata alle spese di qualsiasi natura necessarie per la predisposizione dei piani pluriennali, determinata con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.

Le somme autorizzate, ripartite dal Comitato dei Ministri di cui al terzo comma dell'articolo 1 tra i Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del turismo e dello spettacolo, in relazione agli interventi da effettuare, sono attribuite con decreto del Ministro del tesoro ai singoli stati di previsione della spesa dei Ministeri predetti.

All'onere di lire 18.690 milioni più lire 39.380 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1966 e alla maggiore spesa per il personale della segreteria di cui all'articolo 18 valutata, per l'esercizio stesso, in lire 270 milioni, si farà fronte per l'importo di lire 18.690 milioni e di 90 milioni mediante utilizzo di parte dello stanziamento di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1965 e per l'importo di lire 39.380 milioni e rispettivamente di lire 180 milioni mediante riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli 5381 e 3523 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio 1966.

Gli stanziamenti che in tutto o in parte rimanessero inutilizzati alla fine di ciascun esercizio potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Prima di sottoporre al voto dell'Assemblea il disegno di legge nel suo complesso, ricordo

che nella seduta di ieri è stato approvato l'emendamento presentato dai senatori Salari ed altri al terzo comma dell'articolo 5, in virtù del quale le parole: « il tasso anzidetto non può essere inferiore a quello fissato per i corrispondenti finanziamenti », sono state sostituite con le seguenti: « il tasso e la durata anzidetti non possono essere inferiori a quelli fissati per i corrispondenti finanziamenti ».

Ciò premesso, comunico che il relatore ha fatto presente che, per realizzare le finalità proprie dell'emendamento, questo andrebbe formulato nel modo seguente: « il tasso non può essere inferiore nè la durata superiore a quanto fissato per i corrispondenti finanziamenti nei territori indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni ».

Avverto che, non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo quindi alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Zannier. Ne ha facoltà.

**ZANNIER.** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la mia sarà una dichiarazione di voto non molto breve e ciò per il fatto che dalla mia parte politica, su questo importante disegno di legge non si è intervenuti nella discussione generale.

In ordine alla legge al nostro esame da varie parti politiche di questa Assemblea sono state mosse delle critiche, che abbiamo anche a suo tempo rilevato a proposito della politica di incentivazione e di interventi della Cassa per il Mezzogiorno. Ma se in linea di principio il concetto di interventi frammentari, come è stato da qualche parte considerato il presente disegno di legge, avulsi da una organica programmazione, deve essere rigettato, è doveroso non ignorare la realtà e cioè che la politica di programmazione avrà necessariamente bisogno di un certo tempo per entrare in esecuzione, e in particolare essa potrà dispiegare i suoi effetti solo in una prospettiva non breve anche in relazione al ritardo con cui potrà essere realizzata a livello regionale.

Fino a quel momento, pertanto, come per il Mezzogiorno ci si continuerà ad avvalere degli strumenti di incentivazione e degli interventi previsti dalla Cassa per il Mezzogiorno, anche per le aree depresse del Centro-Nord si pone l'esigenza di un organico intervento pubblico al fine di risolvere i problemi di depressione economica di tali zone e ciò con l'intento anche di eliminare il concetto di una Italia divisa in due, lungo un confine geograficamente indeterminabile per quanto concerne le aree depresse. Vivamente sentita era ed è la necessità di superare questa irrazionale distinzione del Paese in due comprensori affinché la distribuzione delle risorse nazionali avvenga con criterio omogeneo anche se si debba tener conto delle condizioni di più vasta depressione che presenta il Meridione.

Sentita era l'esigenza di una nuova politica di distribuzione territoriale delle risorse e degli investimenti che tenesse conto della intrinseca realtà delle varie regioni e delle varie zone del nostro Paese, a qualunque latitudine esse fossero.

La legge al nostro esame, notevolmente migliorata nel testo predisposto dalla Commissione per quanto concerne una più precisa indicazione dei criteri per l'identificazione delle zone depresse, per l'inserimento delle disposizioni speciali per i territori montani che permettono di dare una positiva risposta ai problemi economici della montagna, non è scevra di inconvenienti anche se gli emendamenti introdotti l'hanno ulteriormente migliorata.

La legge però non può dirsi priva di concreta importanza per le zone depresse dell'Italia del Centro-nord. Vero è che i fondi disponibili per gli interventi straordinari sono insufficienti, ma intanto è bene iniziare con quello di cui si dispone; il tempo e l'esperienza consentiranno certamente di prospettare l'esigenza di un impegno finanziario più consistente e di una maggiore equità nella erogazione degli incentivi.

La legge introduce il concetto di una pianificazione quinquennale per il coordinamento degli interventi pubblici rivolti a promuovere ed agevolare la localizzazione delle attività produttive e ad adottare i provvedimenti necessari alla loro attuazione.

Ma accanto a queste valutazioni positive mi sia permesso di aggiungere alcune considerazioni costruttivamente critiche. Il legislatore si è giustamente preoccupato di evitare che siano concesse ai territori del Centro-nord agevolazioni più ampie di quelle concesse al Mezzogiorno.

Per esempio, nel terzo comma dell'articolo 5 si chiarisce, per quanto riguarda i finanziamenti, che, in ogni caso, il tasso non può essere inferiore a quello fissato per i corrispondenti finanziamenti nei territori meridionali.

Nulla da opporre a tale criterio perchè sembra logico che le due separate legislazioni, operanti nel Mezzogiorno e nel Centro-nord, non creino ulteriori pericoli di squilibri economici e sociali, ma formino al contrario un complesso organico ed integrato.

La stessa relazione al disegno di legge, dopo la discussione avvenuta in sede di 5<sup>a</sup> Commissione, adombra tale esigenza, confermata ulteriormente, del resto, dalla unicità degli organi politici del Potere esecutivo cui sono affidati i due settori.

Queste buone intenzioni sembrano per altro recepite solo in parte dalle norme della legge stessa dove in verità sembra accertarsi, secondo i casi, una depressione di prima categoria e una depressione di seconda categoria.

Abbiamo in realtà, e nessuno lo nega, situazioni diverse sul piano regionale, provinciale e talvolta anche comunale, dove possono riscontrarsi diverse condizioni di depressione.

Ora, nel disegno di legge in esame, abbiamo da un lato agevolazioni nettamente inferiori a quelle previste per il Mezzogiorno (ad esempio, assenza di alcune esenzioni o riduzioni fiscali per l'imposta sulle società e per l'imposta di registro, delle riduzioni sui trasporti, assenza di contributi per le iniziative industriali, minore percentuale di contributi per le iniziative turistiche, eccetera), dall'altro qualche agevolazione particolare concessa alle zone montane del Centro-nord e non concessa al Mezzogiorno, come, ad esempio, l'esenzione dall'imposta sul reddito per iniziative turistiche.

Disparità del genere, sia in un senso che nell'altro, non possono che generare con-

fusione, disorientare gli operatori, creare le premesse per quella corsa agli incentivi che credo sia comune interesse non contribuire ad incoraggiare in alcun modo.

Ritengo quindi sia mio dovere auspicare un coordinamento a breve scadenza fra le due legislazioni in modo da equiparare il trattamento fra il Mezzogiorno e le zone realmente depresse del Centro-nord. Sottolineo le parole « realmente depresse » perchè riconosco che qualcuno potrebbe temere che, equiparando i due sistemi di agevolazione, si tenda in pratica ad annullare o almeno a sminuire il valore economico e psicologico delle agevolazioni concesse al Mezzogiorno, contraddicendo una politica che dura ormai da 16 anni e che è destinata a svilupparsi almeno lungo l'arco di un altro quindicennio.

Ma non penso lontanamente a cose del genere. Penso piuttosto che dobbiamo essere sinceri con noi stessi e nello stesso tempo realisti. O riteniamo che esistano, ad esempio, zone montane del Centro-nord il cui livello di depressione non sia sostanzialmente inferiore a quello delle zone del Mezzogiorno, e allora dobbiamo equiparare le agevolazioni, oppure riteniamo che, malgrado le cautele previste dal presente disegno di legge per la classificazione di « zona depressa », non vi sarà il coraggio sufficiente per opporsi alle prevedibili pressioni locali per dilatare tali zone riproducendo gli inconvenienti lamentati in base alla precedente legislazione, ed allora dovremo incolpare unicamente noi stessi della superficialità e delle contraddizioni in cui continueremo ad avvolgerci.

Cerchiamo di non scontare *a priori* l'incapacità di resistere a queste pressioni e l'Esecutivo prenda fin da questo momento l'impegno di sostenere con coscienza solo le cause di quelle zone del Centro-nord che presentino inequivocabili caratteristiche di depressione, altrimenti avremo contribuito noi stessi a creare le premesse per giustificare una irrazionale disparità di trattamento che mi auguro invece possa venire a cessare al più presto.

Ma una seconda osservazione mi sembra ancora più doverosa nella sede di questa Assemblea e si riferisce all'articolo 16 riguardante le disposizioni finali. In tale ar-



ticolo si prevede l'aumento da 100 (numero indicato dalla legge 26 giugno 1965, n. 717) a 160 del numero delle persone che possono far parte della Segreteria del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-nord e si stabilisce inoltre che tale personale viene collocato nella posizione di fuori ruolo. Ciò rappresenta un'ulteriore dilatazione del numero dei pubblici dipendenti, in un periodo in cui ogni sforzo viene compiuto nella direzione opposta.

Tali nuove assunzioni comportano un ulteriore onere di 270 milioni annui che non appare, oltretutto, giustificato. È da notare, infatti, che la legge n. 717, che determina, fra l'altro, stanziamenti per un totale di 1.700 miliardi a favore della Cassa, prevedeva un personale di segreteria di 100 unità. Il disegno di legge al nostro esame ne stanzia solo 200 e si pretende di aumentare il numero a 160 unità seguendo le indicazioni della famosa « legge di Parkinson » sul personale degli organismi pubblici e comunque senza alcuna proporzionalità con le previsioni precedenti.

Un altro aspetto particolarmente delicato e che si riferisce a tutto il sistema degli incentivi previsti, nel suo complesso, è quello relativo alla consigliabile maggiore o minore precisazione *a priori* degli incentivi stessi. Si tratta cioè di vedere se sia più opportuno lasciare i criteri di erogazione al « caso per caso » oppure prevedere, per quanto possibile, in sede di regolamento di applicazione, una precisione maggiore.

In linea teorica, il criterio elastico nella determinazione degli incentivi potrebbe essere più opportuno, anche perchè consente di adattare meglio l'entità e il tipo degli incentivi alle situazioni specifiche di ciascuna zona ed alle caratteristiche della sua depressione.

Ma in concreto, sul piano pratico, direi che le esperienze degli scorsi anni, con particolare riferimento al Mezzogiorno, hanno mostrato che la determinazione di incentivi elastici ha dato luogo a due inconvenienti fondamentali: ha consentito alle volte la concessione di tali incentivi a singoli operatori, privati o pubblici che siano, in base

a criteri extra economici ed a pressioni di varia natura, e ciò a scapito di obiettive valutazioni; ha impedito agli stessi operatori di effettuare, sin dall'inizio, i propri calcoli di previsione in modo esatto, dato che ignoravano quanto sarebbe stato loro concesso, ad esempio in materia di contributi a fondo perduto.

Ora è strano che tale incertezza si abbia o si lasci perpetuare proprio in una economia in cui si fa ogni sforzo per assicurare un'adeguata programmazione a livello dell'intervento pubblico.

Sarebbe molto più opportuno che si assicurasse una serie di interventi precisi dal punto di vista quantitativo; al limite direi, sarebbe quasi preferibile dare meno in senso assoluto e dare con certezza e rapidamente.

Convinto, per i motivi che ho citato nella premessa di questa mia dichiarazione di voto, della validità del provvedimento e fiducioso che il Governo ed in modo particolare il ministro Pastore, della cui sensibilità ai problemi che ho accennato sono certo, vorrà valutare le proposte dianzi da me formulate e tenerne, per quanto possibile, conto nella emanazione delle disposizioni applicative e regolamentari delle norme di legge, a nome del Gruppo socialista democratico, esprimo il voto favorevole al provvedimento al nostro esame. (*Applausi dal centro-sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Zaccari. Ne ha facoltà.

**Z A C C A R I .** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, sono quanto mai onorato di poter esprimere oggi, dopo l'ampia e responsabile discussione avvenuta prima in Commissione e poi in quest'alta Assemblea, il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana al disegno di legge concernente interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale, presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri il 26 maggio 1965 e seguito, con la passione consueta, dal ministro Pastore che ha an-

cora una volta dimostrato la sua sensibilità non solo nei riguardi del problema in se stesso, ma nell'adeguare il testo primitivo alle osservazioni ed alle proposte formulate, a seguito di approfondimento dei vari aspetti, da studiosi e da amministratori e da coloro che hanno nel tempo vissuto e vivono il dramma di quello squilibrio che caratterizza alcune zone dell'Italia centrale e settentrionale.

Il problema affrontato dal disegno di legge, cui il Senato si appresta a dare il voto, è infatti uno dei più complessi e delicati della nostra società: riguarda oggettivamente gli squilibri territoriali, settoriali e sociali esistenti ancora nel nostro Paese, e riguarda soggettivamente quel profondo senso di giustizia, quel sentimento di solidarietà che in uno Stato ben ordinato deve presiedere alle pubbliche iniziative. Questa nostra democrazia ha dimostrato nel tempo la sua volontà decisa e concreta di compiere ogni sforzo per la eliminazione dei predetti squilibri rendendola operante con provvedimenti sia a favore di quella grande area di depressione che è il Mezzogiorno sia a favore di quelle altre zone di montagna, di collina, di pianura dell'Italia settentrionale e centrale. Mentre per il Mezzogiorno l'intervento è stato potenziato e intensificato con provvedimenti ancora recenti, per le altre zone depresse del Centro-nord le popolazioni attendono legittimamente che l'opera iniziata nel tempo venga proseguita.

Il disegno di legge infatti si riallaccia alla legge 10 agosto 1950, n. 647, alla legge 15 luglio 1954, n. 543, alla legge 29 luglio 1957, n. 635, alla legge 13 giugno 1961, n. 526 cui la Democrazia cristiana ha dato la sua convinta adesione; leggi però i cui finanziamenti da tempo sono esauriti. Certo sarebbe stato opportuno, in occasione della discussione del presente disegno di legge, poter disporre di un consuntivo dei risultati raggiunti, ma io penso che tutti possano portare in quest'Aula la testimonianza di quanto di bene e di concreto con le citate leggi è stato realizzato.

Dei 420 miliardi assegnati con le leggi citate al Ministero dell'agricoltura e foreste e a quello dei lavori pubblici per la realizza-

zione di opere straordinarie di pubblico interesse nelle località economicamente depresse dell'Italia centro-settentrionale, 89 miliardi sono stati destinati ad opere di riforma fondiaria, 86 miliardi 800 milioni ad opere di sistemazione idraulico-forestale, 24 miliardi 500 milioni ad opere di bonifica e di irrigazione, 6 miliardi e 700 milioni alla realizzazione di acquedotti rurali ed elettrodotti, 114 miliardi 500 milioni alla viabilità non statale, 97 miliardi 500 milioni ad acquedotti ed 1 miliardo a funivie.

Non tutto quanto è stato fatto può essere esente da critiche anche giustificate, perchè nella formulazione prima e nell'applicazione poi di provvedimenti che dovevano incidere su di una materia nuova era inevitabile che insorgessero difficoltà non previste, che da un lato hanno impedito che venissero raggiunte tutte le finalità volute, ma che dall'altro hanno creato quell'esperienza e hanno giustificato quell'approfondimento di cui hanno fatto tesoro i nuovi provvedimenti. È questo il caso del disegno di legge che stiamo per approvare che ha revisionato — ed io giudico con successo — i criteri per la delimitazione delle zone depresse per dare agli interventi una maggiore concretezza ed efficacia, che ha meglio precisato i limiti degli interventi per conseguire una riduzione della discrezionalità, che ha operato una distinzione tra zone di diversa depressione per poter proporre tipi di interventi più appropriati e più idonei, che oltre ad estendere l'applicabilità della legge ai territori montani ha affermato il principio dell'opportunità che possano essere determinate come depresse zone ampie oltre i confini del comune e della provincia purchè omogenee, che ha allargato il sistema dell'incentivazione organicamente comprendente oltre l'industria e l'artigianato anche l'agricoltura e il turismo. In questo dobbiamo trovare elementi altamente positivi nel disegno di legge che significano progresso e perfezionamento rispetto al passato, soprattutto perchè potranno essere evitate quelle dispersioni che hanno in parte caratterizzato l'intervento delle precedenti leggi, quando non si procedette, dal punto di vista territoriale, ad una vera e propria delimitazione del-

le aree depresse, ma furono considerate depresse le zone interessate alla realizzazione di determinate opere straordinarie.

Ora se, come è stato affermato, la legge enuclea un complesso di norme che prevedono interventi in zone che abbiano, per ragioni storiche, geografiche, economiche, caratteristiche di depressione particolari, ne deriva che questa legge si inserisce appieno nelle finalità perseguite dal programma economico nazionale. Infatti, a parte il fatto che la delimitazione delle zone depresse viene compiuta sulla base delle indicazioni dello stesso programma economico nazionale, il quale, oltre a soffermarsi specificatamente sulle aree di maggiore depressione, richiama l'attenzione sul « particolare impegno che sarà assunto per le zone di montagna mediante interventi rivolti alla massima utilizzazione delle risorse locali e ad assicurare più civili condizioni di vita », io penso che, se finalità di un programma è il superamento di squilibri territoriali e settoriali, se finalità di un programma è lo sviluppo economico e sociale che si vuole più generale, più rapido e più cosciente, il disegno di legge, con i suoi interventi straordinari, si presenta come strumento idoneo se non per il raggiungimento delle finalità stesse, almeno, come giustamente diceva il senatore Trabucchi, per preparare la via al loro conseguimento.

È questo il secondo grande aspetto positivo per cui il Gruppo della Democrazia cristiana con convinzione esprime il suo voto favorevole. Ma vi sono anche altri motivi parimenti importanti che mi piace brevemente sottolineare.

La legge n. 635 del 1957, che all'articolo 8 concedeva esenzioni decennali da ogni tributo diretto sul reddito per iniziative del settore industriale ed artigiano, successivamente ampliata nella sua portata dalla legge n. 526 del 1961, aprì la via ad una determinata forma di incentivazione che ha dato notevoli risultati se è vero, come è vero (ed è stato precisato in questa sede autorevolmente anche dal ministro Pastore), che sono state ben 42 mila le nuove aziende industriali ed artigiane che sono sorte dopo

l'approvazione della legge sulle aree depresse.

Col presente disegno di legge, mentre da un lato, come ho già osservato, viene giustamente attuata una più chiara delimitazione delle zone depresse e viene giustamente superato il concetto della limitazione alle circoscrizioni amministrative come aree di intervento, viene dall'altro ampliato il campo delle incentivazioni dal solo settore industriale ed artigiano al settore agricolo e turistico. Si tratta di un notevole passo innanzi, frutto dell'esperienza, che ha portato a superare il concetto della « opera pubblica straordinaria » per passare a quello di un intervento organico che pone, accanto all'opera pubblica straordinaria, l'incremento e l'incentivazione delle attività economiche nel quadro di programmi di sviluppo zonale. E tra le attività economiche ha trovato la sua giusta collocazione il turismo, che può oggi rappresentare un elemento veramente determinante per un progresso reale di tante zone di montagna e di collina del nostro Paese.

Un altro motivo del voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana è la volontà di procedere al completamento delle opere intraprese coi fondi delle leggi numeri 647 e 635 e rimaste incompiute, al fine di raggiungere la loro funzionalità. Si tratta di un'esigenza profondamente sentita e il cui soddisfacimento da tempo è atteso in tante zone montane che non possono trovare mezzi né attraverso leggi ordinarie né attraverso risorse locali per il compimento di quelle opere infrastrutturali necessarie per l'impostazione di un programma di sviluppo economico e sociale.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo della Democrazia cristiana, apprestandosi a dare il voto favorevole, non nasconde però le preoccupazioni che nascono soprattutto dai limitati finanziamenti di cui la legge dispone; preoccupazioni che nascono dal timore che la legge di conseguenza non possa incidere profondamente, come sarebbe necessario, in alcune zone dell'Italia centrale e settentrionale, cui nella discussione si è fatto riferimento, preoccupazioni per il sorgere di

speranze che non potranno essere che parzialmente soddisfatte. Da questo stato d'animo nasce perciò un invito pressante al Governo affinché, pur nelle difficoltà presenti, pur negli sforzi che deve compiere per finanziare altri fondamentali piani, quali quelli per la scuola, per l'agricoltura, per gli ospedali e per le altre riforme, trovi la possibilità, pur gradualmente nel tempo, di dare a questo positivo strumento che stiamo per approvare i mezzi adeguati per operare in modo efficace e concreto.

E, vicino all'invito, un auspicio altrettanto pressante che venga al più presto predisposta una nuova organica legge sulla montagna essendo ormai prossima la scadenza — 30 giugno 1967 — della legge n. 991, che nella logica della programmazione nazionale possa coprire la grande gamma delle esigenze da soddisfare al fine di inserire realmente la montagna, tutta la montagna italiana, nel grande moto di progresso economico e sociale del nostro Paese.

Nella speranza che questi voti siano ascoltati e trovino accoglimento, il Gruppo della Democrazia cristiana, nel ringraziare il ministro onorevole Pastore, il relatore senatore Trabucchi e tutti gli onorevoli colleghi che in Commissione e in Aula hanno portato il loro prezioso contributo per il miglioramento del testo del disegno di legge, riconferma il suo voto pienamente favorevole. Grazie, signor Presidente.

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Rovere. Ne ha facoltà.

**R O V E R E .** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, pur comprendendo i motivi informativi di questo disegno di legge e pur concordando anche sul principio della necessità e anzi della indispensabilità di interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale, il Gruppo liberale ritiene di non poter fare a meno di mettere in evidenza le molte critiche che si debbono muovere a questo disegno di legge e che possiamo così riassumere brevemente: il fatto, prima di tutto, che esso nasca in

ritardo, e poi l'estrema incertezza delle caratteristiche indicate per la delimitazione delle zone depresse, cosa che sarà causa di difficile applicazione ai casi concreti, e che quindi non fornirà la sicurezza del riconoscimento del diritto anche a chi questo diritto possiede. Indi l'esiguità degli stanziamenti per cui, contro i 1.700 miliardi disposti per il Mezzogiorno per il quinquennio 1965-1969, stanno i 200 miliardi stanziati per il Centro-nord, che sono evidentemente una inezia, forse neppure sufficienti per portare a compimento le opere già avviate ad esecuzione.

Inoltre noi non possiamo sottacere dei rilievi critici sull'impostazione generale della legge. Noi forse saremo degli illusi, ma ci ostiniamo a credere che prima bisogna individuare certi determinati scopi che si vogliono raggiungere e poi formulare la legge idonea al loro raggiungimento. E abbiamo invece l'impressione che la successione dei tempi qui si sia invertita.

Si sa che alcuni territori del Centro-nord insistevano per ottenere l'estensione della validità della legge per il Mezzogiorno; altri volevano almeno una nuova legge per il Centro-nord che sostituisse quella scaduta. Purtroppo è venuto di moda volere non delle cose precise, ma genericamente una legge: vedasi l'urbanistica, vedansi le Regioni, eccetera. Il Governo deve avere pensato: quattrini ce ne sono pochi, gli obiettivi da raggiungere sono imprecisi, ma la legge si può sempre fare.

Ed ecco questo disegno di legge senza idee chiare e sul quale lo stesso Governo dimostra la massima incertezza, tanto è vero che gli emendamenti più importanti a questo disegno di legge, presentato dal Presidente del Consiglio di concerto con tutti i Ministri, sono proprio di origine governativa, e questo pare avvalorare l'impressione che scopo preminente sia stato quello di preparare una legge purchessia per salvare le aspirazioni dei reclamanti.

A questa legge noi liberali, pensosi unicamente del bene del Paese, abbiamo cercato di apportare qualche emendamento, ma essi purtroppo per la maggior parte sono stati respinti. Ormai è inutile che qui ne rifaccia-

ma la storia. Voglio tuttavia ripetere che riteniamo un grave errore quello di aver voluto riservare le agevolazioni e le esenzioni fiscali soltanto alle medie e alle piccole imprese, quando l'esperienza insegna che solo le grandi imprese, le imprese efficienti hanno il potere di promuovere tutto intorno un moto spontaneo di sviluppo.

Sovente avviene che leggi destinate a incentivare le attività economiche perdano poi, per preoccupazioni demagogiche, gran parte della loro carica incentivante. La preoccupazione che questo disegno di legge potesse risolversi prevalentemente nel vantaggio dei grandi imprenditori anzichè delle « vere e autentiche forze produttive » è indice di una mentalità che, contagiando in parte i partiti di Governo, limita l'efficacia dei provvedimenti legislativi che dovrebbero essere concepiti con una assai più larga comprensione economica. Finchè si continua a ritenere autentica la capacità produttiva del lavoratore, qualificato o non, e non autentica quella dell'imprenditore, si capisce ben poco del mondo del lavoro che condiziona la sorte e la fortuna di tutti, lavoratori compresi.

Un'altra discriminazione fra Nord e Sud che ci sembra inaccoglibile è quella dell'esclusione dai benefici della legge delle imprese aventi per oggetto la produzione dei servizi. O non crediamo alla effettiva esistenza dei territori depressi dell'Italia centrale settentrionale, ed allora è inutile fare una legge apposta per essi, oppure ci crediamo e allora non dobbiamo preoccuparci di rendere la legge per il Centro-nord un po' meno efficace di quello che non sia quella per il Mezzogiorno.

Per quanto riguarda le esenzioni fiscali, occorre, come noi liberali avevamo proposto, far decorrere l'esenzione da quando l'impresa diventa produttiva di reddito e per di più escludere dal computo dei 10 anni quel periodo in cui il reddito non si sia ancora verificato. In caso contrario avviene che in periodo di congiuntura l'agevolazione viene a mancare senza nemmeno la speranza per le imprese di rifarsi negli anni successivi.

Sorvolando sulla disputa del limite fra i due e i tre miliardi, rileviamo il danno della rigidità del sistema, per la quale il superamento del limite comporta la decadenza del diritto all'esenzione. Su questo punto la legge è forse meno criticabile della precedente che, stabilendo un limite di 100 o di 500 dipendenti, bloccava l'impresa proprio quando era in procinto di assumere nuova mano d'opera, cioè quando l'incentivo della legge raggiungeva finalmente lo scopo che in modo particolare si proponeva. Tuttavia, anche con i limiti degli investimenti a favore degli impianti fissi, la rigidità della norma contraddice il carattere incentivante della legge.

Tralascio qui molte altre argomentazioni minori anche importanti che si riferiscono a motivi di principio, i quali hanno ispirato alcuni nostri emendamenti. Quanto ho detto giustifica ampiamente le riserve di noi liberali su questo disegno di legge. Mi sia consentito, concludendo questo breve intervento, ricordare un recente convegno sull'industrializzazione delle aree depresse tenutosi a Torino per iniziativa dell'associazione Piemonte-Italia e del Centro di ricerche sulle imprese e per lo sviluppo dell'Università di Torino, che ha presentato i risultati di un'indagine svolta con il finanziamento del Consiglio nazionale delle ricerche. Non avendo il Governo presentato ai parlamentari, come sarebbe stato desiderabile, un quadro di quanto è stato compiuto fino ad oggi nelle zone depresse del Centro-nord in forza degli interventi straordinari dello Stato, i risultati di un tale convegno mi sembrano particolarmente importanti e degni di essere qui ricordati. In quel convegno proprio un uomo di Governo, l'onorevole Donat Cattin, ebbe a dire che, mentre si prepara questa legge per aiutare i territori depressi del Centro-nord, non si fa nulla in favore di quelli che stanno precipitando verso la depressione. Il suo rilievo, che si riferisce in modo particolare ai molti stabilimenti in crisi nelle vallate alpine, fu ripreso poi e svolto dal nostro collega senatore Bosso, che sedeva alla presidenza del convegno e che mi piace oggi di non avere qui tra noi.

In sintesi, se è vero che non si può attendere da una legge, che prevede interventi straordinari a favore dei territori depressi, più di quello che essa promette, cioè l'aiuto per zone un tempo prospere e che oggi sono cadute o rischiano di cadere in crisi per un complesso di cause che sarebbe troppo lungo esaminare, è anche vero che questa legge, già così imperfetta in sé, lascia scoperto un vasto settore di attese e di bisogni nei territori centro-settentrionali. Questa legge, pertanto, lastrica di buone intenzioni non già tutta la strada che dovrebbe portare alla prosperità delle zone in crisi del centro-nord, ma soltanto una piccola, una piccolissima parte di essa. Alle buone intenzioni, alle speranze del Governo e della maggioranza noi possiamo esprimere il nostro più fervido augurio, ma non possiamo dare la nostra responsabile approvazione.

Per questi motivi noi liberali ci asterremo dalla votazione su questo disegno di legge.

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Mencaraglia. Ne ha facoltà.

**M E N C A R A G L I A .** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la maggioranza di centro-sinistra si accinge a varare una legge che intende porre rimedio alla depressione che si manifesta in tante zone d'Italia; una legge che ignora e vuole ignorare le cause reali di tale depressione e di conseguenza non può correggere nemmeno in parte gli effetti che da essa derivano.

Il nostro Gruppo ne ha affrontato la discussione, in Commissione e in Aula, partendo dalla conoscenza, sostenuta dal contributo di assemblee popolari, di studi di docenti universitari e di istituti bancari, che la depressione è la conseguenza dello sviluppo monopolistico dell'economia, uno sviluppo che, oltre a sfruttare i lavoratori con la politica dei bassi salari, ha dissestato l'assetto territoriale del nostro Paese, ha provocato lo spopolamento di intere zone, la miseria crescente della montagna e la crisi

dell'agricoltura. Il monopolio indirizza gli investimenti suoi, e oggi anche del Governo, secondo i suoi piani che non hanno certamente delle finalità sociali. Affrontare il problema della depressione vuol dire quindi aggredire con una politica nuova e diversa i centri del potere monopolistico.

Partendo da questa premessa, abbiamo affrontato l'esame di questo disegno di legge con degli intendimenti adeguati e chiari. Siamo consapevoli, cioè, che il metodo degli incentivi non può agire in senso positivo, non può ridestare attività e possibilità economiche se non è inserito in una programmazione autonoma dell'intervento statale e se l'intervento dello Stato non viene esteso, proprio come potere di intervento che sia insieme potere di controllo e di gestione, agli enti locali, alle organizzazioni democratiche, agli istituti rappresentativi, cioè a quei centri della nostra vita democratica in cui meglio e più direttamente sono riflesse le reali esigenze delle popolazioni.

Ecco perchè la nostra azione ha teso a legare questa legge, in ogni suo articolo, alla programmazione economica. Questo la maggioranza non ha voluto, e noi ravvisiamo in ciò ancora un segno dell'incertezza, dell'impotenza e della crisi della maggioranza di centro-sinistra. Abbiamo cercato di definire un impegno diretto delle aziende a partecipazione statale: la nostra richiesta è stata respinta. Abbiamo cercato di affidare l'applicazione di questa legge ai Comitati regionali per la programmazione, agli enti di sviluppo per l'agricoltura, alle Provincie e ai Comuni, alle cooperative e ai consorzi di cooperative; la maggioranza ha voluto invece accentrare tutto nelle mani del Comitato dei ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, aprendo in questo modo, anzi, per essere più esatti, tenendo aperta la via a tutti gli arbitri di sottogoverno e di clientelismo che per troppi episodi del passato le nostre popolazioni hanno imparato a conoscere. Abbiamo cercato di orientare almeno delle scelte prioritarie verso gli artigiani, verso i contadini coltivatori e la maggioranza non soltanto ha respinto le nostre richieste ma, quando è stata costretta, come con gli emendamenti

approvati all'articolo 4, ad accettare almeno in parte le nostre proposte, ha voluto mantenere la scelta prioritaria per la proprietà non coltivatrice, per l'azienda capitalistica.

Si sono fatti inoltre rientrare dalla finestra e la Federconsorzi e i Consorzi di bonifica che hanno anzi avuto una collocazione prioritaria negli emendamenti introdotti dalla maggioranza nella legge per le zone depresse.

Sono state così respinte molte volontà, oltre la nostra. Non è andata avanti la nostra volontà, nè quella dei lavoratori delle zone interessate nel nostro Paese. Ma non è andata avanti neppure la volontà dei lavoratori democratici cristiani, nè quella dei compagni socialisti.

Abbiamo visto tutti le incertezze degli interventi dei compagni del Gruppo socialista, i dubbi, le perplessità espresse dall'inizio alla fine del dibattito da alcuni colleghi della Democrazia cristiana.

Il Ministro ha detto una cosa giusta: anche in questo dibattito ognuno fa il suo mestiere, ognuno recita la sua parte. Noi abbiamo fatto il nostro mestiere: abbiamo cercato di difendere gli interessi concreti e la volontà espressa dalle nostre popolazioni.

Il Ministro e la maggioranza, ed in modo particolare quella parte che ha trascinato gli altri, la destra della Democrazia cristiana, hanno fatto il loro mestiere e la loro parte, hanno fatto passare la volontà della destra economica.

Perfino quando abbiamo parlato della costituzione di una società finanziaria, non si sono volute le garanzie che essa fosse almeno a prevalente capitale pubblico. E questo non è un caso; è una politica di Governo che, nel campo economico, subordina tutta la sua azione alle esigenze dei gruppi privati.

Il relatore, brillantissimo, ci ha ripetuto molte volte che non è con questa legge che si possono correggere gli squilibri e razionalizzare l'economia italiana. È piuttosto vero che con questa politica non si correggono gli squilibri, ma si aggravano, non si razionalizza l'economia italiana, ma la si dissesta.

Signor Presidente, noi voteremo contro questo testo così come è uscito dalla discussione e torneremo da coloro i quali ci hanno suggerito gli emendamenti che qui abbiamo sostenuto, e che non sono soltanto comunisti, ma socialisti e democristiani, e diremo loro come e da chi gli emendamenti attesi sono stati respinti. Ciò che noi possiamo fare, e voi no, è sollecitare il giudizio delle popolazioni interessate.

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Vercellio. Ne ha facoltà.

**V E C E L L I O .** Brevissimamente, sull'esempio dei colleghi che mi hanno preceduto.

Nel mio intervento su questa legge mi ero preoccupato essenzialmente di porre in evidenza alcuni aspetti particolari della montagna nei confronti della legge in esame ed avevo anche prospettato alcune modifiche o precisazioni che potevano essere formulate in ordini del giorno od emendamenti.

Come già avevo fatto rilevare, le maggiori deficienze della legge sono costituite dalla limitatezza degli stanziamenti e dalle tante e tante necessità di una così vasta area di applicazione, con bisogni urgenti da considerare e soddisfare.

Si manifesta cioè, anche in questo caso, la già rilevata difficoltà di tutto il nostro sistema amministrativo e legislativo che non può tenere nel dovuto conto la eterogeneità di situazioni, sia ambientali sia anche di uomini, ed è quindi naturale che sorgano poi tante discussioni nella formulazione delle norme.

E per la verità, onorevole ministro Pastore, non posso tacere il mio rincrescimento per il fatto che, forse per i motivi suesposti o per considerazioni di visione generale, non ho visto accogliere i suggerimenti proposti che riguardavano essenzialmente temi della montagna.

Richiamando però e facendo mio l'invito pressante del collega senatore Zaccari, desidero esprimere il mio apprezzamento per le dichiarazioni fatte da lei, onorevole Ministro, e cioè che il disegno di legge in esa-

me non poteva affrontare globalmente tutti i problemi delle zone montane, « per i quali il Governo presenterà d'altronde apposito disegno di legge ».

Tali dichiarazioni mi sembrano abbastanza impegnative per il Governo e vorrei quindi far presente, accentuandola, l'urgenza di giungere ad un provvedimento che consideri finalmente e con i necessari stanziamenti tutti i problemi della montagna a partire dalle sistemazioni idrogeologiche, tanto necessarie ed urgenti non solo per la montagna ma anche e specialmente per i territori sottostanti, per le infrastrutture sia principali che secondarie e per le opere in genere che sono di precisa competenza dello Stato o degli enti locali.

In tale provvedimento, che dovrà necessariamente avere una prospettiva assai ampia, io chiedo e confido che si terranno in debito conto anche i suggerimenti e le richieste che verranno espresse dall'Unione nazionale dei Comuni ed enti montani (UNCEN), che rappresenta la quasi totalità delle popolazioni montane e ben conosce quindi i problemi di tutte le forze operative, le loro esigenze e le inalienabili richieste.

Chiedo inoltre che si dia la necessaria significazione agli enti locali, come consorzi di Comuni, comunità montane con funzioni di consigli di valle e consorzi di bonifica montana, cioè agli organismi che vivono ed operano nelle aree interessate, così da impegnare ciascuno nel successivo lavoro. Il tutto in stretto coordinamento con gli enti provinciali e regionali che alla fine devono raccogliere le istanze e formulare i piani di intervento nelle rispettive zone di competenza.

Sulla base di tali presupposti e con la fiducia che il Governo ottempererà all'impegno preso con la maggiore possibile tempestività, dichiaro il mio voto favorevole al provvedimento in oggetto. Grazie, signor Ministro.

**P R E S I D E N T E.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Ferroni. Ne ha facoltà.

**F E R R O N I.** Vorrei guadagnarmi la gratitudine dell'onorevole Presidente, degli onorevoli colleghi e del Ministro facendo una rapidissima, telegrafica dichiarazione di voto; dichiarazione di voto favorevole, già scontata, da parte del Gruppo socialista, e che non ha bisogno di precisazioni e di elencazioni sui dubbi e sulle perplessità che ci sono state ricordate anche poc'anzi, che sono state così bene illustrate, direi diligentemente e talvolta accanitamente, dal compagno Bonacina e da altri colleghi del mio Gruppo; la posizione anche critica su questo disegno di legge da parte nostra è stata quindi chiaramente espressa. Posizione anche critica che sintetizzeremo in questi concetti: la scarsità della cifra messa a disposizione per questi provvedimenti; la scarsità di aderenza tra i poteri decisionali del centro e i poteri decisionali degli organi democratici di base.

Noi confidiamo però che tutto questo sarà corretto lungo il cammino se, come pensiamo, come speriamo e come ancora vogliamo credere, nella realizzazione di un piano programmato queste istanze potranno essere accolte più largamente in futuro. Confidiamo che altre cifre, altri mezzi possano essere messi a disposizione delle aree depresse del Nord nel futuro. Noi sappiamo e vogliamo darne atto in questa dichiarazione di voto (e direi che è uno dei motivi per cui abbiamo preso la parola, nonostante non fosse quasi più necessario), noi diamo atto all'onorevole ministro Pastore della sensibilità, dell'apertura dimostrata anche in questa circostanza — dico « anche » in questa circostanza — nell'accogliere il meglio che potesse scaturire, nella realtà della situazione, dalle spremute finanze dello Stato.

Noi gli diamo atto di questo e se una cosa voglio aggiungere, senza far richiamo a particolari zone della mia provincia o della mia regione, è questa: onorevole Ministro, il collega Lombardi ha presentato un ordine del giorno che porta anche la mia firma; io non dirò di quali zone si tratta particolarmente, anche se si tratta di zone del Polesine o affini al Polesine, come la mia Cavar-



zere, dove in dieci anni ben 11.000 abitanti su 30.000 hanno abbandonato la zona e dove, onorevole Ministro, siamo veramente al livello del Sud per il quale lei ha tanta cura. Ebbene io vorrei che quell'ordine del giorno non venisse sepolto nel consueto « cimitero degli ordini del giorno », ma che lo spirito che lo anima in riferimento alle zone depresse delle provincie del Nord sia accolto con la stessa passione e con la stessa sensibilità con cui ella si occupa delle zone depresse del Sud. Con questo concludo, confermando il voto favorevole del Gruppo socialista. (*Applausi dalla sinistra*).

**P R E S I D E N T E.** Con l'avvertenza che la numerazione degli articoli dovrà essere modificata a causa degli emendamenti introdotti, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

**Annunzio di deferimento di disegni di legge  
a Commissioni permanenti in sede deliberante**

**P R E S I D E N T E.** Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

*alla 1ª Commissione permanente* (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

Deputati ZUCALI ed altri; ARMANI ed altri. — « Elevazione del contributo annuo a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIIRC) e concessione di un contributo straordinario per l'anno finanziario 1965 » (1660), previ pareri della 5ª e della 6ª Commissione;

Deputati BELCI ed altri. — « Modifiche alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, concernente la sistemazione del personale assunto dal Governo militare alleato del territorio di Trieste » (1661), previo parere della 5ª Commissione.

**Annunzio di deferimento di disegni di legge  
a Commissioni permanenti in sede referente**

**P R E S I D E N T E.** Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

*alla 6ª Commissione permanente* (Istruzione pubblica e belle arti):

BETTONI e LIMONI. — « Modificazioni alle norme riguardanti l'istituzione ed il funzionamento della scuola media statale contenute nella legge 31 dicembre 1962, n. 1859 » (1656), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

STEFANELLI. — « Norme integrative e modificative per il conferimento di incarichi e supplenze nelle scuole secondarie » (1658);

« Ordinamento della scuola materna statale » (1662), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 7ª Commissione.

**Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente**

**P R E S I D E N T E.** Comunico che, nella seduta di stamane, la 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) ha approvato il seguente disegno di legge:

Deputati ROMANATO ed altri. — « Proroga degli incarichi di insegnamento » (1623-B).

**Annunzio di interrogazioni**

**P R E S I D E N T E.** Si dia lettura della interrogazione con richiesta di risposta scritta pervenuta alla Presidenza.

C A R E L L I, Segretario:

MAGGIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sono a conoscenza del grave disagio in cui si trova il calzaturificio siciliano con sede in Trapani

per le frequenti interruzioni che da tempo si verificano nell'erogazione dell'energia elettrica e che costringono quell'industria a rallentare notevolmente la produzione con grave danno economico per l'industria stessa e per il personale dipendente che viene costretto a subire, per tale stato di cose, la perdita di ore lavorative.

L'interrogante chiede ancora quale urgenti provvedimenti si intendano prendere per porre fine a tale grave inconveniente. (4782)

**Ordine del giorno  
per la seduta di lunedì 23 maggio 1966**

**P R E S I D E N T E.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 23 maggio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

**I. Discussione dei disegni di legge:**

1. Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1965 (1622) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Proroga dell'efficacia delle norme sull'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie (1500).

3. TRABUCCHI ed altri. — Norme per l'acceleramento dei pagamenti dovuti alle aziende elettriche minori trasferite all'Ente nazionale energia elettrica in base alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e alla legge 27 giugno 1964, n. 452 (1409).

4. — Delega al Governo per l'emana-zione di norme relative alla semplificazione dei controlli (1214).

5. Deputati GIANNANTONIO; GIORGI ed altri. — Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della

proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare alla frazione di Pietrarsieri del Comune di Roccaraso (1450) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. BANFI ed altri. — Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di ricompensa al valore militare alla Città di Sesto San Giovanni (1525).

7. MORVIDI. — Abrogazione degli articoli 364, 381, 651 e modificazioni agli articoli 369, 398, 399 del codice di procedura civile (233).

8. ORLANDI ed altri. — Modifiche alle disposizioni concernenti il rilascio e la durata delle licenze di pesca (883).

**II. Seguito della discussione del disegno di legge:**

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** — Modificazioni all'articolo 135, alla disposizione transitoria VII della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (201).

**III. Discussione dei disegni di legge:**

1. Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

2. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

La seduta è tolta (ore 14,10).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari